



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 95

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 30 maggio 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 9 ^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	26

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i>	<i>Pag.</i>	29
<i>Plenaria</i>	»	30
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 22)</i>	»	33
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	»	34
<i>Plenaria</i>	»	34
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	»	40
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	41
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 35)</i>	»	51
<i>Plenaria</i>	»	51
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 18)</i>	»	56
<i>Plenaria</i>	»	56
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	»	64
<i>Plenaria</i>	»	64
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	»	69

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: <i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	70
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare: <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	»	77
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: <i>Plenaria</i>	»	78

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	472
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 8^a e 9^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 30 maggio 2023

Plenaria

7^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente FAZZONE comunica che è stato presentato l'emendamento 1.54 (testo 2), pubblicato in allegato, che dichiara improponibile analogamente al testo base. Sono stati inoltre presentati gli ordini del giorno G/660/25/8 e 9 (già 13.3) e G/660/26/8 e 9 (già 13.4), parimenti pubblicati in allegato.

Fa presente, inoltre, che l'emendamento 4.35 – ad oggi accantonato – risulta assorbito dall'approvazione, nella scorsa seduta, dell'emendamento 4.16 (testo 2).

Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri sugli emendamenti accantonati agli articoli 4, 6, 7, 9, 10 e 11.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.9, previa riformulazione di cui dà lettura, 4.10 (testo 2) e 4.32. Chiede invece di mantenere ancora accantonate le identiche proposte 4.21, 4.22 e 4.23, nonché l'emendamento 4.26, in quanto in attesa di elementi istruttori da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo.

In merito alla richiesta di accantonamento avanzata del Sottosegretario, il senatore FINA (*PD-IDP*) domanda quando saranno esaminati gli emendamenti accantonati.

Risponde il presidente FAZZONE, reputando offensivo per il Parlamento non essere messo in condizione di conoscere l'esito degli approfondimenti compiuti dal Governo, in vista delle votazioni delle proposte emendative. Si riserva pertanto di discutere la questione nelle sedi più opportune.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 4.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

In esito a successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 4.9 (testo 2) e 4.10 (testo 2).

Le Commissioni riunite convengono di mantenere accantonate le proposte 4.21, 4.22, 4.23 e 4.26.

A fronte della richiesta del senatore FINA (*PD-IDP*) in merito alle finalità dell'emendamento 4.32, il PRESIDENTE chiarisce che esso attiene alle spese di missione del personale adibito allo svolgimento di specifiche funzioni di vigilanza tecnica sui lavori e sull'esercizio delle dighe e delle opere di derivazione, nonché di istruttoria di progetti e di valutazione della sicurezza.

Posto ai voti, l'emendamento 4.32 è approvato.

In sede di articolo 6, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso favorevole sull'emendamento 6.14 (testo 2).

Si associano i RELATORI.

L'emendamento 6.14 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

In sede di articolo 7, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sulla proposta 7.0.1 (testo 2), come ulteriormente riformulata in un nuovo testo di cui dà lettura.

Si associano i RELATORI.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) riformula conseguentemente l'emendamento 7.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

In relazione all'emendamento 7.0.1 (testo 3), la senatrice SIRONI (*M5S*) chiede chiarimenti sui criteri cui debba improntarsi la proposta modulazione delle sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici.

Interviene in risposta il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), il quale, dopo aver richiamato quanto osservato in sede di audizione dell'Autorità di bacino del Fiume Po, inquadra l'obiettivo della proposta emendativa nel contesto sia di precedenti provvedimenti adottati nell'ordinamento nazionale sia della normativa europea.

I presidenti DE CARLO (*FdI*) e FAZZONE (*FI-BP-PPE*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 7.0.1 (testo 3).

L'emendamento 7.0.1 (testo 3) è quindi posto ai voti e approvato.

In sede di articolo 9, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'emendamento 9.0.1, come riformulato in un nuovo testo di cui dà lettura. Analogo parere favorevole attiene all'emendamento 11.0.6, se riformulato in senso analogo alla proposta 9.0.1.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

In risposta alla senatrice SIRONI (*M5S*), la quale domanda delucidazioni sulle finalità dell'emendamento 9.0.1, il presidente DE CARLO (*FdI*) chiarisce che la proposta è tesa a consentire l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita.

Ricorda che il tema in questione è al momento oggetto di dibattito in sede europea, dove tuttavia l'approssimarsi del termine della legislatura renderà difficile pervenire alla definizione di una normativa.

Ricorda, ancora, di aver presentato un disegno di legge (A.S. 488) di contenuto più ampio e articolato, avente ad oggetto una materia analoga, attualmente all'esame della 9^a Commissione. Dopo aver sottolineato che la disposizione oggetto dell'emendamento concilia al più alto livello i principi della ricerca scientifica e dell'attenzione all'ambiente, nella prospettiva di un'agricoltura sostenibile, evidenzia come l'approvazione dell'emendamento consentirebbe la sperimentazione di piante resistenti a

malattie, meno bisognose di acqua e di fitofarmaci, con evidente risparmio idrico.

Riformula conseguentemente l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 11.0.6 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 9.0.1 (testo 2).

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.0.6 (testo 2), manifestando il suo apprezzamento per la proposta e ponendo tuttavia in guardia dalla importazione di concimi geneticamente modificati,

Il presidente FAZZONE fa presente che l'emendamento 11.0.6 (testo 2) sarà posto in votazione insieme al 9.0.1 (testo 2) e la proposta di modifica si intende aggiuntiva all'articolo 9. Sottoscrive a sua volta l'emendamento 11.0.6 (testo 2).

Aggiungono la firma all'emendamento 9.0.1 (testo 2), la senatrice NATURALE (*M5S*), che ricorda il progetto di legge vertente su analoga tematica presentato nella XVIII legislatura dal Movimento 5 Stelle, la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) unitamente ai membri del suo Gruppo, la quale osserva l'importanza per il Paese di anticipare decisioni che soltanto in futuro saranno assunte a livello europeo, la senatrice BIANCO-FIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), a nome del Gruppo, la quale ringrazia il presidente De Carlo dell'articolata spiegazione, e il senatore NAVE (*M5S*), il quale domanda di sottoscriverlo a nome dell'intero Gruppo.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) ricorda a sua volta il lavoro svolto su questi temi nella scorsa legislatura dall'allora presidente della Commissione agricoltura della Camera dei deputati, onorevole Gallinella.

Sull'emendamento 9.0.1 (testo 2) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), il quale pone in evidenza come la ricerca scientifica volta allo sviluppo di piante idroresistenti debba necessariamente essere affiancata dallo stanziamento di nuove risorse.

Gli emendamenti identici 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) sono dunque posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

In sede di articolo 10, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.8, se riformulato in un

nuovo testo di cui dà lettura, 10.12 e 10.16 (testo 2). Quanto alle proposte 10.18 e 10.22, il parere è favorevole a condizione che siano modificati in un testo identico alla riformulazione dell'emendamento 10.8.

Si associano i RELATORI.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), il senatore SIGISMONDI (*FdI*) e il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) riformulano conseguentemente i rispettivi emendamenti 10.8, 10.18 e 10.22 in testi 2, pubblicati in allegato, identici tra loro.

In merito all'emendamento 10.8 (testo 2), la relatrice PETRUCCI (*FdI*), su sollecitazione della senatrice SIRONI (*M5S*), specifica che esso interviene sulla disciplina della realizzazione ed esercizio dei desalinizzatori, introducendo semplificazioni nel rilascio delle autorizzazioni ai privati, laddove i suddetti impianti siano riconosciuti di utilità pubblica.

Gli identici emendamenti 10.8 (testo 2), 10.18 (testo 2) e 10.22 (testo 2), posti ai voti, risultano approvati.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano poi gli emendamenti 10.12 e 10.16 (testo 2).

In sede di articolo 11, il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO manifesta un parere contrario sull'emendamento 11.2.

I RELATORI si esprimono in senso conforme.

Con riferimento al parere contrario espresso dal Governo e dai relatori sull'emendamento 11.2, il senatore FINA (*PD-IDP*) si rivolge al sottosegretario Castiello per conoscere se il Governo abbia dato corso alla richiesta di procedere a un supplemento di verifiche, volte anche ad accertare la connessione delle disposizioni proposte con quanto verificatosi nella regione Emilia-Romagna.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, dopo aver dato conferma delle ulteriori verifiche condotte e dopo aver specificato che sulla proposta in questione si sono espressi in senso contrario il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Dipartimento della protezione civile, rileva che agli Osservatori, in quanto organi consultivi, non possono essere attribuite funzioni decisorie.

Rileva altresì che anche gli oneri finanziari previsti dalla proposta la hanno resa inaccoglibile.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, ribadendo di continuare a ritenere fondamentale una interlocu-

zione del Governo con le Autorità di bacino, anche in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

L'emendamento 11.2, posto ai voti, è respinto.

Non essendo pervenute indicazioni dal Governo sugli emendamenti da ultimo accantonati, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), nonché i senatori SIGISMONDI (*FdI*) e MINASI (*LSP-PSd'Az*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 4.21, 4.22 e 4.23.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore FINA (*PD-IDP*), ritenendo avvilente per il Legislatore essere costretto a ritirare emendamenti in assenza di quegli elementi istruttori che consentirebbero al Governo di esprimere il parere. Ciò finisce a suo avviso per attribuire un ruolo meramente ancillare al Parlamento.

Il presidente DE CARLO (*FdI*), pur comprendendo le perplessità del senatore Fina e condiviso in linea di principio il *modus operandi* cui dovrebbe improntarsi l'attività parlamentare, assicura che le interlocuzioni con l'Esecutivo sul provvedimento in esame sono state assidue. Il ritiro degli emendamenti è dunque motivato al solo scopo di continuare ad approfondire i temi, anche in successivi momenti dell'*iter*; del resto, è innegabile che molte istanze provenienti da tutti i Gruppi hanno trovato finora accoglimento.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) interviene incidentalmente per augurarsi che tale atteggiamento non si ripeta nel tempo, a tutela delle prerogative parlamentari.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) ritira anche l'emendamento 4.26.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/660/1/8 e 9, a condizione che il medesimo sia riformulato.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede di aggiungere anche un riferimento a due ulteriori dighe.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del Governo nonché la proposta di integrazione dell'atto di indirizzo con il riferimento a due ulteriori dighe, avanzata dal senatore Irto. Riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/660/1/8 e 9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene pertanto accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/660/2/8 e 9, che, su richiesta del proponente, viene posto successivamente in votazione e risulta respinto.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie gli ordini del giorno G/660/3/8 e 9 e G/660/4/8 e 9.

Dichiara invece di non accogliere gli ordini del giorno G/660/5/8 e 9, G/660/6/8 e 9, G/660/7/8 e 9 e G/660/8/8 e 9, che, posti distintamente in votazione, su richiesta dei rispettivi firmatari, risultano respinti.

Sono invece accolti dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/660/9/8 e 9, G/660/10/8 e 9 e G/660/11/8 e 9, quest'ultimo condizionatamente alla riformulazione in testo 2, che viene accettata dalla senatrice SIRONI (M5S) e pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO esprime poi parere contrario sugli ordini del giorno G/660/12/8 e 9 e G/660/13/8, e 9, che, posti distintamente in votazione, su richiesta dei firmatari, risultano respinti.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie quindi gli ordini del giorno G/660/14/8 e 9 (già 5.18) e G/660/15/8 e 9 (già 5.6), condizionatamente alla riformulazione di quest'ultimo in un nuovo testo.

Il senatore SIGISMONDI (Fdl) riformula l'ordine del giorno G/660/15/8 e 9 (già 5.6) in un testo 2, pubblicato in allegato, accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie poi gli ordini del giorno G/660/16/8 e 9 (già 1.44), G/660/17/8 e 9 (già 5.0.5), G/660/18/8 e 9 (già 7.7), G/660/19/8 e 9 (già 8.4), G/660/20/8 e 9 (già 4.36), G/660/21/8 e 9 (già 3.0.3), G/660/22/8 e 9 (già 1.31), condizionatamente alla riformulazione di quest'ultimo in un nuovo testo.

Il senatore SIGISMONDI (Fdl) riformula l'ordine del giorno G/660/22/8 e 9 (già 1.31) in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie infine gli ordini del giorno G/660/23/8 e 9 (già 3.49), G/660/24/8 e 9 (già 7.0.2), G/660/25/8 e 9 (già 13.3) e G/660/26/8 e 9 (già 13.4).

Concluso l'esame degli ordini del giorno, il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni bilancio e affari costituzionali, ai sensi dell'articolo 40, commi 6-bis e 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente FAZZONE comunica che la seduta già convocata oggi, martedì 30 maggio, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,45.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 660**

(al testo del decreto-legge)

G/660/1/8 e 9 (testo 2)

SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660);

premessi che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni finalizzate a semplificare le procedure volte alla realizzazione delle infrastrutture idriche e a garantire la sicurezza e la gestione degli invasi;

considerato che:

una grave emergenza siccità, con la conseguente carenza d'acqua, sta interessando l'Italia ormai da qualche anno: la siccità e, soprattutto, la carenza d'acqua e la crisi energetica sono tra i problemi più gravi dell'intera umanità, anche perché si ripropongono sempre più spesso negli anni a causa dei cambiamenti climatici in corso, e non solo;

il 2022, secondo gli esperti, si è caratterizzato per essere stato l'anno dove si è registrata una delle più gravi siccità degli ultimi secoli, mentre il 2023 ha presentato con largo anticipo un quadro molto preoccupante, come documentato dalle fotografie della secca dei fiumi e dei laghi in Italia scattate da un satellite dell'Agenzia Spaziale Europea;

valutato inoltre che:

in tale contesto emergenziale, tra le altre, appare di fondamentale importanza il completamento e l'avvio degli invasi esistenti, evitando di lasciare opere incompiute, come nel caso, emblematico, delle dighe Melito, Menta, Metramo, infrastrutture importantissime ai fini irrigui e potabili per la Calabria, nonché per lo sviluppo dell'intero territorio;

il completamento degli invasi assicurerebbe alla Calabria sia un approvvigionamento idrico da poter utilizzare in agricoltura, anche nei territori posti ad una latitudine maggiore, sia un contributo enorme all'economia, all'occupazione e alla produzione di energia elettrica;

oggi più che mai, appare necessario riprendere e rifinanziare i lavori delle dighe Melito, Menta, Metramo, cogliendo le grandi opportunità di sviluppo legate a questi grandi progetti che non possono essere abbandonati ma necessitano di essere rilanciati, anche attraverso il coinvolgimento dei comuni interessati;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stanziare adeguate risorse economiche per la predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusi rilievi ed indagini, finalizzato alla realizzazione delle dighe Melito, Menta, Metramo, al fine di garantire i fabbisogni idrici della regione Calabria.

G/660/11/8 e 9 (testo 2)

SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di « Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche » (A.S. 660),

premesso che:

il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche la promozione e realizzazione di interventi infrastrutturali per l'ottimizzazione delle risorse idriche, introducendo misure volte a garantire l'efficiente utilizzo di tali risorse;

considerato che:

massima importanza ha il raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei attraverso azioni volte a limitare l'impermeabilizzazione del suolo;

l'impermeabilizzazione del suolo inibisce parzialmente o totalmente le possibilità del suolo di esplicare le proprie funzioni naturali, tra cui l'infiltrazione delle acque con conseguente impoverimento delle falde acquifere, comportando altresì per il nostro territorio un rischio accre-

sciuto di inondazioni, di frane, e contribuendo in ultima analisi alla scarsità idrica e al riscaldamento globale;

considerato, in fine, che:

il suolo permeabile oltre a contribuire all'adattamento sostenibile ai cambiamenti climatici immagazzinando CO₂, svolge la funzione di contenere il rischio di alluvioni riducendo la portata del deflusso delle acque sul terreno, favorisce la ricarica (rifornimento) delle falde acquifere e una gestione del territorio rispettosa del ciclo naturale dell'acqua, contrasta episodi siccitosi e di scarsità di acqua per l'uomo e l'agricoltura, migliorando le condizioni di vita e del benessere degli abitanti, e contribuendo allo sviluppo della biodiversità e all'aumento dell'attrattiva del territorio;

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di preservare il suolo permeabile per il suo ruolo primario nella gestione delle acque di deflusso favorendo, per quanto possibile, l'infiltrazione locale delle acque meteoriche e a promuovere tutte le soluzioni che aumentino il drenaggio sostenibile e la permeabilità della superficie, anche attraverso specifici interventi normativi che prevedano linee guida sull'adozione di tecniche di drenaggio durevole nell'edilizia da allegare ai regolamenti di costruzione, promuovendo anche l'eventuale l'utilizzo di materiali permeabili.

G/660/15/8 e 9 (testo 2)

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660),

premesso che:

l'articolo 5 del provvedimento recante « Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica » disciplina gli interventi del Commissario riguardanti la regolazione dei volumi e delle portate degli invasi, la riduzione dei volumi riservati alla laminazione delle piene e la riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché il miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi gli interventi finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità di individuare modalità semplificate, per i concessionari e i gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in oggetto, di interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti.

G/660/22/8 e 9 (testo 2)

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;

con riferimento all'articolo 4 relativo alla Cabina di regia e ai finanziamenti previsti e all'articolo 6 relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che per gli interventi nel settore idrico oggetto di rimodulazione, l'introduzione quale parametro di premialità la presenza di opere atte all'incremento dell'infiltrazione efficace ed alla ricarica controllata dei serbatoi idrici sotterranei;

a valutare l'opportunità di prevedere che il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indichi anche la quota di risorse da destinare agli interventi finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la valutazione della naturale potenzialità dei corpi idrici sotterranei, la ricarica controllata di questi ultimi, l'uso modulato nel tempo dei volumi idrici immagazzinati e le operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

G/660/25/8 e 9 (già em. 13.3)

BIZZOTTO, MINASI, GERMANÀ, POTENTI, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,

premessi che:

l'articolo 13 del provvedimento in esame reca disposizioni concernenti un piano di comunicazione sui temi della crisi idrica, predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

il fenomeno della carenza idrica può essere contrastato e prevenuto anche attraverso l'aumento della consapevolezza e responsabilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento alle giovani generazioni, sul valore del bene acqua e quindi sul suo uso responsabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere l'adozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei giovani, anche attraverso la promozione di un piano formativo per lo svolgimento di attività didattiche sul valore della risorsa idrica per la tutela degli ecosistemi, che promuova in particolare l'adozione di stili di vita rispettosi, consapevoli e sostenibili nei confronti dell'acqua.

G/660/26/8 e 9 (già em. 13.4)

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche (A.S. 660),

premessi che:

l'articolo 13 del decreto in conversione prevede un piano di comunicazione volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale;

il suddetto piano è altresì finalizzato a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica;

è opportuno dare la possibilità a cittadini ed imprese di porre in essere azioni immediate e concrete volte al contenimento dello spreco della risorsa idrica a partire dal contesto domestico o aziendale;

sarebbe pertanto auspicabile favorire l'adozione di interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, così da contenere i consumi d'acqua quotidianamente attraverso interventi economicamente ed ambientalmente sostenibili;

considerato che:

i commi 61-64 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 hanno previsto in tale direzione un « *bonus* idrico » pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, nel primo provvedimento utile, misure di incentivazione, anche di carattere fiscale, quali a titolo esemplificativo bonus, crediti di imposta ovvero detrazioni, in favore di famiglie e imprese che effettuino spese per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, al fine di contribuire al perseguimento del risparmio di risorse idriche.

Art. 1.

1.54 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento

della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Art. 4.

4.9 (testo 2)

MINASI, GERMANÀ, POTENTI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Per gli interventi di manutenzione straordinaria ed incremento della sicurezza e della funzionalità delle dighe e delle infrastrutture idriche destinate ad uso potabile ed irriguo di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione-programmazione 2021-2027 con deliberazione CIPESS 14 febbraio 2022, n. 1, come integrata dalla deliberazione CIPESS 2 agosto 2022, n. 35, sono fissati al 30 settembre 2023 i termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero per la trasmissione della lettera d'invito, e al 31 dicembre 2023 i termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. ».

Art. 7.**7.0.1 (testo 3)**

MINASI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, POTENTI, GERMANÀ, DE CARLO, FAZZONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico in caso di circostanze eccezionali di scarsità idrica)

1. Alla luce dell'urgenza di fronteggiare le gravi conseguenze dovute a fenomeni di siccità prolungata e gli impatti in termini di scarsità idrica, le sperimentazioni sul deflusso ecologico dei corpi idrici, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022, possono essere rimodulate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4.6 della direttiva 2000/60/CE, recepito dal comma 10 dell'articolo 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

Art. 9.**9.0.1 (testo 2)**

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI, GERMANÀ, MINASI, POTENTI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, SALVITTI, BIANCOFIORE, DI GIROLAMO, SIRONI, TREVISI, SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di

cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica ai Ministeri della salute, e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'ISPRA, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle altre Amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera c e dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Art. 10.**10.8 (testo 2)**

DE CARLO, NOCCO, POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, SIGISMONDI, DE PRIAMO, ROSA, FAROLFI, TUBETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) il comma 3 è soppresso »;

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

« d-bis) dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.” »;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, dopo le parole: “con valori superiori ai valori-limite di emissione” sono inserite le seguenti: “o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione” e, al secondo periodo, dopo le parole: “non peggiori di quelle prelevate” sono inserite le seguenti: “o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione” ».

2) *alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis, paragrafo 3) dopo le parole: « procedimenti di dissalazione » sono inserite le seguenti: « , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, ».*

10.18 (testo 2)

SIGISMONDI, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, TUBETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) il comma 3 è soppresso »;

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

« d-bis) dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull’esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all’articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.” »;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

« 0a) all’articolo 101, comma 6, primo periodo, dopo le parole: “con valori superiori ai valori-limite di emissione” sono inserite le seguenti: “o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione” e, al secondo periodo, dopo le parole “non peggiori di quelle prelevate” sono inserite le seguenti: “o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione” »;

2) *alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis, paragrafo 3) dopo le parole: « procedimenti di dissalazione » sono inserite le seguenti: « , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, ».*

10.22 (testo 2)

PAROLI, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

« c) il comma 3 è soppresso »;

b) *al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

« d-bis) dopo il comma 4 inserire il seguente:

“4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, va-

riante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.» »;

c) *al comma 2:*

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, dopo le parole: “con valori superiori ai valori-limite di emissione” sono inserite le seguenti: “o nel caso di utilizzo delle stesse in impianti di desalinizzazione” e, al secondo periodo, dopo le parole “non peggiori di quelle prelevate” sono inserite le seguenti: “o in accordo con fattore di concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione” ».

2) *alla lettera b), capoverso 1.2.3-bis, paragrafo 3) dopo le parole:* « procedimenti di dissalazione » *sono inserite le seguenti:* « , in caso di mancato recupero dei residui dopo trattamento e dopo aver valutato prioritariamente forme di recupero della salamoia, ».

Art. 11.

11.0.6 (testo 2)

PAROLI, FAZZONE, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 9-bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria)

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta di autorizzazione è notificata all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorità nazionale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2 lettera a del medesimo decreto legislativo, trasmette copia della notifica ai Ministeri della salute, e al Ministero dell'Agricoltura, della so-

vrantà alimentare e delle foreste e a ogni regione e provincia autonoma interessata. L'autorità nazionale competente invia copia della notifica all'ISPRA, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione della richiesta ed esprime il proprio parere all'Autorità e alle altre Amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere dell'ISPRA, l'autorità nazionale competente adotta il provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

3. Per ogni eventuale successiva richiesta di autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo organismo, già autorizzato nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, è ammesso il riferimento a dati forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a emissioni precedenti.

4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che adottano un parere relativo ai risultati della sperimentazione da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.

5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera c e dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Plenaria**8^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente FAZZONE informa che – con riferimento agli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite – sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e il parere non ostativo condizionato della Commissione bilancio.

Comunica che i relatori hanno conseguentemente presentato gli emendamenti 4.16 (testo 2)/5^a Commissione e 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2)/5^a Commissione, pubblicati in allegato, volti a recepire le condizioni della Commissione bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.16 (testo 2)/5^a Commissione e 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2)/5^a Commissione, nonché sulla proposta di coordinamento Coord. 1.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 4.16 (testo 2)/5^a Commissione e 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2)/5^a Commissione.

Il presidente FAZZONE comunica che verrà dunque posta in votazione la proposta di coordinamento Coord. 1, per le parti non modificate dagli emendamenti approvati.

La proposta di coordinamento Coord. 1 risulta approvata.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il presidente FAZZONE pone in votazione il mandato ai relatori a riferire fa-

vorevolmente all'Aula sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 660

(al testo del decreto-legge)

Art. 4.**4.16 (testo 2)/5^a Commissione**

I RELATORI

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento investimento 3.3 della M2C4 del PNRR 'Rinaturazione dell'area del Po, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.” »;

2) sopprimere le parole da: « Conseguentemente » alle parole: « cambiamenti climatici ».

Art. 9.**9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2)/5^a Commissione**

I RELATORI

All'emendamento, al comma 7, sostituire le parole: « non derivano nuovi e maggiori oneri » con le seguenti: « non devono derivare nuovi e maggiori oneri ».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 30 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

Orario: dalle ore 11 alle ore 13,30

AUDIZIONI DI VITO GRASSI, VICE PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA; DELLA PROFESSORESSA ROBERTA CALVANO (ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITÀ DI ROMA UNITELMA SAPIENZA); DEL PROFESSOR UGO DE SIERVO (PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE); DELL'AVVOCATO ANNA FALCONE; DEL PROFESSOR SANDRO STAIANO (ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI); DEL PROFESSOR MASSIMO VILLONE (PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI E PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE) E DI ANNA LISA MANDORINO, SEGRETARIA GENERALE DI CITTADINANZA ATTIVA APS, INTERVENUTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

Plenaria**70^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, ricorda di aver presentato il disegno di legge n. 575, a sua firma, in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Solo se si effettuano investimenti infrastrutturali, per la creazione di distretti industriali, i benefici si protraggono anche quando gli incentivi terminano ed è possibile fare in modo che le aziende non spostino il loro insediamento produttivo. Chiede pertanto di integrare la proposta di parere con alcune condizioni che vadano nel senso indicato.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), pur ritenendo meritevoli di riflessione le considerazioni del senatore Cataldi, fa presente che la questione dovrebbe essere sottoposta alla Commissione di merito. Pertanto, conferma lo schema di parere proposto.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 9^a sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 25 e

del 30 maggio, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 571**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

si rappresenta la necessità che, in sede di esercizio della delega, i decreti legislativi che intervengano nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, si limitino a determinare i principi fondamentali, lasciando alla potestà legislativa regionale la disciplina della normativa di dettaglio.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

*Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calde-
roli.*

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,05

AUDIZIONI DEL PROFESSOR GAETANO AZZARITI (ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO UNIVERSITÀ DI ROMA « LA SAPIENZA »); DEL PROFESSOR ANDREA GIOVANARDI (ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO PRESSO UNIVERSITÀ DI TRENTO); DELLA PROFESSORESSA ESTHER HAPPACHER (ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO PRESSO UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK); DEL PROFESSOR GIANFRANCO POSTAL (DOCENTE A CONTRATTO PRESSO UNIVERSITÀ DI UDINE, GIÀ MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI E DIRIGENTE GENERALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO) E DEL PROFESSOR MASSIMO LUCIANI (ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO UNIVERSITÀ DI ROMA « LA SAPIENZA »), INTERVENUTI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 615 E CONNESSI (ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 30 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

AUDIZIONI DEL PROFESSOR ROBERTO BARTOLI, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE, E DEL PROFESSOR RINO SICA, ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI SALERNO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 693, 364 E 645 (DANNEGGIAMENTO BENI CULTURALI E ARTISTICI)

AUDIZIONI DEL PROFESSORE GIOVANNI GUZZETTA, ORDINARIO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA, E DEL PROFESSORE GIOVANNI VERDE, EMERITO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E GIÀ VICE PRESIDENTE DEL CSM, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 154 (ELEZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA)

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. – Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. – Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 693 e 364, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 645 e rinvio)

La relatrice BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge n. 645, che similmente agli atti Senato nn. 693 e 364, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione, apporta modifiche alla legislazione vigente volte a rafforzare le misure di contrasto agli atti di vandalismo e di danneggiamento volontario dei beni culturali.

L'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, al comma 1, modifica il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città).

L'articolo 9 del decreto-legge n. 14, rubricato « misure a tutela del decoro di particolari luoghi », punisce, al comma 1, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 300, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, la disposizione prevede che al trasgressore venga ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il disegno di legge estende l'ambito di applicazione della disposizione ricomprendendo tra le condotte sanzionate anche il compimento di atti diretti a distruggere, deteriorare e rendere in tutto o in parte non solo le infrastrutture, ma anche i beni culturali (articolo 10 del Codice dei beni culturali) e le altre « cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela » ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei beni culturali (fra queste, l'articolo 11 ricomprende gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici; gli studi d'artista; le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente; le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico). Il provvedimento in esame, poi, aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 14 del 2017, con il quale si prevede che nei confronti della persona che ha riportato una o più denunce o sia stata condannata anche con sentenza non definitiva per fatti di vandalismo o danneggiamento volontario di bene mobile o immobile sottoposto a tutela od oggetto di specifiche disposizioni di tutela o sede di aree museali, culturali o espositive, è fatto espli-

cito divieto, per un periodo da sei mesi a un anno, di avvicinarsi a una distanza inferiore ai dieci metri agli edifici sottoposti a tutela ai sensi dei già ricordati articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali. La trasgressione del divieto comporta l'irrogazione da parte dell'autorità che ha rilevato l'inosservanza della sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 1.000, con pagamento immediato. Nel caso in cui il pagamento avvenga entro il settimo giorno decorrente dalla notifica della sanzione presso la residenza o il domicilio della persona, la sanzione è aumentata del 20 per cento.

Il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge, modifica, invece, il secondo comma dell'articolo 635 del codice penale. Quest'ultima disposizione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili: edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati; opere destinate all'irrigazione; piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Il disegno di legge inserisce tra le condotte sanzionate ai sensi del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale anche il « deturpamento o l'imbrattamento » dei beni sopra elencati. Tra i beni oggetto di danneggiamento o deturpamento vengono inoltre inclusi gli « edifici sottoposti a tutela come beni culturali o beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ».

Propone pertanto di congiungere il disegno di legge illustrato con i disegni di legge AS 364, d'iniziativa del senatore Borghi, e 693, d'iniziativa del Governo, di cui la Commissione ha già avviato l'esame. Al riguardo, propone di svolgere la discussione generale congiunta al fine di individuare l'orientamento della Commissione circa il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge ed al termine della stessa, eventualmente disgiungere l'esame dei disegni di legge che recano modifiche al codice penale.

La Commissione conviene.

Il presidente dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene che anche in questo caso sia stato molto utile svolgere alcune audizioni informali di esperti in quanto esse hanno consentito di chiarire il quadro normativo, l'applicazione giurisprudenziale, la sistematica della tutela civile, amministrativa e penale rispetto ad atti che danneggiano beni culturali o comuni. Al riguardo dichiara di condividere in modo particolare i contenuti del disegno di legge n. 693 di iniziativa del Governo, che a suo parere consente di assicurare una risposta dello Stato nei confronti di comportamenti

gravi sempre più frequenti di imbrattamento, attraverso la previsione di sanzioni amministrative che hanno anche una funzione risarcitoria, senza aggravare le sanzioni penali esistenti o introdurre nuovi reati. Anche alla luce delle audizioni svolte, peraltro, il comma 7 del disegno di legge governativo sembra poter risolvere coerentemente anche il problema, paventato da alcuni, del *ne bis in idem*. Ritiene pertanto che si possa procedere sul disegno di legge governativo privilegiando le sanzioni amministrative.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che i disegni di legge nn. 354 e 645 hanno parti parzialmente sovrapponibili mentre il disegno di legge n. 693 di iniziativa governativa riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative in relazione all'imbrattamento e al danneggiamento di beni culturali. Tuttavia, il disegno di legge illustrato dal Presidente nella seduta odierna, riguarda anche il tema, ancora diverso, dell'accessibilità alle infrastrutture e quello relativo alla loro sicurezza. Potrebbe pertanto, all'esito della discussione generale congiunta, ben prefigurarsi una disgiunzione di tutti i disegni di legge per procedere anzitutto con quello d'iniziativa del Governo.

Il senatore BERRINO (*FdI*), a nome del suo Gruppo esprime un avviso favorevole a procedere anzitutto sul disegno di legge governativo, valutando alla fine della discussione generale la disgiunzione degli altri disegni di legge.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) ritiene necessario, al fine di assicurare coerenza alla discussione procedere nel senso indicato dal presidente e svolgere una discussione generale congiunta e decidere alla fine di questa fase procedurale quale sia l'opzione migliore per il prosieguo dei lavori lasciando al momento impregiudicata la questione della disgiunzione dei disegni di legge.

Il vice ministro SISTO auspica che la Commissione proceda anzitutto con il disegno di legge governativo decidendo altresì, nella sua autonomia, come procedere sugli altri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. – Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 298 e rinvio)

Il relatore RAPANI (*FdI*) illustra disegno di legge n. 298, recante modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti. Esso si compone di un solo articolo, che modifica il testo del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 che, com'è noto, ha introdotto una riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

Nel dettaglio, il comma 1 è diretto ad eliminare la soppressione dei tribunali della circoscrizione del distretto del Tribunale di «L'Aquila». La riforma della geografia giudiziaria introdotta dal decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva infatti previsto, nella corte d'appello di L'Aquila, il mantenimento dei soli tribunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, con la conseguente soppressione, e ricomprensione nel circondario del tribunale di L'Aquila, dei tribunali di Avezzano e di Sulmona; analogamente, era prevista la soppressione, e ricomprensione nel circondario del tribunale di Chieti, dei tribunali di Lanciano e di Vasto. Inoltre era stata prevista anche la soppressione di tutte le sezioni distaccate di tribunale, nello specifico quelle di Ortona e Ateessa.

Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 aveva disposto, solo per le circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, in relazione all'emergenza causata dal terremoto del 2009, il differimento della soppressione. La disposizione è stata ripetutamente modificata e prorogata, da ultimo con il decreto cosiddetto milleproroghe.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, ponendo a carico del bilancio dello Stato i maggiori oneri derivanti, dovuti alle spese di gestione e manutenzione degli immobili, nonché alle spese per la retribuzione del personale di custodia e di vigilanza.

Il disegno di legge parte da un'impostazione parzialmente diversa rispetto a quelli già all'esame della Commissione, d'iniziativa regionale, che prevedono l'introduzione di una specifica disciplina per la riattivazione dei tribunali soppressi su richiesta delle regioni interessate, con oneri a carico della regione richiedente per il mantenimento delle strutture.

Tuttavia il contenuto del disegno di legge n. 298 è certamente connesso, negli obiettivi, a quelli in materia di geografia giudiziaria il cui esame è iniziato nella seduta del 12 aprile scorso, in particolare per quanto riguarda l'AS 188, d'iniziativa della Regione Abruzzo. Per queste

ragioni propone la congiunzione dell'esame ai disegni di legge 188, 360, 477, 652 e 659, al fine della redazione di un testo unificato.

Il PRESIDENTE fa presente che alla luce di quanto illustrato dal senatore Rapàni, anche il disegno di legge n. 298 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Al riguardo fa presente che, il senatore Rapani aveva preannunciato in Ufficio di Presidenza l'intenzione di redigere un testo unificato che potrebbe costituire la base per il prosieguo dei lavori della Commissione. Al termine della discussione generale congiunta, il relatore Rapani potrebbe pertanto presentare la sua proposta di testo unificato previo approfondimento in sede di Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in considerazione della rimessione in sede referente del disegno di legge in titolo, propone di acquisire le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato per la programmazione dei lavori è convocato al termine della seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 30 maggio 2023

Plenaria

56^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(227) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Misure per il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che si propone di potenziare i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale, incentrata sulla figura del medico di assistenza primaria, ovvero il medico di famiglia, organizzato in una Rete territoriale di « Salute globale » che opera attraverso le Case di comunità.

L'intervento si inserisce nell'ambito della Riforma 1 della Componente M6C1-1 « Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale » del PNRR, relativa alla definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, volta a definire modelli e *standard* relativi all'assistenza territoriale, riforma che è già stata definita e strutturata con il decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.

La Componente M6C1 del PNRR prevede, infatti, una serie di investimenti, tra cui l'Investimento 1.1: Case della comunità e presa in carico della persona, che prevede l'avvio di almeno 1.350 Case della comunità, e l'investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina, che consiste nell'adozione su larga scala di soluzioni di telemedicina e assistenza domiciliare, nel sostegno all'innovazione in campo sanitario.

Il disegno di legge è motivato anche dalla volontà di porre rimedio alle criticità emerse durante l'emergenza epidemiologica da Covid, sia sul versante organizzativo-strutturale che in termini di un importante investimento nel capitale umano e nella formazione, prevedendo adeguate regole di *governance* e misure di recupero in attrattività della professione medica di assistenza primaria, per un riequilibrio quantitativo e qualitativo del rapporto tra medici e assistiti, sancendo i contenuti qualificanti il nuovo ruolo e riorientando la convenzione per l'applicazione di modelli organizzativi, gestionali e formativi di promozione della salute, della prevenzione, della continuità dell'assistenza e cura, agendo in potenziamento dell'interazione tra territorio e presidio ospedaliero e considerando l'innovazione tecnologica digitale come motore di un effettivo miglioramento.

Il provvedimento si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 istituisce la Rete di medicina territoriale « Salute Globale » (*One Health*), composta dai medici del ruolo unico di assistenza primaria e integrata con la partecipazione dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali interni e delle farmacie convenzionate, nonché con il Dipartimento di prevenzione per gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, correlati ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico, e con il Dipartimento di salute mentale per i programmi di *screening* nell'età evolutiva.

La Rete è organizzata a livello distrettuale tramite forme organizzative monoprofessionali, denominate « aggregazioni funzionali territoriali » (AFT), nonché tramite le Case della Comunità. La Rete garantisce l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata, per tutti i giorni della settimana e per tutti gli assistiti dei medici, singoli, associati o aggregati. A tal fine, l'assistenza primaria e pediatrica è assicurata dalle ore 8 alle ore 20, dal lunedì al venerdì, mentre fino alle 24 è assicurata la continuità assistenziale del medico ad attività oraria (guardia medica). Dalle 24 alle 8 e negli altri giorni, l'assistenza primaria e di continuità è assicurata dalle regioni, sempre presso le Case della comunità.

La Rete è, inoltre, integrata con la centrale operativa del Numero Europeo Armonizzato, istituito in base alla decisione 2007/116/CE, come modificata dalla decisione 2009/884/CE, per le cure mediche non urgenti, anche in telemedicina, al fine di ridurre gli accessi ai pronto soccorso e potenziare la gestione domiciliare. I medici operano nell'assetto organizzativo definito dalla regione e aderiscono all'Ecosistema dei dati sanitari (Eds) basato sul sistema del fascicolo sanitario elettronico (FSE).

L'articolo 2, ai fini dell'implementazione della Rete « Salute globale », prevede modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilendo che le regioni organizzino, nell'ambito del distretto sanitario, le Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) monoprofessionali e le Unità complesse di cure primarie (UCCP) multiprofessionali, attraverso personale convenzionato con il SSN. Per quanto non disciplinato dalla legge il rapporto contrattuale è regolato dagli accordi collettivi nazionali per i quali sono stabiliti una serie di principi direttivi.

Si stabilisce che l'attività ambulatoriale del medico presso il proprio studio non può essere inferiore a cinque ore al giorno per cinque giorni alla settimana e che le 38 ore settimanali sono completate con le visite domiciliari e le attività distrettuali. Ciascun medico non può avere più di 1.500 assistiti, con un numero ottimale di 1.000 assistiti per medico.

Sono poi stabilite disposizioni di accesso alla professione dell'assistenza primaria e in merito alla convenzione triennale che regola i rapporti con il SSN. Si interviene per ridefinire la struttura del compenso spettante al medico del ruolo unico di assistenza primaria, al fine di valorizzare il merito.

L'articolo 3 reca una serie di misure volte a sopperire alla carenza congiunturale di medici convenzionati, in cui si consente alle regioni di trattenere in servizio i medici di famiglia, pediatri e specialisti ambulatoriali, per il periodo di attuazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e fino ai 73 anni di età. Possono inoltre esercitare l'assistenza primaria i laureati in medicina, abilitati, che abbiano svolto 3.200 ore nell'ambito delle strutture Covid. Per gli iscritti alla specializzazione di medicina generale, sono previste forme di tutoraggio e formazione presso le strutture sanitarie.

Per il periodo di attuazione del PNRR, e comunque sino al 31 dicembre 2026, gli enti locali provvedono a fornire in comodato d'uso ai medici neoincaricati, per la durata dell'incarico, un luogo idoneo all'esercizio delle funzioni, dotato di spazi, arredi, attrezzature, di sala d'attesa, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di comunicazione con gli assistiti, di strumenti informatici idonei e necessari per l'esercizio dell'attività di assistenza primaria.

Quanto ai pediatri, per il periodo di attuazione del PNRR e comunque sino al 31 dicembre 2026 i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, potranno assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

A decorrere dall'anno 2024 l'importo delle borse di studio per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale è pari a 1.200 euro mensili.

L'articolo 4 contiene disposizioni di garanzia, coordinamento e adeguamento normativo, mentre l'articolo 5 individua le modalità di finanziamento del potenziamento della medicina territoriale.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla necessità del rispetto delle competenze regionali in materia sanitaria, considerata la portata complessiva della riforma.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) rassicura sul rispetto delle competenze regionali, richiamando anche il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice sul provvedimento in 10^a Commissione, conferma che il disegno di legge si propone di potenziare la medicina territoriale, fondata sui medici di assistenza primaria, sui pediatri e i medici specialisti, in accordo con le regioni, per un'unica Sanità, detta appunto *One Health*, coordinata a livello nazionale.

Comunica inoltre che, presso la Commissione di merito si svolgeranno audizioni e che il provvedimento sarà probabilmente abbinato ad altri disegni di legge.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) concorda sulla qualificazione del provvedimento come legge quadro che, per le materie di competenza concorrente, stabilisce i principi fondamentali che saranno poi concretamente attuati dalle regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (n. COM (2022) 542 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) propone una serie di modifiche allo schema di risoluzione presentato dalla relatrice, senatrice Bevilacqua, che evidenziano la necessità di consentire interventi diversificati a seconda delle particolarità delle diverse zone interessate dai fenomeni di inquinamento.

In particolare, al quarto capoverso propone di sopprimere le parole iniziali « il controllo del », riferendosi quindi direttamente all'inquinamento atmosferico. Inoltre, propone di sostituire l'affermazione secondo cui il problema affrontato dalla proposta non può essere affrontato in modo adeguato dagli Stati membri singolarmente, con l'affermazione secondo cui può essere affrontato in modo adeguato « attraverso il giusto bilanciamento tra le misure prese dai singoli Stati membri e un'azione coordinata a livello di Unione europea ».

Al settimo capoverso, relativo al principio di sussidiarietà, dopo le parole « e pertanto è necessaria un'azione coordinata a livello europeo », propone di aggiungere « che lasci tuttavia un certo grado di flessibilità agli Stati membri per consentire di tenere in considerazione le singole specificità ».

Al nono capoverso, relativo alla proroga prevista all'articolo 18, relativa al rispetto dei valori limite fissati, per la quale si suggerisce che non sia fissata in 5 anni, ma che sia modulabile in modo realistico, pro-

pone di aggiungere anche il riferimento « in particolare laddove risulti necessario realizzare interventi strutturali importanti ».

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ritiene che i temi posti dalla senatrice Murelli, di natura politica, meritino un supplemento di riflessione, poiché andrebbero a modificare in punti importanti la risoluzione proposta dalla senatrice Bevilacqua.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, ritiene opportuno approfondire adeguatamente i punti sollevati.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si sofferma sul punto relativo alla flessibilità richiesta agli Stati membri.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA osserva come la diversità delle situazioni di fatto in cui versano le aree interessate dalla disciplina europea in esame possa meritare una richiesta di maggiore flessibilità per gli Stati membri maggiormente interessati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, illustra una nuova versione dello schema di parere, pubblicato in allegato, in cui, oltre ad essere soppresso il primo capoverso del dispositivo, è aggiunta l'integrazione relativa alla proposta di Raccomandazioni specifiche per Paese, che è stata pubblicata dalla Commissione europea il 24 maggio scorso, unitamente al *Country Report* pubblicato nella medesima data.

In particolare, in tali documenti, si indica all'Italia di adottare, nel 2023 e 2024, misure volte a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul lavoro, pur mantenendo la neutralità di bilancio, e si fa riferimento alla dinamica della produttività e alle politiche attive del lavoro.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (n. 45)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*), relatore, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, pubblicato in allegato.

In particolare, osserva che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella procedura di infrazione, aperta nei confronti dell'Italia, in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento, e propone pertanto la formulazione di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, contenente una serie di misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

considerato che il capo I dispone la riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, con l'istituzione dell'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro;

considerato, in particolare, che gli articoli 2 e 12 prevedono, al momento della presentazione della domanda per l'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

ricordato, al riguardo, che il requisito della residenza è considerato anche nell'ambito della procedura di infrazione n. 2022/4024, avviata con la lettera di messa in mora del 15 febbraio 2023, in cui si afferma che, a norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il reddito di cittadinanza dovrebbero essere accessibili ai cittadini dell'UE, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato, fatta salva la residenza legale in Italia da almeno tre mesi. Inoltre, secondo la Commissione europea, il requisito della residenza potrebbe ostacolare la libera circolazione nell'UE degli italiani che, se lasciassero l'Italia per motivi di lavoro, non avrebbero diritto al reddito minimo al loro rientro in Italia;

considerato, inoltre, che:

– il capo II (articoli da 14 a 18) reca interventi per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;

– il capo III (articoli 19-38) reca ulteriori interventi in materia di politiche sociali e di lavoro, tra cui in particolare, l'articolo 19 che prevede un incremento della dotazione del Fondo nuove competenze, mediante l'impiego di risorse relative al periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;

– l'articolo 24 modifica la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, con riguardo alle cosiddette causali per l'ammissione a contratti superiori a dodici mesi (fino a ventiquattro mesi). Al riguardo si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza di una delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi;

– l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività di liquidazione della compagnia aerea Alitalia, con i connessi risvolti occupazionali, prevedendo che, nel completamento dell'attività liquidatoria, i proventi siano prioritariamente destinati al soddisfacimento dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;

– l'articolo 38 reca disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua straniera, modificando a tal fine la legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). In particolare, si prevedono modifiche sia di natura procedurale sia di natura sanzionatoria a carico degli atenei statali inadempienti rispetto all'obbligo di ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua. Tali modifiche legislative vengono introdotte a seguito dello stato di avanzamento della procedura di infrazione n. 2021/4055 allo stadio del parere motivato ex articolo 258 del TFUE, emesso il 26 gennaio 2023;

ricordato che la direttiva (UE) 2022/2041, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, entrata in vigore nel novembre 2022, dovrà essere recepita entro il 15 novembre 2024;

tenuto conto del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017, che al punto 4 proclama che « ogni persona ha diritto [...] a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione » e al punto 14 che « chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro », nonché della connessa raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) e delle indicazioni sul lavoro contenute nella raccomandazione specifica per l'Italia 2023 (COM(2023) 612) e nella relazione 2023 relativa all'Italia (SWD(2023) 612);

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al limite temporale, stabilito all'articolo 3, di un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabile previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi, si valuti l'opportunità di chiarire se esistano limiti al numero di rinnovi possibili;

in riferimento all'articolo 11, che istituisce l'Osservatorio sulle povertà e reca disposizioni in merito al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione sull'efficacia dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, si valuti l'opportunità di prevedere la presentazione di una relazione alle Camere sui risultati ottenuti dall'applica-

zione dei due strumenti, anche con riferimento ai requisiti di accesso e all'impianto sanzionatorio previsto in caso di fruizione illegittima, e in termini di numero dei beneficiari e di congruità dell'entità del beneficio;

a tale riguardo, e in vista dell'attuazione alla direttiva (UE) 2022/2041 sul salario minimo, si valuti l'opportunità di affrontare anche il tema del contrasto al fenomeno della contrattazione collettiva cosiddetta pirata, per assicurare ai lavoratori un salario superiore al 60 per cento del salario lordo mediano o del 50 per cento del salario lordo medio, come indicato nella direttiva;

in riferimento alla raccomandazione specifica per l'Italia relativa al 2023, si evidenzia che questa indica all'Italia di adottare, nel 2023 e 2024, misure volte a ridurre ulteriormente il cuneo fiscale sul lavoro, che rimane elevato a tutti i livelli di reddito rispetto ad altri Stati membri dell'UE. Tale riduzione dovrebbe essere attuata mantenendo la neutralità di bilancio con il ricorso ad altre fonti di copertura meno penalizzanti per la crescita, come i beni immobili, l'IVA e l'autorizzazione per l'uso di beni demaniali costieri. La dinamica della produttività del lavoro resta una questione primaria, ma si prevede un suo graduale miglioramento, grazie all'attuazione delle riforme e degli investimenti contenuti nel PNRR. Permangono inoltre problemi strutturali nel mercato del lavoro, sebbene questo abbia dimostrato resilienza durante la crisi pandemica anche grazie al sostegno delle politiche pubbliche. Al riguardo, le riforme e gli investimenti del PNRR sono destinati a migliorare le politiche attive del mercato del lavoro, a contrastare il lavoro non dichiarato e a promuovere l'inclusione sociale delle persone vulnerabili.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 45**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante le disposizioni necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*, in forza della delega legislativa prevista dall'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);

tenuto conto della procedura di infrazione n. 2022/2122, attualmente allo stadio della messa in mora, aperta nei confronti dell'Italia, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, per non aver provveduto – entro la data del 7 giugno 2022 – all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici (articolo 12 del regolamento), nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento (in base all'articolo 18);

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2021/784 e a rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nella citata procedura di infrazione in relazione all'individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici e a predisporre le norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 30 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

81^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(660) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche

(Parere alle Commissioni 8^a e 9^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in

riferimento all'articolo 4, occorre valutare gli effetti onerosi che potrebbero scaturire dall'emendamento 4.16 (testo 2), in quanto l'approvazione del Progetto di fattibilità Tecnica economica comporta dichiarazione di pubblica utilità, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e produce la revoca delle concessioni demaniali.

Riguardo la proposta 4.28 (testo 2), fa presente che occorre avere conferma della congruità della clausola di invarianza in esso contenuta.

In relazione all'articolo 5, rileva che occorre valutare i possibili ulteriori oneri a carico della finanza pubblica che potrebbero derivare dagli emendamenti identici 5.11 (testo 3), 5.13 (testo 3), 5.14 (testo 3), 5.15 (testo 2) e 5.20 (già emendamento 4.20 (testo 2)).

Riguardo l'articolo 9 segnala che occorre valutare l'emendamento 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2) circa i possibili profili finanziari e la necessità di modificare la clausola di invarianza in una formulazione *standard*).

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO in ordine alla proposta 4.16 (testo 2), rileva che il parere del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 5, di un nuovo comma *5-bis* recante la previsione che, al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi nell'area idrografica per il fiume Po, anche con riferimento all'investimento 3.3 della missione M2C4 del PNRR, sia data facoltà di uso del prezzario AIPo, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi. In ordine agli emendamenti segnalati con riferimento agli articoli 4 e 5, non vi sono osservazioni da parte del Governo. In relazione invece alla proposta 9.0.1 (testo 2) (identico all'11.0.6 (testo 2)) il parere del Governo è non ostativo condizionatamente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della prevista clausola di invarianza finanziaria. Il parere del Governo è non ostativo sui restanti emendamenti.

La relatrice NOCCO (*FdI*) propone quindi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo l'espressione di un seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.16 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera *b*) con la seguente: “*b*) dopo il comma 5 aggiungere il seguente: ‘5-bis. Al fine di promuovere migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, con particolare ma non esclusivo riferimento all'intervento investimento 3.3 della M2C4 del PNRR ‘Rinaturazione dell'area del Po’, del quale l'Agenzia è soggetto attuatore, è data facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi.’”.

Il parere non ostativo sugli identici emendamenti 9.0.1 (testo 2) e 11.0.6 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 7, della parola: “derivano” con le seguenti: “devono derivare”.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. ».

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(108-376-B) Alfieri ed altri – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghese, il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stata introdotta una nuova disposizione, l'attuale articolo 12, recante ai commi 1 e 2 una disciplina transitoria operante nelle more dell'adozione di una normativa sul telelavoro in attuazione dell'Accordo e del Protocollo oggetto di ratifica, mentre il comma 3, che esclude la Svizzera dall'elenco degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, trova applicazione solo per i periodi di imposta successivi al previsto decreto di attuazione.

Per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di avere conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi al provvedimento in titolo, risulta opportuno acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata all'unanimità.

(282) CROATTI e altri. – Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione il parere non ostativo, che risulta approvato dalla Commissione.

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di chiarimento alle osservazioni formulate, che sono rese disponibili alla Commissione.

Il relatore LIRIS (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(444) ROSA e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi formulati sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 30 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
48^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà conto dell'esito dell'Ufficio di Presidenza testé svolto, in merito all'iter del disegno di legge in titolo. Dopo le relazioni

illustrative previste per la seduta odierna, la Commissione avvierà dal 6 giugno un ciclo di audizioni che potranno concludersi nella settimana 19 giugno 25 giugno, con l'obiettivo di concludere l'*iter* in Senato prima della pausa estiva. In base al rilievo della proposta governativa, motiva la scelta di designare due relatori.

Comunica inoltre di aver ricevuto l'indicazione che per l'esame del disegno di legge sarà incaricato in sostituzione permanente del senatore Lotito, il senatore Damiani.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) riferisce il contenuto degli articoli da 1 a 11 del disegno di legge, sottolineandone in premessa il rilievo e l'importanza da un punto di vista tecnico, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che ampliano le opportunità di finanziamento da parte delle piccole e medie imprese. Si sofferma, inoltre, sulle disposizioni relative all'educazione finanziaria, già oggetto di esame presso la Commissione istruzioni del Senato che sono confluite nella proposta del Governo con specifico riferimento alla possibilità di inserire l'educazione finanziaria tra le materie ricadenti nella educazione civica.

Riferisce alla Commissione il senatore ORSOMARSO (*FdI*) sui restanti articoli del disegno di legge, facendo presente che la proposta del Governo riguarda ambiti differenziati di intervento unificati dall'obiettivo di facilitare l'accesso al mercato finanziario, snellire e ammodernare i controlli e intervenire in materia di educazione finanziaria.

Apprezza inoltre l'orientamento della presidenza di consentire un'ampia valutazione istruttoria e una discussione tale da far emergere, in un confronto aperto con l'opposizione, le proposte emendative.

Interviene nuovamente il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) il quale suggerisce di acquisire la documentazione delle audizioni già svolte dalla 7a Commissione in materia di educazione finanziaria.

Il PRESIDENTE ritiene valida tale proposta e assicura l'acquisizione dei documenti in parola.

Il senatore CROATTI (*M5S*) chiede alla presidenza un ulteriore termine per segnalare altri soggetti da audire.

Il presidente GARAVAGLIA ritiene che i gruppi possono integrare l'elenco delle audizioni già individuate entro la prossima settimana. Avverte infine che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno sarà definito dopo la conclusione del ciclo di audizioni e la chiusura della discussione generale, in modo da assicurare l'approfondimento che il provvedimento merita.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9^a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il senatore TURCO (*M5S*) illustra la proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, esponendo le motivazioni di tale orientamento con particolare riferimento alle misure in materia di reddito di cittadinanza e a quelle contenute negli articoli 23 e 39. A suo parere, il decreto-legge, senza intervenire con efficacia a sostegno dei ceti meno abbienti, crea a sua volta disegualianza e disparità di trattamento.

Il presidente GARAVAGLIA interviene incidentalmente nel merito, ritenendo che i veri temi del mercato del lavoro sono l'incremento della produttività e dell'occupabilità.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), attenendosi ai profili di competenza della Commissione, sottolinea che il taglio del cuneo fiscale – misura in parte condivisibile – è solo temporaneo e che la copertura degli oneri finanziari derivante da tale riduzione del prelievo veniva da un ricorso al debito, che non ha effetti sul deficit esclusivamente in esito alla riclassificazione a bilancio dei crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Rimarca inoltre che il Governo ha scelto di non immettere nuove risorse nel settore sanitario, nonostante il ricorso al nuovo debito pubblico.

Non essendoci richiesta di intervento, il relatore ORSOMARSO (*FdI*) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole, sottolineando che la temporaneità della riduzione del cuneo fiscale è ampiamente temperata dalle prospettive di revisione strutturale del sistema tributario derivanti dal disegno di legge di delega fiscale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta appro-

vata. Risulta quindi preclusa la votazione della proposta di parere avanzata dal senatore Turco ed altri.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 31 maggio, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E BARBARA FLORIDIA
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685**

La 6^a Commissione Finanze e Tesoro,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge « *Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro* » (Atto Senato 685),

premessi che:

l'Italia è stato l'ultimo Paese a dotarsi, a seguito delle sollecitazioni e delle indicazioni dell'Unione europea, di un sistema nazionale di contrasto al rischio di povertà ed esclusione sociale volto a garantire a tutti un'esistenza libera e dignitosa. Una misura contro la povertà deve assicurare a chiunque cada in povertà il diritto ad una vita dignitosa, indipendentemente dalle caratteristiche demografiche e dal profilo professionale e fino a quando persiste la condizione di bisogno;

il provvedimento in esame, seguendo la linea già tracciata con la legge di bilancio 2023, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza, e la sua sostituzione, da un lato, con l'assegno di inclusione in favore dei nuclei familiari in cui vi sia almeno un soggetto minorenni o avente almeno sessanta anni di età o disabile e, dall'altro, mediante l'introduzione di strumenti di attivazione al lavoro per i cosiddetti occupabili. Ne consegue che nuclei familiari che potrebbero avere un reddito familiare addirittura al di sotto dei 6.000 euro annui o un ISEE ben inferiore ai 9.360 euro sono esclusi per la mancanza di soggetti al loro interno ritenuti « meritevoli » di soccorso, anche qualora nessun membro in famiglia sia in grado di lavorare;

tale approccio, foriero di iniquità e sperequazioni, si pone in contrasto con quanto accade in ogni altro Paese europeo, dove la misura di reddito minimo è un diritto di tutti i poveri in quanto tali e non solo di alcuni sottogruppi e, inoltre, a nessun disoccupato è precluso l'accesso a tale forma di sostegno economico solo perché considerato occupabile;

come evidenziato dal *Report* trimestrale ISTAT riferito al periodo gennaio-febbraio 2023, dei 1,55 milioni degli attuali beneficiari del reddito di cittadinanza che risiedono nelle regioni del Sud e nelle Isole, 518 mila sono *under 18* (il 24 per cento), ci sono in media 2,1 componenti per nucleo familiare, l'età media è quasi 38 anni. Applicando i nuovi requisiti di accesso, si stima che perderanno il beneficio circa 400 mila nuclei familiari (il 39 per cento di quelli attuali), pari a 615 mila persone, ossia 1 su 4;

l'assegno di inclusione, se da un lato dimezza le annualità di residenza in Italia, che passano da 10 a 5 anni per i cittadini stranieri e in generale per tutte le persone richiedenti, dall'altro comprime la platea limitandola ai soli nuclei con disabili, minorenni e ultrasessantenni;

un'ampia platea di persone, a breve, rimarrà priva di protezione sociale, con il rischio concreto che diventi ancor più esclusa e vittima potenziale di sfruttamento o di comportamenti devianti;

rilevato che:

le misure contenute nel provvedimento sono state valutate negativamente dai sindacati, che già prima dell'approvazione in Consiglio dei Ministri avevano lamentato di non essere stati coinvolti nel processo decisionale e di non aver avuto la possibilità, se non a poche ore dall'approvazione, di proporre modifiche;

come rilevato anche dalla CGIL nel corso delle audizioni in 10^a Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), il provvedimento « non risponde alle esigenze che il mondo del lavoro ha espresso in questi mesi », peggiorando le condizioni economiche delle fasce più deboli;

per quanto riguarda le parti di competenza di questa Commissione, si evidenziano l'articolo 23 e il Capo IV, che reca « *Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale* »;

in particolare, l'articolo 23, al comma 1, intervenendo sull'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, modifica la disciplina delle sanzioni penali o amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro, nonché da parte dei committenti dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa rientranti nella cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La modifica concerne l'ammontare edittale delle sanzioni amministrative previste in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, che cessa di essere compreso fra 10.000 e 50.000 euro per collocarsi fra una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il comma 2 impone che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 gli estremi della violazione siano notificati, in deroga all'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione;

l'articolo 39, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, aumenta la percentuale di esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati portandola dal 2 al 6 per cento, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro, e dal 3 al 7 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Per gli altri periodi di paga ricadenti nel 2023, la misura di tale esonero è pari per i suddetti redditi, rispettivamente, al 2 e al 3 per cento;

l'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclu-

sione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;

considerato che:

con riferimento all'articolo 23, preme segnalare che il dossier del Servizio Bilancio ha definito non « plausibile e certamente non prudentiale l'asserzione conclusiva della RT in ordine all'assenza di effetti negativi in termini di minori entrate ». La Nota, infatti, evidenzia che la valutazione della Relazione tecnica in merito alla « presunta difficoltà di acquisire in concreto somme molto consistenti per sanzioni (quali sarebbero quelle attualmente previste) in periodi di crisi economica appare discutibile, sia per la qualificazione dell'entità delle sanzioni finora previste e dell'attuale situazione economica, sia per la natura indiretta di un tale tipo di effetti, sia perché, comunque, in assenza - per definizione - di pagamenti volontari in sanatoria nei primi 3 mesi, si tratterebbe comunque di avviare procedure esecutive, il cui esito non può che essere peggiorativo a fronte di pretese inferiori »;

inoltre, il Servizio Bilancio riferisce che, « volendosi valutare effetti indiretti di *compliance* correlati all'entità delle sanzioni, andrebbero considerati anche gli effetti di deterrenza che possono essere raggiunti dall'attuale normativa, destinati ad essere significativamente attenuati dalla nuova disciplina. Inoltre, sulla base dei dati riportati dalla RT sull'importo medio omesso, assumendo l'irrogazione delle sanzioni al livello più basso previsto da entrambe le normative, si può supporre che la singola sanzione si attesti attualmente sui 700 euro, anziché sui 10.000 euro finora previsti »;

la disposizione recata dall'articolo 23, soggetta ad eventuali ed ulteriori modifiche in senso peggiorativo in sede di esame parlamentare, contrasta con il paradigma civilistico dei rapporti tra datore di lavoro, lavoratore ed ente previdenziale che costituisce, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 347 del 1997, « una fondamentale garanzia per il lavoratore, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta un logico corollario delle finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ». È altresì evidente che la misura arreca un danno economico all'Inps, tenuto conto che, in ossequio al principio solidaristico che ispira la tutela previdenziale del lavoro dettata dalla Costituzione, i contributi versati per ciascun lavoratore sono destinati non solo ad erogare le prestazioni a favore dello stesso, ma a garantire il regolare finanziamento del sistema previdenziale nel suo complesso (sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2014);

valutato che:

con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 39, preme evidenziare che in Italia il peso del cuneo fiscale è del 45,9 per cento: uno dei più alti tra i Paesi dell'Ocse. Basti pensare che in media

un'azienda spende il 210 per cento della retribuzione netta che eroga al lavoratore. In sostanza, uno stipendio netto di 1.500 euro all'azienda costa 3.150 euro;

la riduzione del cuneo fiscale attiva una riduzione di alcuni punti dei contributi da versare all'istituto previdenziale, senza, però, influenzare il calcolo della futura pensione, e riversando nel salario quanto risparmiato dalla previdenza;

la riduzione dell'aliquota contributiva comporta un gettito contributivo che copre solamente circa l'85 per cento della spesa. I contributi mancanti saranno fiscalizzati e, di conseguenza, pagati anche dai contribuenti non rientranti nella riduzione del cuneo e soprattutto dagli stessi pensionati;

l'intervento sul taglio del cuneo, di carattere temporaneo, risulta, alla luce del forte impatto che l'inflazione sta provocando sul lavoro dipendente, assolutamente insufficiente;

considerato, infine, che:

l'intervento sui *fringe benefit* evidenzia la scarsa attenzione dell'esecutivo verso il welfare pubblico, dimostrando una retorica in merito alla famiglia che nei fatti si riduce a micro-interventi destinati a pochi contribuenti;

l'innalzamento a 3.000 euro del limite dei cosiddetti *fringe benefit*, infatti, è una misura a tempo, prevista per il solo anno 2023, e che trova applicazione ai lavoratori dipendenti con figli a carico; per i lavoratori privi di figli a carico, resta confermata la vigente soglia prevista dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico dell'imposta sui redditi ovvero di 258,23 annui;

nella dichiarata ottica di sostenere le famiglie e la natalità, l'innalzamento del limite dei cosiddetti *fringe benefit* riguarda solo i dipendenti con figli a carico;

la norma appare poco chiara anche in relazione all'ambito di applicazione del beneficio in relazione alla possibilità che esso spetti per intero o se debba essere riproporzionato qualora i figli siano a carico al 50 per cento;

l'obiettivo annunciato è difficilmente raggiungibile con questa forma di incentivo che, non solo si mostra uno strumento non idoneo a sostenere la natalità, ma risulta iniquo e generatore di disuguaglianze, a parità di retribuzione imponibile, nei confronti dei lavoratori che non hanno figli a carico,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 30 maggio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

Presidenza della Vice Presidente
VERSACE

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,25

(sospensione dalle ore 13,55 alle ore 14)

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI GOOGLE E DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI
AUTORI ED EDITORI (SIAE) SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 138 (COMPENSI COR-
RISPOSTI AGLI ARTISTI DELLE PIATTAFORME IN STREAMING)*

Plenaria

39^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
VERSACE

indi del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

*Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per Save
the Children, la dottoressa Raffaella Milano, direttrice programmi Italia-*

Europa & advocacy, e per la Fondazione Agnelli la dottoressa Barbara Romano, ricercatrice senior.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti di Save the Children e della Fondazione Agnelli

La PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola la dottoressa Raffaella MILANO, direttrice programmi Italia-Europa & *advocacy*, per Save the Children, la quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Ha quindi la parola la dottoressa Barbara ROMANO, ricercatrice *senior*, per la Fondazione Agnelli, la quale svolge a sua volta una relazione sui temi oggetto della procedura informativa.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori VERDUCCI (*PD-IDP*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), CRISANTI (*PD-IDP*), Simona Flavia MALPEZZI (*PD-IDP*), Vincenza ALOISIO (*M5S*), Carmela BUCALO (*FdI*), nonché la Presidente Giusy VERSACE (*Az-IV-RE*).

Ai quesiti posti rispondono la dottoressa Raffaella MILANO e la dottoressa Barbara ROMANO.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato le audite per il contributo offerto, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa, alle ore 15,55, riprende alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(614) Istituzione del Museo della Shoah in Roma

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che sia la Commissione affari costituzionali sia la Commissione giustizia si sono espresse con un parere non ostativo, mentre la Commissione bilancio si è espressa con un parere non ostativo, condizionato ad una modifica all'articolo 1, comma 3.

Ricorda, inoltre, che nella precedente seduta la relatrice e il Governo hanno espresso i rispettivi pareri, che la senatrice D'Elia ha ritirato l'emendamento 1.2 e che il senatore Verducci ha trasformato il proprio emendamento nell'ordine del giorno n. G/614/2/7, in riferimento al quale il Governo si è riservato di svolgere un approfondimento. Dopo aver informato che la senatrice D'Elia, con il consenso dei presentatori, ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.1, invita quindi il Governo ad esprimersi sull'ordine del giorno del senatore Verducci.

Il sottosegretario MAZZI propone una riformulazione dell'atto di indirizzo.

La relatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) concorda con la riformulazione proposta.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) riformula il proprio ordine del giorno nel senso indicato dal sottosegretario Mazzi in un nuovo testo (pubblicato in allegato), che risulta indi accolto dal Governo.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, sono approvati, in esito a distinte votazioni, l'emendamento 1.1 e l'emendamento 1.100, presentato al fine di ottemperare alla predetta condizione.

Il PRESIDENTE avverte che si sono concluse le votazioni e che gli emendamenti accolti saranno prontamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 614**

G/614/2/7 (testo 2)

VERDUCCI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 614, recante:
« Istituzione del Museo della Shoah in Roma »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avvalersi della collaborazione del Comitato d'onore scientifico e culturale, organo previsto dallo Statuto della Fondazione, sui lavori di programmazione delle attività del Museo della Shoah.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 30 maggio 2023

Plenaria

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Avvocato Raffaele De Luca a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (n. 11)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Esame e rinvio)

Il relatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto del quadro normativo in cui si colloca la procedura e della documentazione trasmessa dal Governo.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, i senatori FINA (*PD-IDP*) ed IRTO (*PD-IDP*), proponendo di audire il candidato.

Il PRESIDENTE constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, osserva che, alla luce della richiesta dei senatori Fina e Irto, la prossima settimana avranno luogo l'audizione del candidato e, subito dopo l'audizione, la votazione della proposta di nomina.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia (n. 47)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*), osservando preliminarmente che l'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (il co-

siddetto decreto « sblocca cantieri ») ha previsto che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fossero individuati gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero comportanti un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari che era disposta con i medesimi decreti. In relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti dovevano essere adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali interventi, previa intesa con il Presidente della Regione interessata.

Quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità.

In base a tale disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, l'architetto Ornella Segnalini era stata nominata Commissario straordinario per la diga di Pietrarossa in Sicilia. In particolare, l'oggetto dell'incarico consisteva nell'espletamento dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi da attuare per fasi funzionali fino al collaudo per il completamento della realizzazione della diga. Il 21 luglio 2022 l'architetto Segnalini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede pertanto che, in sostituzione dell'architetto Segnalini, sia nominato Commissario straordinario l'ingegner Antonio Martini, dirigente tecnico nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, in quiescenza dal gennaio 2023. Al nuovo Commissario straordinario si applicano le disposizioni dello stesso provvedimento che ha nominato l'architetto Segnalini, come integrato dall'articolo 5 del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 2022.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, i senatori FINA (*PD-IDP*) ed IRTO (*PD-IDP*), proponendo di effettuare l'audizione dell'ingegner Martini.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, osserva che la prossima settimana avranno luogo l'audizione del soggetto designato Commissario straordinario e, subito dopo l'audizione, la votazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore ROSA (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, ribadendo il proprio avviso positivo sul portato degli articoli di interesse della Commissione e ponendo l'accento, in particolare, sull'articolo 34, recante misure in favore delle imprese di autotrasporto.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto. Previa verifica del numero legale pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online* (n. 45)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Potenti, illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame – che attua la delega conferita al Governo dall'articolo 15 della legge di delegazione europea 2021 – adegua l'ordinamento italiano al regolamento europeo 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

Il predetto regolamento europeo è in vigore dal 7 giugno 2022 e lo scorso 26 gennaio la Commissione europea ha aperto, sul punto, una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni, che riguardano le strutture del Ministero dell'interno citate nel provvedimento.

L'articolo 3 individua quindi le autorità competenti a emettere ordini di rimozione di contenuti terroristici nei confronti dei prestatori di servizi di *hosting*, nonché la relativa procedura. Quando, come normalmente accade, i contenuti terroristici sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo, l'ordine di rimozione sarà emesso dall'ufficio del pubblico ministero competente in base al codice di procedura penale. Quando invece non sia ravvisabile una *notitia criminis* o il contenuto terroristico da rimuovere non sia comunque riferibile a un'indagine in corso, l'ordine di rimozione sarà emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico dei

contenuti terroristici. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento europeo, che, nell'assolvimento dei propri compiti, può avvalersi del supporto tecnico dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Nel caso in cui il prestatore dei servizi di *hosting* non ottemperi all'ordine di rimozione, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 7, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

L'articolo 4 individua invece l'autorità competente a esaminare gli ordini di rimozione emessi dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea nei confronti di prestatori di servizi di *hosting* con sede in Italia: si tratta del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di *hosting* ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di *hosting* risiede o è stabilito.

L'articolo 5 attribuisce quindi all'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni la competenza: ad adottare le decisioni con cui si accerta che il prestatore di servizi di *hosting* è esposto a contenuti terroristici; a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche che, a seguito dell'accertamento svolto, il prestatore di servizi di *hosting* è tenuto ad adottare; a emettere, infine, le ulteriori decisioni previste dal regolamento europeo nei casi di insufficienza delle misure poste in essere dal prestatore di servizi ovvero nei casi di riesame, modifica e revoca delle decisioni già adottate.

L'articolo 6 individua le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili al prestatore dei servizi di *hosting*. I primi tre commi individuano altrettanti gruppi di illeciti, suddivisi per gravità crescente e configurabili solo quando il fatto non integri reato. Le sanzioni sono irrogate dagli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al MIMIT, ai fini dell'integrazione delle risorse già destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione coopera con il MIMIT sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell'interno e il MIMIT entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni penali, anch'esse suddivise in tre categorie ordinate per gravità crescente.

L'articolo 8 abroga il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 7 del 2015, in quanto la disciplina ivi contenuta è assorbita e superata da quanto previsto dai commi 5 e 8 dell'articolo 3 dello schema in esame con riferimento all'ordine di rimozione emesso dal PM e all'interdizione dell'accesso al dominio *internet* in conseguenza del mancato adempimento del predetto ordine.

L'articolo 9 reca, da ultimo, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 685

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il provvedimento in esame è volto alla conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante « Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro »;

il suddetto decreto-legge n. 48 del 2023 mira ad introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale, a rafforzare l'azione di Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele, anche economiche, dei lavoratori, a garantire il contrasto alle frodi nell'applicazione delle nuove misure di contrasto all'esclusione sociale, ad implementare il sistema di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro sommerso e al caporalato, ad introdurre norme di regolazione della materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l'accesso al mondo del lavoro, semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica,

premesso altresì che:

l'articolo 20 consente la possibilità di utilizzare una quota-parte di risorse, nei limiti dell'importo di 2.730.660,28 euro, del cosiddetto fondo *bonus* trasporti, come modificato dal decreto-legge n. 5 del 2023, per l'estensione del riconoscimento del beneficio, in deroga ai limiti previsti per le richieste fuori termine riferite al 2022, ammettendo al rimborso anche le domande pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal 31 dicembre 2022 e fino al 28 febbraio 2023 da parte di soggetti beneficiari a basso reddito;

l'articolo 31 reca disposizioni per il completamento dell'attività liquidatoria della compagnia aerea Alitalia, tra le quali, l'integrazione del requisito di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a seguito dell'esecuzione del programma nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui al sopra citato decreto-legge n. 18 del 2020. La norma prevede altresì che a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di Alitalia e Alitalia *Cityliner*, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività

liquidatoria, i cui proventi – al netto dei costi di compimento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché del pagamento dei crediti prededucibili dell'Erario e degli enti di previdenza e assistenza sociale, dei crediti prededucibili oggetto di transazione e dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di *voucher* o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria – sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in predeuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea;

l'articolo 34 modifica la disciplina dei contributi per il settore dell'autotrasporto merci e persone ed in particolare, destina gli 85 milioni, previsti dall'articolo 14 del decreto-legge cosiddetto *Aiuti-ter* – al riconoscimento di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio, alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito. Le eventuali risorse che dovessero residuare una volta soddisfatte tutte le istanze pervenute, potranno essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettua attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, fino al 12 per cento della spesa sostenuta;

l'articolo 35 esonera, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese di autotrasporto merci per conto terzi, iscritte nell'apposito Albo nazionale, dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge n. 201 del 2011;

l'articolo 36 consente la deroga alle limitazioni di navigazione e carico e scarico di cui al decreto-legge n. 457 del 1997, per tre mesi e mediante accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati più rappresentativi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Martedì 30 maggio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente

DE CARLO

indi della Vice Presidente

NATURALE

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 11,35

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) E DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO (SIMEST), DEL GRUPPO TEAMSYSTEM, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI LG&PARTNERS, DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI), DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL, UGL, DEI PROFESSORI MARCO NICOLAI E ALEARDO FURLANI, DEI SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI PER LE IMPRESE (SACE), DI E-GAP, DI ITALIAN TECH ALLIANCE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 571 E 607 (REVISIONE DEL SISTEMA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE)

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 30 maggio 2023

Plenaria

76^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(685) Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 maggio.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati presentati 774 emendamenti, 14 ordini del giorno e una proposta di coordinamento riferiti al decreto-legge in esame (pubblicati in allegato). Specifica quindi che ciascun Gruppo ha provveduto a notificare alla Presidenza gli emendamenti segnalati, secondo le quote precedentemente concordate. Le proposte emendative segnalate sono le seguenti: 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.3, 2.5, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.19, 2.22, 2.25, 2.32, 2.33, 2.46 (già 1.8), 2.34, 2.35, 2.39, 2.43, 2.44, 3.5, 3.11, 3.20, 3.0.1, 4.10, 4.14, 4.25, 5.7, 6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.20, 6.21, 6.25, 6.28, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10, 9.14, 9.15, 10.9, 12.3, 12.6, 12.14, 12.15, 12.17, 12.19, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.9, 13.3, 13.4, 13.0.1 (già 13.14), 14.1, 14.5, 14.6, 14.10, 14.13, 14.15, 14.21, 14.25, 14.27, 14.29, 14.33, 14.34, 14.38, 14.41, 14.0.7, 16.0.1, 17.1, 17.2, 17.10, 17.14, 18.0.2, 18.0.4, 19.2, 19.0.4, 19.0.7, 22.1, 22.2, 22.0.2, 23.2, 23.0.4, 23.0.5, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.10, 24.11, 24.13, 24.21, 24.25, 24.26, 24.30, 24.31, 24.0.2, 24.0.4, 24.0.5, 24.0.8, 24.0.14, 26.3, 26.14, 26.28, 26.33, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.4, 27.8, 27.9, 27.0.1, 27.0.3,

28.0.2, 28.0.5, 28.0.9, 29.1, 29.4, 30.1, 30.0.1, 30.0.4, 30.0.5, 33.1, 33.3, 33.4, 33.0.1, 34.3, 36.6 (già 35.3), 36.0.1, 37.2, 37.5, 37.7, 37.8, 37.13, 37.15, 37.16, 37.19, 37.20, 37.21, 37.26, 37.30, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.9, 38.0.10, 38.0.11, 38.0.12, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.32, 38.0.34, 38.0.37, 38.0.38, 39.1, 39.4, 39.10, 39.0.2, 39.0.4, 39.0.6, 39.0.14, 39.0.20, 39.0.24, 40.2, 40.6, 40.18, 40.20, 40.21, 40.22, 40.23, 40.0.7, 42.6, 42.7, 42.0.3, 43.1, 43.0.2, 43.0.3, 43.0.6, 43.0.9, 44.2 e 44.3.

In riferimento agli emendamenti segnalati, avverte che sono improponibili per estraneità della materia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte 1.6, 12.0.3, 13.0.1 (già 13.14), 14.38, 14.0.7, 16.0.1, 17.1 – limitatamente alla lettera *d*) –, 19.0.4, 22.0.2, 23.2 – limitatamente alla lettera *b*) –, 23.0.4, 24.25, 24.0.14, 26.33, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.0.1, 28.0.5, 28.0.9, 33.3, 33.0.1, 38.0.5, 38.0.9, 38.0.15, 38.0.16, 38.0.18, 38.0.19, 38.0.34, 38.0.37, 38.0.38, 39.0.14, 39.0.24, 42.0.3, 43.1, 43.0.2 e 43.0.3.

Fa presente che i Gruppi potranno segnalare ulteriori emendamenti, in luogo di quelli dichiarati improponibili, entro le ore 17 di oggi.

In assenza di obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Ha la parola il relatore RUSSO (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole sui disegni di legge in esame.

Ai fini di una trattazione adeguatamente approfondita, la senatrice FURLAN (*PD-IDP*) sostiene la necessità di attendere la conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.

Il senatore ZULLO (*FdI*) considera fondata la richiesta della senatrice Furlan, in ordine alla quale il relatore RUSSO (*FdI*) non ritiene di esprimere obiezioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles dal 22 al 24 maggio 2023**

Il presidente ZAFFINI riferisce sulla missione svolta a Bruxelles nei giorni 22, 23 e 24 maggio scorsi, finalizzata ad approfondire i *dossier* più rilevanti in materia di lavoro, salute e affari sociali, in un'ottica di rafforzamento del ruolo del Parlamento nella fase ascendente delle proposte legislative europee. A questo scopo hanno avuto luogo incontri ai massimi livelli presso la Rappresentanza permanente italiana e le competenti direzioni generali della Commissione europea. Ulteriori incontri istituzionali sono avvenuti con componenti della Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo.

Sono stati affrontati in modo particolare il tema della proposta europea sui lavoratori operanti sulle piattaforme digitali, i contenuti di due proposte di direttiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro, lo schema di proposta di Regolamento sulla Carta europea per la disabilità e i progetti relativi a una nuova proposta sui tirocini « rafforzati » per i giovani, nonché la proposta europea sul farmaco, sulla quale anticipa l'intendimento di organizzare a Roma, nelle prossime settimane, una specifica iniziativa di confronto pubblico.

SULLA QUESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Richiamando il recente ripetuto verificarsi di gravi incidenti sul lavoro, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) segnala la necessità della costituzione in tempi rapidi della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il PRESIDENTE riconosce l'urgenza della questione posta e assicura che si farà parte diligente a tale scopo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 685

(al testo del decreto-legge)

G/685/1/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto introduce il supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro;

un modello che parte dall'idea che, per le persone considerate occupabili, non serva un sussidio generale ma solo un trasferimento economico connesso ad una specifica attività che ne confermi l'attivazione, e da qui la forma dell'indennità di partecipazione di cui all'articolo 3;

considerato che:

il riferimento al sistema digitale e alla piattaforma è certamente altrettanto ambizioso in riferimento ai tempi di realizzazione e all'obiettivo di multi-operatività e di confluenza di altri sistemi digitali;

in Italia, pur avendo fatto progressi negli ultimi anni, rimane fanalino di coda per il *digital device* e per il *gap* digitale soprattutto dei giovani adulti. Il rapporto BES 2021 evidenzia che il divario digitale tende a sommarsi alle disuguaglianze socio-culturali ed economiche e ad acutizzare ulteriormente la vulnerabilità e la fragilità di soggetti già in condizione di povertà educativa e dobbiamo ricordare anche che il livello di istruzione si associa significativamente con differenze nell'accesso alle tecnologie e nell'utilizzo delle tecnologie stesse;

ritenuto che:

in questo senso, potrebbe rivelarsi controproducente il disposto di cui all'articolo 5, secondo cui la piattaforma dovrebbe agevolare la ri-

cerca di lavoro tenendo conto delle esperienze educative, formative, delle competenze professionali pregresse dei beneficiari che potranno autonomamente accedervi e scegliere percorsi e/o occasioni professionali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire una formazione obbligatoria per tutti gli operatori che accederanno al servizio dedicata a temi fondamentali e trasversali quali la sicurezza sul lavoro, l'imprenditività e la costruzione del progetto di sviluppo professionale e l'utilizzo della piattaforma, oltre che a definire il ruolo della scuola, degli ITS e delle Università;

a introdurre una misura che preveda che si possano presentare domande anche presso i CAF al fine di facilitare le persone richiedenti, già chiamati a recarsi presso i centri per l'ISEE.

G/685/2/10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengano il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell'articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che, ai fini dell'esame delle richieste di Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, presentate mediante modalità telematiche, l'INPS possa avvalersi, anche rivolgendosi a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, di sistemi informatici avanzati anche dotati di intelligenza artificiale, per svolgere attività di *fast check* ID in relazione alla veridicità della documentazione sui requisiti di cittadinanza,

residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

G/685/3/10

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro » (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

considerato che:

il *gender gap* nell'accesso al sistema pensionistico e nel *quantum* di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

nel primo semestre 2021, il *gender gap* pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le *new entry*), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta « opzione donna », secondo le regole di cui all'articolo 16, del de-

creto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

rilevato che:

con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del *gap* di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come *favor* per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una « opzione cassa » volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11

aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo

a prevedere iniziative mirate a ridurre il *gap* pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta « opzione donna » nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.

G/685/4/10

RONZULLI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge in esame incrementa la percentuale di esonero stabilita dalla legge di bilancio per il 2023 di 4 punti percentuali per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati;

tenendo conto anche della pregressa normativa l'esonero complessivo sarà pertanto pari a: *a)* sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro, *b)* sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili;

l'agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (esclusi i domestici);

resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

considerato che:

la condizione legittimante per l'applicazione dell'esonero deve essere individuata nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro (per l'esonero pari a

sei punti percentuali) ovvero 1.923 euro (per l'esonero pari a sette punti percentuali), importi entrambi maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

l'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro;

infine l'esonero, per sua specifica natura, sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente;

questo taglio del costo del lavoro lascia potenzialmente fuori tutti coloro che sono sopra i 35 mila euro, che peraltro corrispondono nella maggioranza dei casi ai « ceti produttivi »,

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad estendere progressivamente l'abbattimento contributivo anche ai lavoratori con più di 35 mila euro lordi di reddito.

G/685/5/10

DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestatati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare « categoria » prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

tale regime di esenzione generale è disciplinato dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d'imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

giòva ricordare che ai sensi l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 – cosiddetto decreto Trasparenza prezzo carburanti – convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore »;

secondo l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei *fringe benefit* a 3.000 euro (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all'iniziativa solamente il 30 per cento delle aziende che ne hanno diritto;

occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziare, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

impegna il Governo:

fermo restando l'aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, ad adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

a valutare gli effetti applicativi della disciplina del *fringe benefit* e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

ad accertare le cause di un'adesione di appena il 30 per cento da parte delle aziende che ne hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un'ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.

G/685/6/10

DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestatati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

la norma subordina l'accesso al *bonus* potenziato al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico;

ai sensi dell'articolo 12 del TUIR la detrazione per carichi di famiglia è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore,

impegna il Governo

a fornire chiarimenti se il beneficio spetti per intero o se sarà da riproporzionare qualora i figli siano a carico al 50 per cento.

G/685/7/10

AMBROGIO, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685);

premesso che:

l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito che: « Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP) »;

considerato che:

la citata legge ha quindi sancito che, in via eccezionale, i massofisioterapisti, che alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 avevano già conseguito una esperienza almeno triennale, potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, potendo ritenersi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/36 relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

quanto riportato aveva una valenza garantista, essendo che « chi possiede l'anzianità lavorativa di 36 mesi può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un'attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita » (Cons. Stato,

sez. III, n. 4513 del 1° giugno 2022) e aveva una valenza compensativa essendo che, in via eccezionale e solo in presenza del requisito di esperienza triennale, i massofisioterapisti potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, ritenendosi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/36;

evidenziato che:

quanto riportato sembra determinare la presenza di un arco temporale e professionale definito e chiuso, non derogabile se non derubricando le competenze nel tempo acquisite dalla categoria rientrante negli elenchi ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019;

impegna il Governo

a valutare opportuni approfondimenti in ordine alla necessità di tutelare le professionalità in parola, storicamente e concretamente impegnate in ambito sanitario a garantire un lavoro di indubbia valenza sociale, considerando altresì la possibilità di confermare lo *status* di « professionisti sanitari » agli operatori ricompresi all'interno dell'elenco ad esaurimento di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019.

G/685/8/10

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

considerato che:

il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla;

appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento;

non si contemplan figure specifiche nell'*équipe* multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogo, l'educatore e il sociologo;

ritenuto che:

la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.

G/685/9/10

NICITA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premessi che:

numerose aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere hanno evidenziato dubbi interpretativi riguardanti il trattamento economico del proprio personale togato, con riferimento alla misura degli onorari e dei compensi;

tali dubbi interpretativi riguardano, in particolare, la formulazione dell'articolo 66, lettera *h*) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020; tale disposizione, riservando alla contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati prevede che ciò avvenga « nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate »;

orbene, l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dalla previsione contrattuale riportata prevede, al comma 6, che « in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese [...] ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti »;

la formulazione del predetto articolo 66 ha dato luogo a una non uniforme applicazione sul territorio nazionale e potrebbe pertanto determinare l'insorgere di un rilevante volume di contenzioso, destinato a gravare in maniera rilevante sulla finanza pubblica;

considerato che:

al fine di chiarire i suddetti dubbi interpretativi, appare indispensabile chiarire che l'articolo 9 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2014 si applica agli avvocati di tutti gli enti pubblici; infatti, dal momento che le aziende sanitarie sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 165, il diritto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90 del 2014 va riconosciuto anche al personale delle aziende sanitarie, anche al fine di evitare condotte discriminatorie nell'ambito del medesimo comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali e dare attuazione al principio di armonizzazione dei trattamenti economici, considerato altresì che gli onorari, come chiarito dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa, non hanno natura incentivante ma retributiva;

pertanto, risulta indispensabile chiarire che agli avvocati dipendenti di aziende sanitarie locali e ospedaliere sono dovuti sia i compensi per le cause vinte con la condanna di controparte, rimosse secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, sia i compensi per le cause vinte con compensazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014: entrambe le disposizioni sono infatti espressamente richiamate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 dicembre 2020;

considerato altresì che:

la copertura delle suddette somme potrà essere imputata non già ai fondi relativi alla contrattazione bensì al fondo rischi, atteso che le

somme destinate a coprire le spese legali risultano già appostate sui singoli bilanci delle aziende sanitarie locali e ospedaliere,

impegna il Governo

a chiarire, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, che l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014 si applica anche agli avvocati dipendenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e che le relative somme sono da imputare al fondo rischi di ciascuna azienda sanitaria.

G/685/10/10

MURELLI, MINASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2,5 miliardi annui di fatturato, 1,7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di *ticket* bus versati direttamente ai Comuni;

considerato che:

il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6.700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/11/10

SILVESTRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2.5 miliardi annui di fatturato, 1.7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di *ticket* bus versati direttamente ai comuni;

considerato che:

il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus

turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

G/685/12/10

SALVITTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premesso che:

la realtà virtuale può essere un'ottima soluzione per lo svolgimento dei corsi di formazione in quanto consente di creare ambienti di apprendimento immersivi e interattivi. Gli utenti possono vivere esperienze realistiche, simulate in modo da poter apprendere in un ambiente controllato e sicuro. Inoltre, la realtà virtuale consente di accedere a informazioni e contenuti in modo innovativo e coinvolgente, rendendo l'apprendimento più efficace e stimolante;

Learn By Living è una metodologia di formazione, tramite metodologie di realtà virtuale, che incorpora la capacità di commettere errori e di imparare dalle conseguenze. La realtà virtuale è la chiave per implementarla nei corsi di sicurezza. I formatori possono incorporare esercizi che nella vita reale sarebbero troppo pericolosi e costosi. Inoltre, il sistema di valutazione consente al formatore di dimostrare che gli studenti hanno effettivamente imparato la lezione;

utilizzando una piattaforma di formazione HSE realistica con realtà virtuale (VR) si può arrivare a migliorare e digitalizzare la formazione sulla prevenzione dei rischi professionali. Il lavoratore affronta in prima persona situazioni di rischio. La possibilità di subire infortuni virtuali o di commettere errori e di imparare da essi è uno dei grandi punti di forza di questo strumento. Questa tecnologia dà un valore aggiunto alla formazione. Oltre a realizzare una formazione più coinvolgente e dinamica, la piattaforma citata permette di identificare le aree di rischio e le situazioni in cui si commettono più errori;

i citati strumenti permettono altresì di raccogliere dati sulle attività degli utenti, come il completamento dei corsi, il tempo trascorso su ciascuna attività o il punteggio ottenuto. Questi dati possono poi essere

utilizzati per personalizzare l'esperienza di apprendimento degli utenti e migliorare gli aspetti meno efficaci dei corsi di formazione;

la Realtà Virtuale VR (dall'inglese *Virtual Reality*), è una realtà simulata, un mondo digitale dove si viene immersi indossando un apposito visore. Una realtà che avvolge totalmente l'utente, andando a mascherare del tutto la percezione (quantomeno visiva) del mondo fisico intorno a lui. La Realtà Virtuale è una tecnologia immersiva che proietta l'utente in un qualsiasi luogo 3D mediante l'utilizzo di apposito *device* nascondendo il mondo reale. La realtà virtuale quindi proietta l'utente in qualsiasi luogo, consentendogli di vivere avventure ed esperienze in prima persona, abbattendo le barriere geografiche e simulando qualsiasi ambientazione. Le esperienze VR sono in grado di immergere completamente l'utente in un nuovo mondo, in un nuovo spazio, in un nuovo tempo;

considerato che:

il decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, reca il Regolamento sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n. 27 del 03-02-2004). Trattandosi di un testo molto datato non prevede nulla in merito alle tecniche che utilizzano la realtà virtuale nelle prove pratiche, in particolare in riferimento agli Allegati 3 e 4 (Allegato 3: obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo a; Allegato 4 obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo b e c);

il ricorso alla realtà virtuale, oltre ad utilizzare comunque il manichino (little Anne) ha la possibilità di verificare i parametri vitali e può sperimentare l'attività di primo soccorso in ambienti con variabili diverse impostate dal docente;

il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) decreto legislativo n. 81 del 2008, all'articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti – al comma 2 così recita: « La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »,

impegna il Governo:

ad inserire all'interno di tutti gli Accordi Stato-regione, adottati ai sensi del citato articolo 37, la possibilità di utilizzare in parte la modalità di formazione con la realtà virtuale (ciò interessa i lavoratori –formazione generale e specifica- i datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e gli RLSE)

a prevedere la validità delle simulazioni delle prove pratiche all'interno degli spazi confinati o soggetti ad inquinamento tramite modalità di realtà virtuale – con la quale è possibile effettuare simulazioni più coerenti con la realtà – in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in riferimento agli obblighi di formazione e addestramento,

a prevedere la possibilità di utilizzare la realtà virtuale in merito alla prova pratica dei Corsi di formazione e aggiornamento e antincendio. A tal fine si impegna il governo a prevedere di validare la prova pratica tramite l'utilizzo della VR nelle metodologie innovative in quanto l'utilizzo permette di simulare situazioni varie con tipologie di combustibile diverso, con presidi antincendio diversi e ambienti operativi diversi, inserendo anche ad esempio variabili legate all'ambiente.

G/685/13/10

GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

premesso che:

il provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

tenuto conto che:

la legge n. 104 del 1992, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano, come nel caso del per-

sonale a contratto del MAECI di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

considerato che:

in occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la compartecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell'INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all'estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992,

impegna il Governo

a predisporre tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, consentendo anche il superamento di ogni impedimento al legittimo riconoscimento della documentazione medica, prodotta all'estero, attestante la patologia, nella prospettiva di dare piena attuazione alla ratio originaria di una norma che è caposaldo del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.

G/685/14/10

RONZULLI, DAMIANI, SILVESTRO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

premessi che:

le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall'Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

il Governo Berlusconi II, con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili

assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l'ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all'inflazione, portando l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l'INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100 per cento è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito;

i pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale,

impegna il Governo

a individuare risorse per la prossima legge di bilancio per un ulteriore aumento dell'importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.

Art. 1.

1.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024,

la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 318, le parole: “1° gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2025”;

b) al comma 319, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2023 e 2024”.

3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-*bis* e 44-*ter*. »

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

« Art. 44-*bis*.

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l’anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.

Art. 44-*ter*.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della sa-

lute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

1.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati. ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

2) *dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:*

« Art. 44-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.

Art. 44-ter.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle de-

trazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

1.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

(Misure di contrasto alla povertà universale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati. ».

Conseguentemente,

- a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;*
- b) *dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

1.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 1.

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati. ».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;*

b) *all’articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

« 6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Al programma è associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui

all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

1.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « misura nazionale » inserire le seguenti: « a carattere universale ».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera *b*). »;

2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

« *b*) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne »;

b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: « di età compresa tra 18 e 59 anni »;

c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: « Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4. »;

2) al comma 11, sopprimere le parole: « di età compresa tra 18 e 59 anni ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

1.6

IRTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle fasce assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. ».

1.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegnato di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard". ».

Art. 2.**2.46 (già 1.8)**

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. ».

2.1

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. L'assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. »;

b) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: « Se il nucleo familiare è composto », inserire le seguenti: « da una o più »;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: « il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta », con le seguenti: « il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta ».*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « se il nucleo familiare è composto da », inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: « da una o »;*

b) *all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: « progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, », inserire le seguenti: « , il componente o »;*

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alea con la seguente: « Il componente del nucleo familiare che percepisce l'assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se: »;*

d) *all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: « che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione », con le seguenti: « quale alternativa alla fruizione dell'assegno di inclusione »;*

e) *all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qua-

lora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

2.2

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. L'assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. »;

b) *al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: « Se il nucleo familiare è composto », inserire le seguenti: « da una o »;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: « il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta », con le seguenti: « il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta ».*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « se il nucleo familiare è composto da », inserire, ovunque ricorrono, le seguenti: « da una o »;*

b) *all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole: « progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, », inserire le seguenti: « , il componente o »;*

2) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

« 6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo

svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività. »;

c) *all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alea con la seguente: « Il componente del nucleo familiare che percepisce l'assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se: »;*

d) *sopprimere l'articolo 12;*

e) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

1) sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033. »;

2) dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

2.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole da: « , a garanzia delle necessità » fino a: « sessant'anni di età ».*

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio. ».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » aggiungere le seguenti: « e comma 1-bis ».

c) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: « n. 251 », aggiungere le seguenti: « o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi »;

d) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: « cinque » con la parola: « due »;

e) al comma 2, sopprimere la lettera d);

f) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 con successive modifiche »;

g) al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle regioni ai

sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. ».

h) *sopprimere il comma 10;*

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 5;

all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

2.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: « , a garanzia delle necessità » fino a: « sessant'anni di età ».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *l'articolo 12 è soppresso;*

b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono soppressi;

c) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole: « Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314, » sono soppresse;

d) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole: « Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315, » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 315 »;

e) all'articolo 13 del presente decreto-legge i commi 5, 6 e 9 sono soppressi;

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi previsti dal comma 9;

f) al comma 14, le parole: « dai commi 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 8 ».

2.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età. »;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

2.6

DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

2.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: « come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 » sono aggiunte le seguenti: « e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale ».

2.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: « come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 di-

cembre 2013, n. 159 » *inserire le seguenti*: « e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2.9

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: « come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 » *aggiungere le seguenti*: « e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

2.10

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, dopo le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 », *aggiungere le seguenti*: « e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ».

2.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « componenti minorenni » *inserire le seguenti*: « o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età »;

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale

di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

2.12

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, dopo le parole: « sessant'anni di età » aggiungere le seguenti: « dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione ».

2.13

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*. L'assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

1-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regola le modalità di accesso e di

erogazione dell'assegno di inclusione per quanto disposto dal comma 1-*bis*. ».

2.14

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione di fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma. ».

Conseguentemente:

a) *al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole:* « al comma 1 » *con le seguenti:* « ai commi 1 e 2 »;

b) *all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 8, sostituire l'alinea con seguente:* « Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa »;

2) *al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) per il beneficio economico dell'assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno

2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033; »;

3) *al comma 14, sostituire l'alinea con seguente:* « Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede: ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma. ».

2.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collabo-

razione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio ».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » aggiungere le seguenti: « e comma 1-bis ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

2.16

SBROLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psi-

cosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge ».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: « al comma 1 » con le seguenti: « ai commi 1 e 1-bis ».

2.17

RONZULLI, SILVESTRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di grave disagio psico-sociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. »;

b) al comma 3 dopo le parole: « comma 1 » inserire le parole: « e comma 1-bis ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: « n. 251 », aggiungere le seguenti: « o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei

mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi »;

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: « cinque » con la parola: « due »;*

c) *al comma 2, la lettera d) è abrogata;*

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 con successive modifiche. »;

e) *il comma 10 è abrogato.*

Conseguentemente:

sopprimere il secondo periodo del comma 5;

comma 2, la lettera d) è abrogata.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

2.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: « n. 251 », aggiungere le seguenti: « o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi »;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « due »;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

2.20

SBROLLINI

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole « n. 251 » sono aggiunte le seguenti parole: « o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi »;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: « cinque » è sostituita con la seguente: « due »;*

c) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.

2.21

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: « , o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi; »;*

b) *al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: « cinque », con la seguente: « due »;*

c) *al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*

d) *sopprimere il comma 10.*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

2.22

FURLAN, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: « per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; » con le seguenti: « per almeno due anni; ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14. ».

2.23

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

2.24

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: « Tale requisito è esteso » inserire le seguenti: « per tutta la durata del beneficio del richiedente ».

2.25

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata

secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato. »

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma. ».

2.26

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: « La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato. ».

2.27

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole: « ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla po-

vertà» sono aggiunte le seguenti: « o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

2.28

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole: « ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà » aggiungere le seguenti: « o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile ».

2.29

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole: « ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà » inserire le seguenti: « o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile ».

2.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.31

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: « il beneficiario » con le seguenti: « il richiedente ».

2.32

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: « nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna » fino alla fine della lettera.

2.33

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 3 sostituire le parole: « il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato », con le seguenti: « il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato ».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alea con la seguente: « Il componente del nucleo familiare che percepisce l'assegno

di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se: ».

2.34

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente. ».

Consequentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

14-*sexies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. ».

2.35

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere *b*), *e*), *f*). ».

2.36

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

2.37

SBROLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera *b*), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche ».

2.38

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, dopo le parole: « disabilità grave o non autosufficienza » inserire le seguenti: « certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5: ».

2.39

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

« *c*) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. ».

2.40

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1 »;

b) *sopprimere la lettera e).*

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

2.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle regioni ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 ».

Conseguentemente, dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta –, l’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4

per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

2.42

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« *b-bis*) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle regioni ai sensi dell’articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. ».

2.43

PAITA, SBROLLINI

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« *b-bis*) i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE ».

Conseguentemente, all’articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: « di età pari o superiore a sessanta anni » inserire le seguenti: « , ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere » e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ».

2.44

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

« f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. »

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

2.45

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 10, sostituire le parole: « due mesi continuativi » con le seguenti: « sei mesi continuativi ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con-

sumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale ».

Art. 3.

3.1

SBROLLINI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: « ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza ».

3.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: « ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore

a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza ».

3.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare. ».

Conseguentemente,

a) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;

4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole: « pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro ».

3.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere infine: « Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso »;

b) sostituire il comma 2, con il seguente: « 2. Il beneficio è erogato mensilmente »;

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

« 11-bis) Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. »

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale ».

3.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata

mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare. »;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

3.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso ».

3.7

MUSOLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma ».

3.8

ZULLO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, BERRINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma ».

3.9

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica al-

l'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione ».

3.10

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione ».

3.11

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, di cui al comma 1, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione ».

3.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi ».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali ».

3.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario ».

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento » al numero 19, la voce: « fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 » è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento », i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

« 2. Il beneficio è erogato mensilmente ».

3.15

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole da: « non superiore a diciotto mesi » fino alla fine del comma con le seguenti: « connesso alla durata

dello stato di povertà come definita all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328 ».

3.16

DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese »;
- b) sostituire le parole: « dodici mesi » con le seguenti: « diciotto mesi »;
- c) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;
- b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “65 per cento”.

14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

3.17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: « , previa sospensione di un mese, » e sopprimere il secondo capoverso.

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento » al numero 19, la voce: « fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748 » è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, « Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento », i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.

3.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni. ».

Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: “per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023 e 2024”;

b) al comma 116, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “55 per cento”.

14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

3.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. »

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinquies*. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

14-*sexsies*. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. »

3.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, sostituire le parole: « 3.000 euro » con le seguenti: « 5.000 euro ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-*bis*. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*ter*. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

14-*quinqües*. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. »

3.21

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 10, inserire il seguente:* « 10-*bis*. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:* « 11-*bis*. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. ».

3.0.1

MAGNI, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7. »

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. »

3.0.2

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.**

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita. »

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

« 14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma ».

3.0.3

SBROLLINI

*Aggiungere il seguente articolo:***« Art. 3-bis.**

1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e

7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. »

Art. 4.

4.1

SIGISMONDI, BERRINO, LEONARDI, SATTA, RUSSO, ZULLO

Anteporre al comma 1 il seguente:

« 01. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: “e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;” sono soppresse. ».

4.2

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica entro quindici giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS comunica entro quindici giorni dalla richiesta l'esito delle verifiche e informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per accedere al beneficio è effettuata entro

quindici giorni dalla richiesta e dell'esito è data immediata comunicazione al richiedente. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. I servizi sociali effettuano, entro il termine di quindici giorni, una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione della valutazione multidimensionale, ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. ».

4.3

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanti indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e

lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

4.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: « L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche », inserire le seguenti: « , o presso gli sportelli, ».

4.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « previa verifica » inserire le seguenti: « , da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta, »;*

b) *al secondo periodo, premettere le seguenti parole: « Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo, ».*

4.6 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 1, sopprimere le parole: « tramite quelle ».

4.7

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, » inserire le seguenti « dal Ministero dell'interno attraverso l'ANPR, »;*

b) *al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio. ».*

4.8

BERRINO, LEONARDI, SATTA, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni » inserire le seguenti: « dal Ministero dell'interno attraverso l'ANPR ».

4.9

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni » inserire le seguenti: « dal Ministero dell'interno attraverso l'ANPR ».

4.10

SILVESTRO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni » aggiungere le seguenti: « dal Ministero dell'interno attraverso l'ANPR ».

4.11

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « o tramite quelle messe a disposizione dai comuni » aggiungere le seguenti: « dal Ministero dell'interno attraverso l'ANPR ».

4.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ».

4.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La richiesta può essere presentata altresì presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS. »;*

b) *al comma 4, il secondo e terzo periodo sono soppressi;*

c) *Al comma 5, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;*

4.14

ZAFFINI, LEONARDI, RUSSO, BERRINO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS. ».

4.15

SBROLLINI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con INPS. ».

4.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS. ».

4.17

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

« 3. Il Segretariato Sociale del comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS. ».

4.18

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

4.19

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;*
 - b) *al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.*
-

4.20

SILVESTRO

Al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio ».

4.21

LEONARDI, BERRINO, SATTÀ, RUSSO, ZULLO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio ».

4.22

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro, di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio. ».

4.23

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio ».

4.24

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

4.25

LEONARDI, ZULLO, RUSSO, SATTÀ, BERRINO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » inserire le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7, »;*

b) *al terzo periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » inserire le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7 »;*

c) *al quarto periodo, dopo le parole: « centri per l'impiego » inserire le seguenti: « ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ».*

4.26

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: « presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione » con le seguenti:

« aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati ».

4.27

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 7, dopo la parola: « ANPAL, » aggiungere le seguenti: « Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS ».

4.28

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici ».

Art. 5.**5.1**

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: « Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione » aggiungere le seguenti: « nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa »;*

b) *dopo le parole: « e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari » aggiungere le seguenti: « e dei loro familiari con disabilità ».*

5.2

ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA, MISIANI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di

inclusione » *inserire le seguenti*: « , nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa » e *dopo le parole*: « e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari » *inserire le seguenti*: « e dei loro familiari con disabilità ».

5.3

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, sostituire le parole: « è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS » *con le seguenti*: « è istituito, sotto il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato e gestito dall'INPS ».

5.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « progetti utili alla collettività » e *al terzo periodo sopprimere le seguenti parole*: « progetti utili alla collettività » e « di progetti utili alla collettività ».

5.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole*: « progetti utili alla collettività »;

b) *al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole*: « progetti utili alla collettività » e « di progetti utili alla collettività ».

5.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a » con le seguenti: « adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad ».

5.7

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3. ».

5.8

RONZULLI, SILVESTRO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « delle piattaforme » inserire le seguenti: « e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 ».

5.9

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « delle piattaforme » inserire le seguenti: « e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ».

Art. 6.**6.1**

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni ».

6.2

CAMUSSO, ZAMBITO, ZAMPA, FURLAN, MANCA

Al comma 2, sostituire le parole: « di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori » *con le seguenti:* « di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84 ».

6.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9. ».

6.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « , che esercitano la responsabilità genitoriale, ».

6.5

PAITA, SBROLLINI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « di età pari o superiore a sessanta anni » inserire le seguenti: « , ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere » e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ».

6.6

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: « i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o ».

6.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

6.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. ».

6.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

« d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o strut-

tura di accoglienza riconosciute dalle regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. ».

Conseguentemente dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente).

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

6.10

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. ».

6.11

RUSSO, LEONARDI, ZULLO, SATTA, BERRINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. ».

6.12

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

« 6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle *équipe* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. ».

6.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 6, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* « , nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale »;

b) *Sopprimere il comma 7;*

6.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

6.15

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, MAGNI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

6.16

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « nella progettazione personalizzata » inserire le seguenti: « , nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ».

6.17

SBROLLINI

Al comma 6, dopo le parole: « nella progettazione personalizzata » aggiungere le seguenti: « nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro, ».

6.18

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Sopprimere il comma 7.

6.19

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 7.

6.20

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: « e le province Autonome »;*

b) *dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

« Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno. »;

c) *all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: « e nelle province autonome di Trento e di Bolzano » e al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano ».*

6.21

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: « e le province Autonome » e all'articolo 16, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano ».

6.22

TESTOR

Al comma 7, sopprimere le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

6.23

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , quali:

a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;

b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;

c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;

f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

g) servizio di mediazione culturale;

h) servizio di pronto intervento sociale. ».

6.24

SBROLLINI

Al comma 9, premettere il seguente periodo: « La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».

Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

6.25

SILVESTRO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali. ».

6.26

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali. ».

6.27

ZAFFINI, SATTA, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, ZULLO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali. ».

6.28

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023

e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali. »

6.29 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: « dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ».

6.30 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

6.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

« 9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. »

Conseguentemente,

al comma 10, dopo le parole: « Per le finalità di cui al comma 9 » inserire le seguenti: « e 9-bis » e sostituire le parole: « sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9 » con le seguenti: « sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9-bis. »;

al comma 12, sostituire le parole: « di cui al comma 9. » con le seguenti: « di cui ai commi 9 e 9-bis. ».

6.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Sopprimere il comma 11.***6.0.1**

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 6-bis.**

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222," sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria" sono inserite le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma". All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222" sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90";

3) al quinto periodo, dopo le parole: “dell’ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria” sono aggiunte le seguenti: “o delle Associazioni d’Arma” ».

6.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Assunzioni di assistenti sociali)

1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »

Art. 7.

7.1

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* « limitatamente all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al » *con le seguenti:* « ai sensi del »;

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo sostituire le parole:* « e la Guardia di finanza hanno » *con la seguente:* « ha »;

2) *al secondo periodo sostituire la parola: « INPS » con la seguente: « INL »;*

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.2

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 4, dopo le parole: « con proprio decreto » inserire le seguenti: « , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ».

Art. 8.

8.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: « con la reclusione da uno a tre anni » con le seguenti: « con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito »;*

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: « decade dal beneficio » a: « all'articolo 6 » con le seguenti: « esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che »*

8.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « con la reclusione da uno a tre anni » *con le seguenti:* « con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito »;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da:* « decade dal beneficio » *a:* « all'articolo 6 » *con le seguenti:* « esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che ».

8.3

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: « Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se: ».

8.4

SATTA, BERRINO, RUSSO, LEONARDI, ZULLO

Al comma 6, lettera c), inserire in fine le seguenti parole: « , ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione; ».

Conseguentemente, all'articolo 12:

a) *al comma 3, dopo le parole:* « è tenuto a » *inserire le seguenti:* « dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, »;

b) *al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* « Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma sono definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3. »;

c) *al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:* « La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comun-

que funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la sospensione del beneficio fino al momento dell'iscrizione. ».

8.5

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

8.6 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 7, sostituire le parole: « Gli indebiti recuperati con le modalità » con le seguenti: « Gli importi ».

8.7

ZULLO, RUSSO, LEONARDI, SATTA, BERRINO

Al comma 11, dopo le parole: « del riconoscimento del beneficio » inserire le seguenti: « INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL ».

8.8

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 11, dopo le parole: « del riconoscimento del beneficio » inserire le seguenti: « INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL ».

8.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « INPS comunica tempestivamente ai comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL. ».

8.10

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: « L'INPS comunica tempestivamente ai comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL. ».

8.11

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 14, sostituire le parole: « del beneficiario o del richiedente », ovunque ricorrano, con le seguenti: « del beneficiario dell'Assegno di inclusione o del richiedente il Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12, ».

8.12

SATTA, LEONARDI, RUSSO, BERRINO, ZULLO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

« 20-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 247, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì definibili le sanzioni amministrative, anche se accertate ed iscritte a ruolo entro il 31 marzo 2023, per violazioni derivanti da inadempimenti di natura amministrativa in materia di lavoro, per le quali non si è formato un giudicato penale definitivo. La definizione si perfeziona con il pagamento di una somma di importo pari al 10 per cento della sanzione con un minimo di euro 1.000. »

Art. 9.**9.1**

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro dista più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione ».

9.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

9.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in

carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 »

9.4

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* « è tenuto ad accettare » *inserire le seguenti:* « , previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità, »;

b) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. »

9.5

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « è tenuto ad accettare » *inserire le seguenti:* « , ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'*equipe* multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura, ».

9.6

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* « un'offerta di lavoro » *inserire le seguenti:* « conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla

residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, »

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; »

c) *sopprimere la lettera c);*

d) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

« d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione. ».

9.7

MAGNI, BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, ZAMPA, MAZZELLA, CAMUSSO, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, CUCCHI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, AURORA FLORIDIA, BARBARA FLORIDIA, ETTORE ANTONIO LICHERI, SABRINA LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MUSOLINO, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: « un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche » con le seguenti: « un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche: ».

9.8

ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, sostituire le parole: « un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche » con le seguenti: « un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche: ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).

9.9

RUSSO, SATTA, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

Al comma 1, dopo le parole: « un’offerta di lavoro » inserire le seguenti: « , proposta sia dai servizi per il lavoro competenti che dai datori di lavoro privati, ».

9.10

ZAFFINI, SATTA, LEONARDI, ZULLO, RUSSO, BERRINO

Al comma 1, sostituire le parole: « le seguenti caratteristiche » con le seguenti: « almeno una delle seguenti caratteristiche ».

9.11

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici; ».

9.12

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: « rapporto di lavoro » inserire le seguenti: « , a tempo indeterminato o determinato, »;

b) alla lettera c), dopo le parole: « la retribuzione » inserire le seguenti: « riferita al rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ».

9.13

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi; ».

9.14

SATTA, RUSSO, LEONARDI, ZULLO, BERRINO

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: « o non sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico ».

9.15

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, MAGNI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta è congrua se non eccede la distanza di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici. ».

9.16

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, sostituire le parole: « sei mesi » *con le seguenti:* « dodici mesi ».

9.17

BERGESIO, MURELLI

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « In caso di rapporto di lavoro agricolo, se l'offerta di lavoro riguarda un rap-

porto di durata compresa tra ventisei e centocinquantasei giornate di effettiva prestazione, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per un periodo corrispondente a dette giornate. ».

Art. 10.

10.1 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 1, dopo le parole: « è riconosciuto » inserire le seguenti: « per ciascun lavoratore ».

10.2

RONZULLI, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo ».

10.3 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 2, dopo le parole: « è riconosciuto » inserire le seguenti: « per ciascun lavoratore ».

10.4

BERGESIO, MURELLI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo de-

terminato, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, effettuano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati. »

b) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « L'agevolazione contributiva di cui al comma 2-bis è riconosciuta al datore di lavoro agricolo esclusivamente se i beneficiari dell'assegno di inclusione instaurano il rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato a fronte di un'offerta inserita dal datore di lavoro nel sistema informativo SIISL. ».

10.5

BERRINO, LEONARDI, SATTÀ, RUSSO, ZULLO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché al datore di lavoro che proceda all'assunzione in virtù di accordi sindacali aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. ».

10.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 4.

10.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 4, sostituire le parole: « 30 per cento » *con le seguenti:* « 10 per cento ».

10.8

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: « ove autorizzati all'attività di intermediazione ».

10.9

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 5, sopprimere le parole: « , ove autorizzati all'attività di intermediazione ».

10.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: « ove autorizzati all'attività di intermediazione ».

10.11

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”;*

b) *il comma 1-bis è abrogato;*

c) *al comma 2, le parole: “di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti “di cui al comma 1” ».*

10.12

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico ».

10.13

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ottanta per cento" ».

10.14

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

10.15

CANTALAMESSA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell’acquacoltura ».

10.16

FRANCESCHELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. ».

Art. 11.

11.1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull’attuazione dell’Assegno di inclusione e predisporre, annualmente, sentita l’ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno. ».

11.2 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 1, sostituire le parole: « del monitoraggio sull’attuazione dell’Assegno di inclusione » con le seguenti: « del monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni relative all’Assegno di inclusione ».

11.3 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 2, sostituire le parole: « responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione » con le seguenti: « responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione ».

11.4

FREGOLENT, SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli *standard* qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale ».

11.5 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 4, sostituire le parole: « si intende riferita all'Assegno di inclusione » con le seguenti: « esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione ».

11.6

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, MISIANI

Al comma 5, sostituire le parole: « degli enti del Terzo settore » con le seguenti: « dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti ».

11.7

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
« , da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ».

11.8 (Comitato Legislazione)

MATERA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal Capo I del presente decreto ».

11.0.1

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Verifica livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4.000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del *case management* e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) supervisori;
- b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;
- c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista. ».

11.0.2

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 11-bis.

(Sorveglianza epidemiologica e monitoraggio)

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori

professionali come definito all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità di attività che l'INAIL già sviluppa per le attività fisioterapeutiche in convenzione con le strutture sanitari regionali.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. ».

Art. 12.

12.1

PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.2

CAMUSSO, ZAMBITO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

12.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Effettuare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* « Nelle misure di supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività »;

b) *al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* « e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, ».

Conseguentemente

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con-

sumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento” al numero 19, la voce: “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748” è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, “Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

12.4

RUSSO, BERRINO, LEONARDI, SATTA, ZULLO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « progetti utili alla collettività » aggiungere le seguenti: « , a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore ».

12.5

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « progetti utili alla collettività » aggiungere le seguenti: « , a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore ».

12.6

SILVESTRO

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« , a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore ».

12.7

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« , a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore ».

12.8

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: « , a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore. ».

12.9

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni ».

12.10

BERRINO, SATTA, RUSSO, LEONARDI, ZULLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato an-

che dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. ».

12.11

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;

4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.

12.12

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'arti-

colo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;*

2) *al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;*

3) *al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

12.13

BEVILACQUA, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: « I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione. ».

12.14

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. La partecipazione alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS. ».

12.15

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

12.16

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

« 7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età. ».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

12.17

LEONARDI, SATTA, BERRINO, RUSSO, ZULLO

Al comma 10, dopo le parole: « di cui all'articolo 3, commi » inserire la seguente: « 3, ».

12.18

TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12, sopprimere le parole: « e le province Autonome ».*

b) *dopo il comma 13 inserire il seguente:*

« 13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento. ».

12.19

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12, sopprimere le seguenti parole:* « e le province Autonome ».

b) *dopo il comma 13, inserire il seguente:*

« 13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento. ».

12.20

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: « e le province Autonome ».

12.21

COSENZA, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

« 13-bis. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15 per cento. ».

12.22

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei da-

tori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”. ».

12.23

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma:

« 14-bis. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”. ».

12.0.1

GUIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento

presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C 'Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza' e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4. Una quota, fino al tre per cento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d'informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. ».

12.0.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli

adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva" di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

12.0.3

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", dopo la parola: "ingegneri" sono aggiunte le seguenti "nonché dei periti industriali".

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: "6 e 8", sono aggiunte le seguenti: "nonché 8-bis".

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: "non possono essere eletti", sono aggiunte le seguenti: "nelle cariche istituzionali".

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: "procedure elettorali e", sono aggiunte le seguenti: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis".

5. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: “sezione A dell'albo” sono aggiunte le seguenti: “ove applicabile”.

6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: “6, 7 e 8”, sono aggiunte le seguenti: “nonché 8-bis”;

7. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: “alla sezione A e B” sono aggiunte le seguenti: “ove prevista”.

8. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: “eletti”, sono aggiunte le seguenti: “nelle cariche istituzionali”.

9. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8-bis.

(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali.)

1. L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.”.

10. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: “procedimento”, sono aggiunte le seguenti: “ove previsto”.

11. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 non si applica ai componenti già in carica dei Consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui Consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.

12. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

12.0.4

TESTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno. ».

12.0.5

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno. ».

12.0.6

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative *post*-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10 per cento del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26 mila euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20 per cento per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili. ».

12.0.7

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Istituzione "Fondo per le competenze digitali")

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per le competenze digitali",

con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

12.0.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. Le regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di sessanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

12.0.9

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 12-bis.

(Credito d'imposta per i servizi di ricollocazione professionale)

1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024,

ai datori di lavoro privati che attivino servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

12.0.10

GELMINI, LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

« Art. 12-bis.

(Modifica dei termini del congedo di paternità)

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 2, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni". ».

Art. 13.

13.1

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione

del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione. »;

b) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « presente decreto » inserire le seguenti: « previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».*

13.2

BERRINO, LEONARDI, SATTA, RUSSO, ZULLO

Al comma 5, al capoverso « 313 », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione ».

13.3

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, capoverso « 313. », sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata con effetto retroattivo dalla sospensione solo in esito all'avvenuta comunicazione. »;*

b) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « presente decreto » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza Uni-*

ficata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

c) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. ».

13.4

BERGESIO, MURELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: “o del reddito di cittadinanza” sono aggiunte le seguenti: “e dell'assegno di inclusione” ».

13.5

MALPEZZI, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « presente decreto » aggiungere le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

13.6

LEONARDI, BERRINO, SATTI, RUSSO, ZULLO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « presente decreto » inserire le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 ».

13.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo

33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. ».

13.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

« 14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato. ».

13.9

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione *una tantum* di cui all'articolo 1, comma 357, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del riconoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Se la denuncia di mesotelioma professionale è riconosciuta dall'INAIL, le competenze economiche della rendita sono trasferite al Fondo per le Vittime dell'Amianto fino a congruaggio della somma percepita con la prestazione economica di cui al periodo precedente. ».

13.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

« 14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un pro-

gramma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma. ».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

“5-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

'c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.”».

13.11

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

All’articolo, aggiungere in fine i seguenti commi:

« 15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma e i relativi familiari una prestazione assistenziale psicologica gratuita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

15-ter. Le prestazioni di cui al comma 15-bis sono riconosciute nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all’articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ».

13.12

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

All’articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

« 15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l’INAIL concorre a promuovere e sviluppare l’attività per la ricerca clinica delle terapie efficaci per la cura del mesotelioma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente ».

13.13

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 15-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione economica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesta la diagnosi della patologia. ».

13.0.1 (già 13.14)

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

*Dopo il Capo I, inserire il seguente:***« CAPO I-bis****INTRODUZIONE DELLA RETRIBUZIONE MINIMA CONTRATTUALE****Art. 13-bis.***(Retribuzione minima contrattuale)*

1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefici accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la "Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima", composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono

stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull’attuazione della presente legge.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

5. Ai fini dell’adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all’aggiornamento dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge. L’adeguamento non può comunque determinare l’applicazione di un trattamento economico complessivo peggiore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempimento delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto. ».

Art. 14.

14.1

ZULLO, BERRINO, SATTA, RUSSO, LEONARDI

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi. Nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, il medico competente effettuerà la sorveglianza sanitaria;”;

a-bis) all’articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: “, nei casi di cui all’articolo 41”;

b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: "titolo III" sono aggiunte le seguenti: " , nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV";

c) all'articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

"e-bis) in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. In caso di mancata consegna o indisponibilità della stessa, procede egualmente alla formulazione del giudizio di idoneità";

2) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

"n-bis) in caso di impedimento e per un periodo non superiore ai 60 giorni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge inerenti all'articolo 41 durante il relativo intervallo temporale specificato.";

d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.";

e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.";

f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.";

g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.";

h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dell'articolo 73, comma 4-bis" ».

14.2

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

« 4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

Consequentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

14.3

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera c), numero 1), capoverso lettera e-bis), sostituire le parole: « rilasciata dal precedente datore di lavoro » con le seguenti: « relativa al precedente rapporto di lavoro » e sopprimere le parole: « e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità ».*

14.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) premettere le seguenti:*

« 0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: “cinquantacinque mesi” sono sostituite con le seguenti: “il 31 dicembre 2023”;

0a-bis) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

“*f-bis)* esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera *e-bis)* dell'articolo 6, comma 8”;

0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

“*e-bis)* predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate – per le necessarie valutazioni – al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *g)* e in linea con il Quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera *g)* le parole: ‘dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto’ sono sostituite con le seguenti: ‘il 31 dicembre 2023’ »;

b) alla lettera *c)*, al numero 1), premettere il seguente:

« 01) alla lettera *b)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità.” »;

c) alla lettera *c)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:

« 1-*bis)* dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

“*h-bis)* collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità” »;

d) dopo la lettera *d)*, inserire le seguenti:

« *d-bis)* all'articolo 41, comma 1, lettera *a)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.”;

d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: “il 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “il 31 dicembre 2023”. ».

14.5

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“h-bis) ‘chimico’: professionista sanitario iscritto all’Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina”; »

b) *dopo la lettera h), inserire le seguenti:*

« h-bis) all'articolo 223:

1) ove ricorrano le parole: “il datore di lavoro” aggiungere le seguenti: “, in collaborazione con un chimico”;

2) al comma 4, dopo le parole: “è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente” inserire le seguenti: “e al chimico coinvolto”;

h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: “provvede ad effettuare” con le seguenti: “provvede a far effettuare ad un chimico”;

h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: “dell’esposizione a agenti cancerogeni o mutageni” aggiungere le seguenti: “in collaborazione con un chimico,”. ».

14.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) le parole: “ove nominato” ovunque ricorrano, sono soppresse; »

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: “per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.” sono sostituite dalle seguenti: “per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 e per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi;” ».

14.7

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.8

RONZULLI, SILVESTRO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
 - b) *alla lettera c), punto 1), in fine, inserire le seguenti parole: « in riferimento alla mansione specifica »;*
 - c) *sopprimere la lettera e).*
-

14.10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
 - b) *alla lettera c), numero 1), capoverso « e-bis », sostituire le parole: « rilasciata dal precedente datore di lavoro » con le seguenti: « relativa al precedente rapporto di lavoro » e sopprimere le parole: « e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità ».*
-

14.11

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: “per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.” sono sostituite dalle seguenti: “per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;” ».

14.13

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* « presente decreto legislativo » *con le seguenti:* « per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi; »;

b) *alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera « e-bis) » con la seguente:*

« e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile; »;

c) *dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

« c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole: “, ove nominato,” sono soppresse;

c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole: “, ove nominato,” sono soppresse. ».

14.14

SILVESTRO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3.2, è aggiunto il seguente:

“3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno.”. ».

14.15

BERRINO, SATTA, LEONARDI, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

“3.2-*bis*. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno.”. ».

14.16

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) l'obbligo di cui alla lettera *a*) sussiste anche nei casi di richiesta formulata in documenti di valutazione dei rischi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto-legge; il relativo adempimento deve essere realizzato entro un termine di 60 giorni; ».

14.17

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), le parole: “all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 37 e 73.” ».

14.18

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.19

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.20

ZAFFINI, BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.21

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

14.22

ZULLO, BERRINO, SATTA, RUSSO, LEONARDI, ZAFFINI

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso « e-bis) » con il seguente: « e-bis) con decreto del Ministro della salute è istituito un libretto sanitario e di rischio lavorativo elettronico, che ogni medico competente alimenta secondo le modalità indicate dal decreto. In occasione delle visite di assunzione, il medico competente tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. Tale libretto è inserito nel fascicolo sanitario elettronico del lavoratore a cui il medico competente può accedere. Nelle more dell'istituzione del libretto sanitario, in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, il medico competente riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria; ».

14.23

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso « e-bis) » con il seguente: « e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile; ».

14.24

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

« e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile ».

14.25

ZAFFINI, LEONARDI, SATTA, BERRINO, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire il capoverso « e-bis) » con il seguente: « e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità ».

14.26

SBROLLINI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

« 1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

“e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapposibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell’eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;” ».

14.27

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

« c-bis) all’articolo 37, comma 2, dopo le parole: “di cui al comma 1” inserire le seguenti: “, nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,” »;

b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« d-bis) all’articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.” ».

14.28

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

« *c-bis*) all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, le parole: “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”. ».

14.29

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo”. »;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

« *g*) all'articolo 73:

1) dopo le parole: “ogni necessaria informazione” sono inserite le seguenti: “, protezione”;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“*4-bis*. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.” ».

14.30

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

« *d-bis*) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

“*b-bis*) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.” ».

14.31

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: “attesta, sotto la propria responsabilità,” sono sostituite dalle seguenti: “dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile” »;

14.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « dei soggetti individuati per l'utilizzo. » aggiungere i seguenti periodi: « È tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene. ».

14.33

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

14.34

MURELLI, DREOSTO, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

« h-bis) all'articolo 242, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'INAIL, ex ISPESL, sul piano economico per gli *screening* di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della salute con un

accordo di collaborazione con INAIL e le regioni e le province autonome ne determina le modalità operative.”;

h-ter) all’articolo 244, comma 1, dopo la parola: “realizza” sono inserite le seguenti: “e concorre a finanziare”;

h-quater) all’articolo 244, comma 5, dopo le parole: “realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3” sono inserite le seguenti: “e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici”. ».

14.35

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

« *h-bis)* all’articolo 242, dopo il comma 6, aggiungere il comma 7:

“7. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l’attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell’INAIL, ex ISPESL, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con INAIL e le regioni e le province autonome ne determina le modalità operative”.

h-ter) all’articolo 244, comma 1 dopo la parola: “realizza,” aggiungere: “e concorre a finanziare”;

h-quater) all’articolo 244, comma 5 dopo le parole: “realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3” aggiungere: “e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici”; ».

14.36

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti lettere:

« *h-bis)* all’articolo 242 è aggiunto in fine il seguente comma:

“6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene che hanno cessato l’attività lavorativa è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell’INAIL, sul piano economico, per gli *screening* di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della salute con un accordo

di collaborazione con INAIL e le regioni e le province autonome ne determina le modalità operative. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.”;

h-ter) all’articolo 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: “realizza” sono inserite le seguenti: “e concorre a finanziare”;

2) al comma 5, dopo le parole: “realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3” sono inserite le seguenti: “, comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici,”. ».

14.37

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* all’articolo 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“*6-bis.* Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l’attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell’INAIL per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della salute, sentiti l’INAIL, le regioni e le province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall’approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma” ».

14.38

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis)* dopo l’**articolo 244** è inserito il seguente:

“**Art. 244-bis.**

1. Per i tumori di cui alle lettere *a)* e *b)* dell’articolo 244, comma 3, che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l’INAIL, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre a:

a) finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) partecipare alle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.” ».

14.39

MURELLI, DREOSTO, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) dopo l'**articolo 244**, è inserito il seguente:

“Art. 244-bis.

(INAIL)

1. Per i tumori indicati nell'articolo 244, comma 3, lettere *a*) e *b*), l'INAIL, ex ISPESL, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.”. ».

14.40

ZULLO, BERRINO, SATTA, LEONARDI, RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« *h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: “*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000”, sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1997.” ».

14.41

CANTÙ, MURELLI, MINASI

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) All'articolo 98, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: “*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000”, sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1997;”. ».

14.42

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo la lettera h) inserire la seguente:

« *h-bis*) all'articolo 98, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: “*Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000”, sono inserite le seguenti: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1997;” »

14.43

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) All'Allegato VII – Verifiche di attrezzature – dopo il punto: “Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato” e “Verifica annuale”, è inserito il seguente:

“

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO)	Verifica triennale

” ».

14.44

SBROLLINI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il seguente:

“Art. 244-*bis*.

1. Per i tumori indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'INAIL, ex ISPESL, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.” ».

14.45

BERRINO, LEONARDI, SATTA, RUSSO, ZULLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti. ».

14.46

LOMBARDO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i con-

trolli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti. ».

14.47

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un’ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, le disposizioni in tema di controlli di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano agli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti. ».

14.48

BUCALO, RUSSO, SATTÀ, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. È previsto entro il 2023 l’avvio di una nuova sessione contrattuale per la riscrittura del CCNQ del 10 luglio 1996 nella parte sul rappresentante per la sicurezza e del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, Capo VII. ».

14.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

“4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e merito e nello stato di previsione del Ministero dell’università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell’istruzione e merito e del Ministro dell’università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma.”

b) all’articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell’Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-*bis*.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

1. All’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;”;

b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

“*f-bis*) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di *stress* sui luoghi di lavoro;

f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

f-quater) l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.”;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-*bis*. Tra le misure di cui al comma 2, lettera *f-bis*), sono comprese:

1) l’organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell’identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell’ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) l’organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull’autodifesa verbale;

3) l’adozione e l’affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

4) l’adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile.” ».

14.0.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« **Art. 14-*bis*.**

(Introduzione dell’insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l’insegnamento

trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti. ».

14.0.4

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Credito di imposta per interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro)

1. In via sperimentale, per l'anno 2023 ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un massimo di 10.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sosten-

nuti ed è utilizzabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sino al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

14.0.5

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244 del 2007)

1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020

come modificato dal comma 293 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'INAIL arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'INAIL al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia. ».

14.0.6

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato "Osservatorio", che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

14.0.7

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

8.2.2.1 Personale domestico

7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

5.4.8.2 Vigili urbani

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14.0.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. ».

14.0.9

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si

applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

14.0.10

ZULLO, LEONARDI, SATTA, BERRINO, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Smart Safety)

1. Al fine di garantire l'implementazione da parte dei datori di lavoro delle migliori e più avanzate tecnologie in grado di elevare i livelli e gli *standard* di sicurezza sul lavoro, all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “, per la sicurezza del lavoro” sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: “registrazione degli accessi e delle presenze” sono aggiunte le seguenti: “, nonché agli strumenti di cui al comma 1 impiegati per la sicurezza del lavoro.”.

2. È istituito un tavolo tecnico con le parti sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAIL per esaminare gli sviluppi di tali sistemi e la riduzione degli infortuni sul lavoro. ».

14.0.11

ROJC, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l'articolo 244, inserire l'articolo 244-bis: “Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 244, vale a dire i

mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'INAIL, ex ISPESL, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: *a*) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria), *b*) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e *c*) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.” ».

14.0.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

14.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 15.

15.1

PIRRO, MAZZELLA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali ».

15.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali. ».

15.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali. ».

15.4

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« e con le Asl ».

15.5

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. ».

Art. 16.**16.1**

UNTERBERGER, DURNWALDER, SPAGNOLLI, PATTON, MUSOLINO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano ».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: « e nelle province autonome di Trento e di Bolzano »;

16.2

TESTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, le parole:* « e nelle province autonome di Trento e di Bolzano » *sono soppresse;*

b) *al comma 1, le parole:* « nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano » *sono soppresse.*

16.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***« Art. 16-bis.***(Direzione distrettuale del lavoro)*

1. Nel Capo I del Titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

“Art. 70.1. – *(Direzione distrettuale del lavoro)* – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza

nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro”.

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

“Art. 76-*quater*. – *(Procuratore nazionale del lavoro)* – 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo

1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale”.

Art. 16-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“Art. 371-ter. – *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero”.

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati”.

Art. 16-sexies.

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 76-*quinquies*. – *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.”.

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

“6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati”.

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori

e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-novies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro. »

Art. 17.

17.1

MARTI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole:* « scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private » *con le seguenti:* « istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private, »;

2) *dopo le parole*: « percorsi di istruzione e formazione professionale » *aggiungere le seguenti*: « , dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti »;

b) *al comma 2 sostituire le parole*: « cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » *con le seguenti*: « cumulabile con le prestazioni corrisposte dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »;

c) *al comma 4 apportare le seguenti modificazioni*:

1) *al capoverso « 784-ter » aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « , realizzato avvalendosi dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE). »;

2) *al capoverso « 784-quater » sostituire le parole*: « Le imprese iscritte » *con le seguenti*: « A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti »;

3) *dopo il capoverso « 784-quater » aggiungere il seguente*: « 784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784-quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell'alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell'istruzione e del merito. ».

d) *dopo il comma 5, inserire i seguenti*:

« 5-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito al fine di realizzare interventi per il sostegno al diritto allo studio è autorizzato a trasferire, in sicurezza e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i codici fiscali delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione all'INPS per acquisire l'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE anche in forma aggregata, per fasce e per ogni singola istituzione scolastica.

5-ter. Per le finalità di cui al primo comma il Ministero dell'istruzione e del merito è ente erogatore dei contributi finanziari da assegnare anche tramite le istituzioni scolastiche di cui al comma 1.

5-quater. I dati ISEE resi disponibili da INPS sono gestiti mediante una apposita piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere consultati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 per l'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari. ».

17.2

BUCALO, RUSSO, SATTA, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

Al comma 1, sostituire le parole: « deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018 » con le seguenti: « deceduti o infortunati successivamente al 1° gennaio 2015 ».

17.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: « 784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche ».

17.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: « dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti: » con le seguenti: « il comma 784 è sostituito dai seguenti: “784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati ‘percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento’ e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche.” ».

17.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso « 784-bis », primo periodo, dopo le parole: « le competenze trasversali e per l'orientamento » inserire le seguenti: « , oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate, »;*

b) *dopo il capoverso « 784-quater » aggiungere, infine, il seguente:*

« 784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltreché di un *tutor* aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali. ».

17.6

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso « 784-bis », primo periodo, dopo le parole: « percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » inserire le seguenti: « deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e ».

17.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso « 784-bis », dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda. ».

17.8

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 4, capoverso « 784-bis », secondo periodo, sostituire le parole da: « individuano » fino alla fine del periodo, con le seguenti:

« definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti *tutor* interni e delle altre figure già presenti. ».

17.9

RONZULLI, SILVESTRO

Al comma 4, capoverso « 784-quater », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: « da adottare » sono sostituite dalle seguenti: « che l'istituzione scolastica dovrà adottare, a propria cura e spese, ».*

b) *dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori. ».*

17.10

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso « 784-quater », al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa ».

17.11

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 4, capoverso « 784-quater », dopo il primo periodo inserire il seguente: « Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori. ».

17.12

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Al comma 4, capoverso « 784-quater », al secondo periodo, dopo le parole: « integrazione al documento di valutazione dei rischi » inserire le seguenti: « , redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst), ».

17.13

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, dopo il capoverso « 784-quater » aggiungere il seguente: « 784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento prevede, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. »;*

b) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

« 4-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è abrogata;*

b) *all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.”*

4-ter. Agli oneri derivati dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

17.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

All'articolo, aggiungere al comma 4, in fine, il seguente capoverso:

« 784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e in-

formativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, come introdotto dal presente decreto, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto. ».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.” ».

17.15

SIGISMONDI, BERRINO, LEONARDI, SATTA, RUSSO, ZULLO

Al comma 4, dopo il capoverso 784-quater, aggiungere il seguente:

« 784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. »

Conseguentemente, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, del comma 1:

1) *sopprimere la lettera c);*

2) *sostituire il comma 4 con il seguente:* « 4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta

formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

b) *all'articolo 37, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 3. Agli oneri derivati dai commi precedenti, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede nell'ambito del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto. ».*

17.16

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, capoverso « 784-quater » aggiungere il seguente:

« 784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. ».

17.17

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 5, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST. ».

17.18

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 5, lettera b), capoverso « 41-bis », dopo la parola: « assicurano » inserire le seguenti: « , nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti, ».

17.19

SBROLLINI

Al comma 5, dopo le parole: « assicurano » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti ».

17.20

SILVESTRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole “ad essi assimilata” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ».

17.21

SBROLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole “ad essi assimilata” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” ».

17.22

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: “ad essi assimilata” sono aggiunte le seguenti: “, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. ».

Art. 18.**18.1**

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: « Allo scopo di » sono soppresse le seguenti: « valutare l'impatto dell'estensione » ed inserire le parole: « assicurare l'estensione » e dopo le parole: « degli insegnanti » sopprimere le seguenti: « esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, ».

18.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: « valutare l'impatto dell'estensione » con le seguenti: « assicurare l'estensione »;*

b) *sopprimere le parole: « esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, »*

18.3

BUCALO, RUSSO, SATTA, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

Al comma 1 sostituire le parole: « esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2023-2024 ».

18.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: « gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), » inserire le seguenti: « nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, » e, in fine, aggiungere le seguenti: « , ivi compresi agli eventi avvenuti du-

rante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e l’Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l’abitazione o l’Istituto scolastico e la sede dell’impresa nella quale vi siano alunni o studenti impegnati in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ».

18.0.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l’articolo , inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Introduzione dell’articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

1. *Dopo l’articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:*

“Art. 609-ter.1 – (*Molestie sessuali*) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un’unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”. ».

18.0.2

MURELLI, DREOSTO, MINASI, CANTÙ

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell’Amianto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al

Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono abrogati. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il lavoratore che presenti richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere di usufruire delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In caso di riconoscimento del diritto a percepire le indennità di cui al precedente periodo per mesotelioma professionale, le medesime indennità sono trasferite dall'INAIL al Fondo per le vittime dell'amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'*una tantum* erogata.

4. La prestazione dell'*una tantum* del fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato ai sensi dell'articolo 1, comma 293, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia. ».

18.0.3

LIRIS, LISEI, MENNUNI, PELLEGRINO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per le Vittime dell'Amianto)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i primi due periodi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi. Eventuali risorse finanziarie residue restano nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

18.0.4

ZAFFINI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, LEONARDI, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 18-bis.***(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)*

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell'INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'articolo 15-*novies*, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. ».

Art. 19.**19.1**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. ».

19.2

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche in tese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti. ».

19.3

GELMINI, SBROLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti ».

19.4

LEONARDI, ZULLO, BERRINO, SATTÀ, RUSSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti. ».

19.5

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti ».

19.6

SBROLLINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma. »

19.7

SILVESTRO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il

versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma. »

19.8

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori ».

19.0.1

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi

locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario *una tantum*, nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente.

2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome.

3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2023 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ».

19.0.2

LOREFICE, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale

di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente. ».

19.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

19.0.4

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli *standard* minimi qualitativi degli alloggi offerti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. »

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: « politiche sociali e di lavoro » con le seguenti: « politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro ».

19.0.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle

condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

19.0.6

LEONARDI, ZULLO, BERRINO, SATTA, RUSSO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Nuove competenze lavoratrici madri)

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo Nuove Competenze per la Maternità, con una dotazione di 15.000.000 di euro annui per il triennio 2023-2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 euro annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

19.0.7

MURELLI, MINASI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 19-bis.***(Fondo nuove competenze per la maternità)*

1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nuove competenze per la maternità, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 20.**20.1**

SIGISMONDI, LIRIS, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 20-bis.***(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009)*

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009. ».

Art. 22.

22.1

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: « 1° giugno 2023 » con le seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

22.2

SATTA, LEONARDI, ZULLO, BERRINO, RUSSO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

“*c-bis*) cittadini italiani residenti all'estero.” ».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: « Maggiorazione dell'Assegno » con le seguenti: « Disposizioni in materia di Assegno ».

22.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera *b*), le parole da: "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare". ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

22.4

SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera b), le parole da: "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare". ».

22.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: “effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare” sono sostituite dalle seguenti: “riconoscimento del diritto a percepire per l’anno 2021 l’assegno al nucleo familiare”. ».

22.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, è apportata la seguente modifica:

a) alla lettera b), le parole da: "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con: "riconoscimento del diritto a percepire per l’anno 2021 l’assegno al nucleo familiare". ».

22.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All’articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come determinato all’articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448". ».

Conseguentemente, dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell’ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’ap-

plicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

22.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448". ».

22.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

"5-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

'c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno unico e universale per figli di cui al decreto legislativo n. 230

del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare'.". ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-*bis*.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del

10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

22.10

SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

'c-*bis*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

c-*ter*) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-*bis*, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari

alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare'.". ».

22.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, il comma 7 è abrogato ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

« Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale. ».

22.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato. ».

22.13

SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato. ».

22.14

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato. ».

22.15

SBROLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448". ».

22.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 22-bis.***(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)*

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: « politiche sociali e di lavoro » con le seguenti: « politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro ».

22.0.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 22-bis.***(Congedo parentale)*

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento” e le parole: “elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione” sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 23.

23.1

LEONARDI, BERRINO, SATTA, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, sostituire la parola: « quattro » con la seguente: « tre ».

23.2

ZULLO, SATTA, LEONARDI, BERRINO, RUSSO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: « La modifica di cui al periodo precedente si applica a tutte le violazioni commesse a partire dalla vigenza del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedentemente in vigore. »;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 2-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: “da 1.000 euro a 5.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “da un decimo a tre decimi l'importo corrisposto in denaro contante a titolo di retribuzione al lavoratore”. Tale regime sanzionatorio si estende a tutte le violazioni commesse nella vigenza della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedenti. ».

23.3

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. ».

23.4

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. ».

23.5

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. ».

23.6

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il comma 3, dell'articolo 8, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato. ».

23.7

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato. ».

23.8 (Comitato Legislazione)

MATERA

Al comma 2, sostituire le parole: « Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 » con le seguenti: « Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023 ».

23.9

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è soppresso. ».

23.10

IRTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023. ».

23.0.1

GIACOBBE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

« Art. 23-bis.

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di *handicap* ai fini del riconoscimento dei predetti benefici. ».

23.0.2

BERGESIO, MURELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia variazione della classificazione aziendale in agricoltura)

1. Le domande di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, presentate fino al 31 dicembre 2022, nel caso siano state effettuate oltre il termine ivi previsto di 90 giorni, qualora accolte, non comportano l'obbligo del versamento di eventuali differenze contributive né l'irrogazione di sanzioni con riferimento ai periodi antecedenti alla data di presentazione delle domande. ».

23.0.3

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Misure in materia previdenziale)

1. All'Articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

dopo le parole: "lavoratrici autonome" sono inserite le seguenti: ", anche iscritte alla gestione separata dell'INPS". ».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.4

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Misure in materia previdenziale)

1. All'Articolo 16, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in stato di crisi o di insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero soggette alle procedure di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 274." ».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

23.0.5

ROMEO, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 23-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati

annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per le attività di ricognizione e riconteggio dei debiti cancellati, è autorizzata una spesa di euro 300.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

Art. 24.

24.1

DAMANTE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Sopprimerlo.

24.2

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Sopprimerlo.

24.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 24.***(Disciplina del contratto di lavoro a termine)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.”;

2) al comma 2, le parole: “ventiquattro mesi”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;

3) al comma 4, le parole: “in caso di rinnovo” e le parole: “in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi” sono soppresse;

b) all'articolo 21:

1) al comma 01, secondo periodo, le parole: “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,” sono soppresse;

2) al comma 1, le parole “ventiquattro mesi”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;

c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati. ».

24.4

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Sostituire l'articolo 24, con il seguente:

« Art. 24.

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”;

b) al comma 1-bis, le parole “un contratto di durata superiore ai 12 mesi” sono sostituite dalle seguenti “un contratto a tempo determinato” e le parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi” dalle seguenti “dalla data di stipulazione”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle parole “dodici mesi”;

d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: “, in caso di rinnovo,” e sopprimere le parole: “in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi” ».

Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: « liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, »;

b) al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: « ventiquattro mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».

24.10

LEONARDI, SATTA, BERRINO, RUSSO, ZULLO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 24.***(Disciplina del contratto di lavoro a termine)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, al primo periodo, la parola: “dodici” è sostituita con la seguente: “ventiquattro”;

2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 1-bis, la parola: “dodici” ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: “ventiquattro”;

4) il comma 3, è sostituito dal seguente: “3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.”;

5) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.”.

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è abrogato;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.”.

c) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: “2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al Capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al con-

tratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.” ».

24.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« 1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

3. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: ‘ventiquattro mesi’ con le seguenti: ‘dodici mesi’.

4. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ‘, in caso di rinnovo,’ e le parole ‘in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi’;

5. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ‘liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,’;

6. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: ‘ventiquattro mesi’ con le seguenti: ‘dodici mesi’ .

7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.” ».

24.6

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 24.***(Disciplina del contratto di lavoro a termine)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

3) in sostituzione di altri lavoratori.”;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.”;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e” ».

24.7

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***« Art. 24.***(Disciplina del contratto di lavoro a termine)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

2) in sostituzione di altri lavoratori.”;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.”;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e” ».

24.8

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 24.

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.”;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

“1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.”;

c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: “conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e” ».

24.9

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, alinea, le parole: “solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni” sono sostituite dalle seguenti:

“solo se stipulato entro il 30 aprile 2024 e con decorrenza del rapporto di lavoro non oltre tale data, ovvero in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:”;

b) all’articolo 19, comma 1, la lettera b) è abrogata;

c) all’articolo 21, il comma 01 è sostituito dal seguente: “Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazioni di quanto disposto dal periodo precedente, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.”. ».

24.11

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.12

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).

24.13

RUSSO, ZULLO, SATTA, LEONARDI, BERRINO

All’articolo, apportare le seguenti motivazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: “in caso di proroga” sono inserite le seguenti: “e di rinnovo” »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:*

« 1-bis) all’articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 01:*

a) *il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici*

mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.”;

b) al terzo periodo, le parole: “e dal secondo” sono soppresse ».

1-ter) Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente decreto si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

24.14

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, lettera a), capoverso « b) », sostituire le parole: « nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti » con le seguenti: « per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva ».

24.15

SILVESTRO

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole: « dalle parti » con le seguenti: « dal datore di lavoro ».

24.16

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, lettera a), capoverso « b) », sostituire le parole: « dalle parti » con le seguenti: « dal datore di lavoro ».

24.17

SATTA, LEONARDI, ZULLO, BERRINO, RUSSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: « a-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole “in caso di proroga” aggiungere “e di rinnovo” »;*

b) *Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:*

« 1-bis. All'articolo 21, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 01, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:* “Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.”;

b) *al terzo periodo, le parole:* “e dal secondo” *sono soppresse.*

1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

1-quater. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.”.

1-quinquies. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga” sono soppresse.

1-sexies. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la parola: “centottanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”. »

24.18

SILVESTRO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

“1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-bis, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.”. »

24.19

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: “1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in es-

sere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b-bis*), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.”. ».

24.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

« *b*) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

“1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *a*), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.”. »

24.21

SATTA, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

« *b*) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: “1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *a*), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera *b-bis*), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese tra le parti stipulanti.”. ».

24.22

LEONARDI, RUSSO, ZULLO, SATTA, BERRINO

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: « b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. ».

24.23

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « conservano efficacia le specifiche esigenze già individuate dalla contrattazione collettiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge; ».

24.24

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

« b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: “in caso di proroga” sono inserite le seguenti: “e di rinnovo”; »;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

« 1-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è sostituito dal seguente: “01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.”

1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. ».

24.25

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All’articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole “o da queste organizzate” sono aggiunte le seguenti: “, ad esclusione delle istituzioni di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi

dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212". ».

24.26

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." ».

24.27

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

24.28

MUSOLINO

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 28 a 30 sono abrogati ».

24.29

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati ».

24.30

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato”, sono inserite le seguenti: “, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,”. ».

24.31

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.” ».

24.32

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “di cui all'articolo 8, comma

2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,” sono inserite le seguenti: “di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,” ».

24.33

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, così come richiamate dall’articolo 21, comma 1, e dell’articolo 19, comma 4, non operano in caso di impiego di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”. ».

24.34

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.”. ».

24.0.1

BEVILACQUA, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Art. 24-bis.***(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis.*(Turni di lavoro)*

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione. ».

24.0.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.**

“1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.” ».

24.0.3

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della Navigazione)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della Navigazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

24.0.4

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Contributo addizionale sui contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali)

1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;”;

b) la lettera b-bis) è soppressa. ».

24.0.5

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.”;

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

24.0.6

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)*

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.”;

b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: “e 24” sono soppresse. »

24.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:***« Art. 24-bis.**

1. All'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al comma 2 sopprimere le seguenti parole: “e 24”;

2. All'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “rapporti a termine” aggiungere le seguenti: “Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate”.

Art. 24-ter.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato. ».

24.0.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.**

1. All'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sopprimere le parole: “e 24”;

2. All'articolo 24, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “rapporti a termine” è aggiunto il seguente periodo: “Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.” ».

24.0.9

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. Il limite di età di 29 anni di cui al comma 1 non trova applicazione ed è elevato a 36 anni per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale nonché per le scuole sci.

1-ter. I soggetti di età superiore ai 40 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui al comma 1-bis, a condizione che siano disoccupati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”

b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei settori di cui al comma 1-bis.”. ».

24.0.10

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTÀ, ZULLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.**

1. All'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Ai soggetti di cui al presente comma è riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.” ».

24.0.11

GELMINI, SBROLLINI

*Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:***« Art. 24-bis.***(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)*

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percen-

tuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato. »

24.0.12

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato ».

24.0.13

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di

lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

3. I periodi di attività lavorati va a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato. »

24.0.14

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera

l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il tratta-

mento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal vigente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la

corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza. ».

Art. 25.

25.1

GASPARRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire la parola: “sessanta” con la seguente: “ottantaquattro”;*

b) *le parole da: “Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata” fino a: “contribuzione figurativa” sono sostituite con le seguenti: “Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto – per lo stesso periodo – di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto*

legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.”;

c) *dopo le parole*: “l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni” *sono aggiunte le seguenti*: “L’estensione a ottantaquattro mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate potranno trovare applicazione – nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno di riferimento – anche a quei Contratti di Espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa.” ».

25.2

SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

“i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall’Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi” ».

25.3

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

“i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall’Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi” ». ».

25.0.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« **Art. 25-bis.**

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

1. Al comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: “massimo di tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di sei mesi”.

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: “il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “un periodo della durata di sei mesi”.

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “massima di tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “almeno sei mesi”.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

25.0.2

SBROLLINI

Dopo l’articolo, aggiungere la seguente:

« Art. 25-bis.

(Restituzione del prelievo forzoso ai Fondi interprofessionali dei dirigenti)

1. All’articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148” sono aggiunte le seguenti: “e di dirigenti disoccupati”.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000 di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall’articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

25.0.3

ZULLO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, BERRINO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 25.

(Patti di trasferimento delle conoscenze e ius variandi)

1. All’articolo 2103, sesto comma, del codice civile, dopo le parole: “diversa professionalità” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa l’asse-

gnazione a mansioni di insegnamento e trasferimento delle proprie conoscenze e competenze”. ».

Art. 26.

26.1

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sopprimerlo.

26.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

26.3

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole: « lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), » con le seguenti: « lettere h), i), l), m), n), o) e r), » e al comma 2, lettera a), capoverso « 1 », sopprimere la parola: « integralmente » e sopprimere la lettera b).

26.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: « lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), » con le seguenti: « lettere h), i), l), m), n), o) e r), ».

26.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), capoverso: « 5-bis », sopprimere la parola: « p) ».

26.6

BERRINO, LEONARDI, SATTÀ, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso « 5-bis », sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero con la consegna di una specifica informativa recante una sintesi dei contenuti normativi delle disposizioni di legge e di contratto applicabili ».

26.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

26.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

26.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

26.10

SILVESTRO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

26.11

FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 1 con il seguente:

« 1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. »

26.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, dopo la parola: « monitoraggio » inserire le seguenti: « parzialmente o ».

26.13

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26.14

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come disciplinati dal decreto ministeriale

n. 142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture. ».

26.15

MUSOLINO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

« *2-bis.* All'articolo 1, lettera *q*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo la parola: "sottoscritto", sono aggiunte le seguenti: "con l'indicazione del codice unico alfanumerico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120." »

2-ter. L'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è abrogato. »

26.16

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* Dopo il comma 5, dell'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informa-

zioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola". ».

26.17

BERGESIO, MURELLI

Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma:

“5-bis. la denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola” ».

26.18

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola”. ».

26.19

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola”. ».

26.20

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'articolo 3, comma 1-undecies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS”. ».

26.21

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa ri-

levanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'articolo 3, comma 1-*undecies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS." ».

26.22

BERGESIO, MURELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-*bis*. Il secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 è sostituito dal seguente: “La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'articolo 3, comma 1-*undecies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS.” ».

26.23

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Il secondo capoverso, del comma 3, dell'articolo 9-*ter*, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente: “La denuncia aziendale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'articolo 3, comma 1-*undecies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisiti d'ufficio dall'INPS.”. ».

26.24

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo la parola: “sottoscritto” sono inserite le seguenti: “con l’indicazione del codice unico alfanumerico di cui all’articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

b) l'articolo 1-*bis* è abrogato. ».

26.25

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 24-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “ivi compresi quelli già” sono soppresse. ».

26.26

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 24-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2, primo periodo, le parole: “ivi compresi quelli già”, sono soppresse ».

26.27

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole: “ivi compresi quelli già” sono soppresse. ».

26.28

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse". ».

26.29

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse". ».

26.30

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse". ».

26.31

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al secondo capoverso, del comma 8, dell'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: “nonché il presunto fabbisogno di manodopera” sono soppresse ».

26.32

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 8, secondo periodo, le parole: “nonché il presunto fabbisogno di manodopera” sono soppresse. ».

26.33

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All’articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: “nonché il presunto fabbisogno di manodopera” sono soppresse. ».

26.34

BERGESIO, MURELLI

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

« 2-bis. Al secondo capoverso del comma 8 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l’espressione: “nonché il presunto fabbisogno di manodopera” è eliminata. ».

26.35

DE CARLO, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell’articolo 42, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. ».

26.36

SBROLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. »

26.37

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. ».

26.0.1

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Esonero contributo di licenziamento nel settore della pesca e cooperative sociali per cause non imputabili al datore di lavoro)

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 34 è inserito il seguente:

“34-bis. A decorrere dal 1° agosto 2023, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto:

a) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro;

b) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,2 milioni di euro per l'anno 2023 e in 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

26.0.2

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Dimissioni per fatti concludenti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1.” ».

26.0.3

ZULLO, LEONARDI, RUSSO, SATTÀ, BERRINO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 26-bis.

(Dimissioni per fatti concludenti)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. I commi da 1 a 4 non sono applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate di fatto dal lavoratore che resti assente ingiustificato dal posto di lavoro consecutivamente per un numero di giorni pari o superiore a venti”. ».

26.0.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 26-bis.***(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)*

1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi.”

2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

26.0.5

PAROLI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 26-bis.**

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, tutte le sottoscrizioni con delega con trattenuta mensile ad enti, associazioni, organizzazioni sindacali, contemplano altresì la facoltà del soggetto richiedente di optare per il rinnovo annuale dell'iscrizione senza alcun obbligo di comunicazione in caso di non rinnovo. ».

Art. 27.**27.1**

SBROLLINI

*Apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17

giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET) non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro. ».

b) *al comma 2, dopo le parole:* « in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 », *inserire le seguenti:* « , con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ».

27.2

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno. ».

27.3

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 2, dopo le parole: « in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 », *aggiungere le seguenti:* « con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ».

27.4

BERGESIO, MURELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell'anno 2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a domanda, e comunque in alternativa all'incentivo di cui al comma 1, effettuano per un periodo di 12 mesi il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati. ».

27.5

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 3, primo periodo, le parole: « , anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. » sono sostituite dalle seguenti: « e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, entrambi anche a scopo di somministrazione. ».

27.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

27.7

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Ciascuna regione riserva il 5 per cento delle risorse assegnate dal decreto di cui al comma 5, secondo periodo, ai titolari di negozi, locali e botteghe storiche così come definite dalle rispettive leggi regionali. Qualora tali risorse non siano esaurite dai soggetti di cui al

precedente periodo, le medesime vengono rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. ».

27.8

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni. »;

b) *al comma 4, sostituire le parole: « al comma 1 » con le seguenti: « ai commi 1 e 4-bis ».*

c) *al comma 5, sostituire le parole: « al comma 1 » con le seguenti: « ai commi 1 e 4-bis ».*

27.9

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: « al comma 1 », con le seguenti: « ai commi 1 e 4-bis ».*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni ».

27.10

SATTA, LEONARDI, ZULLO, BERRINO, RUSSO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: « al comma 1 » con le seguenti: « ai commi 1 e 4-bis »;*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni. ».

27.11

GELMINI, SBROLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

« 4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni. »;

b) *al comma 4, le parole: « al comma 1 » sono sostituite con le seguenti: « ai commi 1 e 4-bis ».*

27.12

BERRINO, LEONARDI, SATTÀ, RUSSO, ZULLO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il quinto periodo, inserire il seguente: « In alternativa alla procedura di cui ai precedenti periodi, il datore di lavoro può presentare la domanda per la fruizione dell'incentivo entro dieci giorni dalla stipula del contratto di lavoro che ne dà titolo. »;*

b) *al sesto periodo, sostituire le parole: « cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto » con le seguenti: « per le quali sia stato effettivamente stipulato un contratto di lavoro ».*

27.13 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: « da 162 a 167 » con le seguenti: « da 161 a 167 ».

27.14

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

27.15

SBROLLINI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

27.16

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

« 7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

27.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi ade-

riscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti. ».

27.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

1. Dopo l'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis.

(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante 'Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici', se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vec-

chiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

27.0.3

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)

1. Fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata

in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

27.0.4

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni di giovani in specifici settori)

1. Nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ai fini del primo insediamento nei settori trasporto persone e merci, logistica e multiservizi di soggetti di età inferiore ai 41 anni, ai datori di lavoro privati che assumono mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero contributivo al 100 per cento per i primi due anni, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Nel caso di licenziamento del beneficiario della misura effettuato nei sessanta mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

27.0.5

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di autoimpiego)

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: “di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di trentasei mesi”. ».

Art. 28.**28.1**

SBROLLINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la parola: « produttive »;*
- b) *sostituire le parole: « di età inferiore a trentacinque anni » con le seguenti: « di età inferiore a quaranta anni »;*
- c) *sostituire le parole: « 7 milioni di euro » con le seguenti: « 14 milioni di euro ».*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: « pari a 7 milioni di euro » con le seguenti: « pari a 14 milioni di euro ».

28.2 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole: « iniziative imprenditoriali » inserire le seguenti: « degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma ».

28.3

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

« 4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi," sono aggiunte le seguenti: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili". ».

28.0.1

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 28-bis.

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

28.0.2

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: “fino al 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

28.0.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Tutela dei lavoratori fragili)

1. Fino al 31 dicembre 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio

2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di compenso; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruita a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

28.0.4

DAMIANI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2023 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-

mica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

28.0.5

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 5, fermo restando l'onere della prova previsto da quest'ultimo comma, può chiedere all'Istituto nazionale di previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6."

2. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680" sono sostituite dalle parole: "l'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.". ».

28.0.6

SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 28-bis.

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;”.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 797.300 euro per l'anno 2023, a 804.100 euro per l'anno 2024, a 826.400 euro per l'anno 2025, a 851.100 euro per l'anno 2026, a 895.100 euro per l'anno 2027, 924.100 euro per l'anno 2028, a 937.700 euro per l'anno 2029, a 923.900 euro per l'anno 2030, a 897.100 euro per l'anno 2031 e a 831.500 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

28.0.7

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)

1. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della legge medesima.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. ».

28.0.8

SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 28-bis.

1. All'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo *online* dall'Ispettorato nazionale del lavoro che viene autoriz-

zato ad accedere alle banche dati di INPS, INAIL e Ministero dell'interno, per verificare le attività dei patronati.

2-ter. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma *2-bis*, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato." ».

28.0.9

DAMIANI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

1. In considerazione delle ripercussioni economiche dovute alla crisi ucraina, fino al 31 dicembre 2023, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2023 si provvede:

a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

28.0.10

DAMIANI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il terzo periodo, è sostituito con il seguente: "Per l'assistenza allo stesso

individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento". ».

28.0.11

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "per causa di lavoro" sono soppresse;
- b) dopo le parole: "di servizio" sono soppresse le seguenti: "e di lavoro";
- c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

"2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.". ».

28.0.12

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo." ».

28.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

28.0.14

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

“229-bis. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici.”.

2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

28.0.15

SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 28-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;" sono soppresse. ».

28.0.16

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "Fino al 30 giugno 2023," sono soppresse. ».

Art. 29.**29.1**

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 29.

(Estensione della clausola di salvezza)

1. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui

all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole: "di tale parametro" sono sostituite con le parole: "di tali parametri".

2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, le parole: ', lettere *b*), *g*) o *h*)' sono soppresse;

1-ter. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), le parole: ', lettere *b*), *g*) o *h*)' sono soppresse;

b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: 'In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici'. All'ultimo periodo, le parole: 'di tale parametro' sono sostituite con le parole: 'di tali parametri'».

29.2

LEONARDI, ZULLO, RUSSO, SATTA, BERRINO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

*a) al comma 1 premettere il seguente: « 01. All'articolo 8, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, » le parole: « , lettere *b*), *g*) o *h*) », sono soppresse;*

*b) al comma 1, le parole: « , lettere *b*), *g*) o *h*) » sono soppresse.*

29.3

SILVESTRO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 8, comma 3, lettera *b*), le parole " , lettere *b*), *g*) o *h*)", sono soppresse;*

b) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: "da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda" sono aggiunte le seguenti: " , salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche com-

petenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1." ».

29.4

DE POLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole « , lettere b), g) o h) »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:*

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: “, lettere b), g) o h)” sono soppresse. ».

29.5

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « , lettere b), g) o h) »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: “, lettere b), g) o h)”, sono soppresse. ».

29.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

29.7

PIROVANO, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*: Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-*bis*. Chiunque esercita la propria attività verso associazioni musicali amatoriali, dietro corrispettivo, è equiparato al lavoratore sportivo, intendendosi come associazioni musicali amatoriali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali. Con l'applicazione quindi degli articoli 25, 26, 27 e 28 del presente decreto.”;

b) all'articolo 29, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 28 del presente decreto.” ».

29.8 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: « Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore ».

Art. 30.**30.1**

CAMUSSO, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Al comma 1, dopo le parole: « anche qualora si trovi in stato di liquidazione » *inserire le seguenti:* « , nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 » *con le*

seguenti: « 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024. ».

30.2

DAMANTE, LOREFICE, MAZZELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.” ».

30.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale. ».

30.0.1

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 30-bis.

(Fondo Pesca CISOA)

1. Sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste

per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa unionale, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteo-marine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse ittiche;

b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività e ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. È abrogato l'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

30.0.2

MURELLI, MINASI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 30-bis.***(Ricollocazione professionale dei lavoratori)*

1. Al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, finalizzato all'attivazione di servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

30.0.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 30-bis.***(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)*

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle

somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma. ».

30.0.4

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Articolo 30-bis.

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).” ».

30.0.5

PIROVANO, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire

l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

30.0.6

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Articolo 30-bis.

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;”;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;”.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

30.0.7

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Articolo 30-bis.***(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere *n*) e *o*).” ».

30.0.8

MINASI, MURELLI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 30-bis.***(Modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

“*c*) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;”;

b) dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

“*c*-bis) 2 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

30.0.9

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

« Art. 30-bis.

(Modifiche in materia ricorso avverso il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”. ».

30.0.10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 30-bis.

(Modifiche in materia di ricorso avverso il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: “trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”. ».

Art. 31.**31.1 (Comitato Legislazione)**

MATERA

*All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ».*

31.2 (Comitato Legislazione)

MATERA

All'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 9 » inserire le seguenti: « dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021 » e sostituire le parole: « comma 6 del presente articolo » con le seguenti: « comma 6 del medesimo articolo 11-quater ».

Art. 32.**32.1**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sopprimere il comma 2.

32.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sopprimere il comma 2.

32.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Sopprimere il comma 2.

32.0.1

LIRIS, SIGISMONDI, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 32-bis.

(Esenzione IVA per donazioni ai reparti oncologici)

1. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente: "20-bis)

gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario;”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, a partire dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

32.0.2

SBROLLINI

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

« Art. 32-bis.

(Misure per il rafforzamento dei centri per l’impiego e per favorire l’interazione fra domanda e offerta di lavoro)

1. Al fine di rafforzare i centri per l’impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l’impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l’indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

2. Al fine di agevolare l’occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d’imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro ».

Art. 33.

33.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Sopprimerlo.

33.2

MAZZELLA, GUIDOLIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolette Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell’Agenzia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023. »;

b) *dopo il comma 2, inserire in fine il seguente:*

« 2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

33.3

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Al fine di rispondere a esigenze di speditezza, semplificazione amministrativa e prontezza operativa, in considerazione del mutevole scenario geo-strategico internazionale, all’articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I principi di cui all’articolo 8, comma 1, primo periodo, non si applicano nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d). In tali casi, tiene luogo dei controlli, previsti dall’articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il parere obbligatorio e vincolante di una commissione speciale, nominata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La commissione è composta da tre magistrati della Corte dei conti, uno dei quali assume le funzioni di presidente, da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, dal vice segretario generale della difesa con funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti, nonché dal direttore dell’ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa. La commissione dura in carica tre anni e può essere rinnovata una volta sola. Il parere è reso dalla commissione entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione degli atti.” ».

33.4

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non utilizzate negli anni 2022 e 2023, sono impiegate negli anni 2024 e 2025 per la proroga dei 48 contratti di apprendistato già sottoscritti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, nel rispetto della durata massima di due anni ivi prevista ».

33.0.1

SALVITTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 33-bis.**

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 per l'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) lavoratori addetti alla diretta manipolazione di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni”.

b) al comma 2, alinea, le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”;

c) al comma 3, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”;

d) al comma 7, secondo periodo, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a), b), c), d) e d-bis)”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 1,3 milioni di euro per il 2024, 1,9 milioni di euro per il 2025, 2,9 milioni di euro nel 2026, 2,8 milioni di euro nel 2027, 3,8 milioni di euro nel 2028, 3,3 milioni di euro nel 2029, 2,4 milioni di euro nel 2030, 2,7 milioni di euro nel 2031, 4,9 milioni di euro nel 2032 e in 6, 6 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 34.

34.1

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

« *c-bis*) Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“*2-bis*. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali.” ».

34.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere la lettera c-bis):

« *c-bis*) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“*2-bis*. Le risorse di cui al presente articolo sono revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali.” ».

34.3

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o utilizzo degli ammortizzatori sociali. ».

34.0.1

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 34-bis.**

1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Le regioni e le provincie autonome disciplinano con propri atti le modalità di accesso alla qualifica di esaminatore, anche ricorrendo a soggetti in servizio presso qualunque ufficio dell'Amministrazione e a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. L'accesso alla qualifica di esaminatore sarà effettuato, in ogni caso, solo a seguito della frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni dei medesimi commi 5 e 5-bis.

3-ter. Per i dipendenti degli uffici della motorizzazione civile in servizio continuativo da almeno dieci anni, l'accesso all'abilitazione per la effettuazione degli esami di cui al presente articolo può essere consentito, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza, purché in possesso del livello minimo di istruzione secondaria di secondo grado.” ».

34.0.2

LEONARDI, RUSSO, BERRINO, SATTA, ZULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 34-bis.**

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2021, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo la parola: “collettivo” sono inserite le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali”;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

“d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.”

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di euro 50 milioni di euro per l'anno 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 196 del 2009 ».

34.0.3

TREVISI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali”;

b) dopo la lettera *d*), è aggiunta, in fine, la seguente:

“*d-bis*) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

- 1) gruista;
 - 2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;
 - 3) polivalente”. ».
-

34.0.4

RONZULLI, DAMIANI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 34-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*), dopo la parola: “collettivo” sono aggiunte le seguenti: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali”;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente” ».

34.0.5

SBROLLINI

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

« Art. 34-bis.

1. All'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente”.

b) alla lettera d), dopo la parola “collettivo” sono aggiunte le seguenti parole “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali” ».

Art. 35.

35.1

SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6

giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4-2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

35.2

TREVISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 35.

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

35.4

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per l'esercizio finanziario 2023, » inserire le seguenti: « le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché ».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: « 1,4 milioni di euro » con le seguenti: « 2 milioni di euro ».

35.5

DAMIANI, SILVESTRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: « per l'esercizio finanziario 2023 » aggiungere le seguenti: « le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le »;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: « 1,4 milioni » con le seguenti: « 2,0 milioni ».*

35.6

SBROLLINI

Al comma 1, dopo le parole: « non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 » sono aggiunte le seguenti: « , destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

35.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, dopo le parole: « non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 » *aggiungere il seguente periodo*: « , destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

35.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: « non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 » *aggiungere le seguenti*: « , destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

35.9

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

35.0.1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel

settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121”. »

Art. 36.

36.6 (già 35.3)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi continuativi all'anno compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre, alle limitazioni e alle condizioni relative al vincolo di esclusività di personale comunitario di cui all'articolo 1, comma 5, articolo 2, comma 1-ter, articolo 4, commi 1 e 2-quater, articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, attraverso specifici accordi nazionali, sottoscritti da tutte le OO.SS. stipulanti il CCNL unico dell'industria armatoriale.

2. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 che saranno erogate sotto forma di finanziamento individuale analogamente a quanto già in atto per il "buono patente" del settore autotrasporto. Tale finanziamento deve essere finalizzato alla formazione iniziale ricomprendendo tutti gli addestramenti di base previsti dalla convenzione STCW compresi quelli specifici e necessari per l'imbarco sulle diverse tipologie di navi.

4. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. ».

36.1

SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 27, comma 1-*septies*, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della Navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942. ».

36.2

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di cui all'articolo 27, comma 1-*septies*, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. ».

36.3

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, lettera h), e 1-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. ».

36.4

FREGOLENT, PAITA, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“11-bis. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo”.

1-ter. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

36.5

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

36.0.1

BERRINO, RUSSO, SATTÀ, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 36-bis.

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

1. La locuzione “Personale addetto ai trasporti di persone e di merci” indicata al numero 8 della tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti a fune; macchinisti di impianti a fune; meccanici ed elettricisti specializ-

zati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammortamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza. ».

36.0.2

BERGESIO, MURELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 36-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro nel settore ittico)

1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “c): ‘risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per evento di malattia o infortunio, in seguito ai quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo’”. ».

36.0.3

BERGESIO, MURELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore ittico)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è aggiunto il seguente:

“182-bis: In deroga alle disposizioni di cui al comma 187, nel settore della pesca le quote di retribuzione variabile, definite anche come quota alla parte, individuate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti ai sensi del comma 182.” ».

Art. 37.**37.1**

TURCO, NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimerlo.

37.2ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO,
MANCA, MUSOLINO*Sopprimerlo.*

37.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 37.***(Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)*

1. All'articolo 1 della della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati. ».

37.4

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 37.***(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)*

1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati. »

37.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 37.***(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: “10.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “5.000 euro”;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

“8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.”;

d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;”;

e) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;”.

f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

“16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.”;

g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

“17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.”;

h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

“20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo infor-

mativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”.

2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati. ».

37.6

MUSOLINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 37.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: “10.000 euro”, sono aggiunte le seguenti: “, elevati a 30.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”;

b) al comma 14, lettera *a)*, dopo le parole: “a tempo indeterminato”, sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato”.

2. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-*bis*. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito”.

3. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.”.

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“*b-bis*. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

‘*11-bis*. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.’”.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2 presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

37.7

RONZULLI, SILVESTRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) anteporre la seguente:*

« *0a*) al comma 1, lettera a), le parole: “5.000 euro”, sono sostituite con le seguenti: “10.000 euro” »;

b) *dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

« *a-bis*) alla lettera c), le parole: “2.500 euro”, sono sostituite con le seguenti: “5.000 euro”;

a-ter) alla lettera *c-bis*), le parole: “5.000 euro”, sono sostituite con le seguenti: “10.000 euro”. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « (Prestazioni occasionali) ».

37.8

PUCCIARELLI, MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

« *0a*) al comma 1, lettera a), le parole: “5.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “10.000 euro”. ».

37.9

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

37.10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “10.000 euro” sono aggiunte le seguenti: “, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, stabilimenti termali, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche”. »;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: “dei settori” è inserita la seguente: “terziario”. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Prestazioni occasionali e lavoro intermittente nel terziario e nel turismo ».

37.11

MUSOLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “10.000 euro”, sono aggiunte le seguenti: “, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, stabilimenti termali, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche” »;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, alle parole: “del turismo”, sono premesse le seguenti: “del terziario,” ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « (Prestazioni occasionali e lavoro intermittente nel terziario e nel turismo) ».

37.12

SILVESTRO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 15.000 euro », con le seguenti: « 30.000 euro ».

37.13

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole: « che operano nei settori » inserire le seguenti: « alberghiero, »;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: « che operano nei settori » inserire le seguenti: « alberghiero, ».*

37.14

DAMIANI, SILVESTRO

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: « degli stabilimenti termali », ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: « delle attività turistiche svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici ».

37.15

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « stabilimenti termali » inserire le seguenti: « , delle scuole sci ».

37.16

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: « stabilimenti termali » inserire le seguenti: « , degli impianti di risalita a fune »;*

b) *alla lettera a), dopo le parole: « stabilimenti termali » inserire le seguenti: « , degli impianti di risalita a fune ».*

37.17

RUSSO, SATTA, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

« a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

“c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;”;

a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77”;

a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

“c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell’articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo”. ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: « termale » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per i servizi di stewarding ».

37.18

SILVESTRO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

« *a-bis*) al comma 1, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*c-bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;”;

a-ter) al comma 6, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*b-bis*) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77”;

a-quater) al comma 10, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*c-bis*) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo”. ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: « termale » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per i servizi di stewarding ».

37.19

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

« *a-bis*) al comma 1, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*c-bis*) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati

mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;”;

a-ter) al comma 6, la lettera *b-bis)* è sostituita dalla seguente:

“*b-bis)* le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;”;

a-quater) al comma 10, la lettera *c-bis)* è sostituita dalla seguente:

“*c-bis)* attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis)*, del presente articolo”; ».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: « , nonché per i servizi di *stewarding* ».

37.20

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

« *a-bis)* al comma 1, la lettera *c-bis)* è sostituita dalla seguente:

“*c-bis)* per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;”;

a-ter) al comma 6, la lettera *b-bis)* è sostituita dalla seguente:

“*b-bis)* le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di som-

ministrato di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77”;

a-quater) al comma 10, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

“*c-bis*) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera *b-bis*), del presente articolo.” ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: « termale » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per i servizi di stewarding ».

37.21

COSENZA, LEONARDI, BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« *a-bis*) al comma 10, dopo le parole: “presso gli uffici postali” sono aggiunte le seguenti: “e le rivendite di generi di monopolio” »;

b) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) al comma 19, dopo le parole: “qualsiasi sportello postale” sono aggiunte le seguenti: “e presso le rivendite di generi di monopolio” ».

37.22

NAVE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

37.23

DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. In considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e ripartito, secondo le modalità ivi previste, per il 90 per cento per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 41 del 2021 e per il 10 per cento per finalità della lettera b) del medesimo comma 2. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

37.24

DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. In considerazione dello stato di crisi delle attività turistico invernali nella stagione 2022-2023, sono sospesi per quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, in favore dei dipendenti delle attività turistico-ricettive, commerciali, di noleggio attrezzature e gestione impianti di risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, le misure di condizionalità relative alle giornate effettivamente prestate e alla preventiva contrattazione sindacale per l'accesso alle prestazioni del fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. »

37.25

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito”.

1-*ter*. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il limite massimo di età di cui al comma 1 non trova applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”.

1-*quater*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

“*b-bis*) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

‘11-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari, alla data dell'11 marzo 2023, di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.’”.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

37.26

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 2. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito.” ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

37.27

SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 2 All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.”. ».

37.28

SATTA, LEONARDI, ZULLO, RUSSO, BERRINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.”.

1-*ter*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

“*b-bis*) All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

“11-*bis*. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.”. »

37.29

SILVESTRO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 2. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.”. »

37.30

SATTA, LEONARDI, ZULLO, RUSSO, BERRINO

All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

‘11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio”’. »

37.0.1

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 37-bis.***(Esonero contributivo per i lavoratori del settore turistico)*

1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei lavoratori.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica, altresì, per l'intero anno 2023, ai redditi percepiti dai lavoratori del settore turistico-ricettivo per la prestazione di attività lavorativa nelle giornate di sabato, domenica e festivi. ».

37.0.2

LEONARDI, RUSSO, BERRINO, SATTA, ZULLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 37-bis.***(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)*

1. Ai datori di lavoro del settore alberghiero e termale che assumono, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, lavoratori a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro e comunque fino ad un massimo di 3 mesi. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL. ».

37.0.3

ZULLO, RUSSO, SATTÀ, LEONARDI, BERRINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 37-bis.

(Contratto di tutoraggio (cosiddetto Mentorship))

1. I datori di lavoro privati possono stipulare un contratto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409 n. 3 codice di procedura civile, cosiddetto contratto di *Mentorship*, con soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro subordinato con la medesima azienda, anche senza soluzione di continuità.

2. Il contratto ha una durata massima non superiore a 12 mesi ed è finalizzato al trasferimento delle conoscenze e competenze a favore di altri lavoratori della medesima azienda.

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera *d-ter*), sono inserite le seguenti:

“d-quater) alle collaborazioni rese con contratto di tutoraggio (cosiddetto *Mentorship*);

d-quinquies) alle collaborazioni rese da soggetti titolari di trattamenti di pensione di vecchiaia o anticipata;

d-sexies) alle collaborazioni rese da soggetti che in relazione alle stesse percepiscono una retribuzione, da parametrarsi su base annua, più alta del massimale della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.”. ».

37.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

« Art. 37-bis.

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

37.0.5

CLAUDIO BORGHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 37-bis.

(Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta)

1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'allegato A, n. 4.75 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata. ».

37.0.6

VERINI, CAMUSSO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

« Art. 37-bis.

1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (*stuntman*) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011. ».

Art. 38.**38.1**

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: « per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito ».

38.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito ».

38.3

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: “per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”. ».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di università e ricerca ».

38.0.1

SIGISMONDI, LIRIS, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni per il personale impiegato nei processi di ricostruzione post sisma)

1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione pubblica e privata e alla realizzazione degli interventi ad esse correlati ivi compresi quelli attinenti allo sviluppo del territorio, nonché al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei processi di ricostruzione post sisma, le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali ricompresi o operanti nei crateri del sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, anche incrementando la dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, all'assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale e non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, a condizione che il predetto personale sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive. A tal fine il requisito di trentasei mesi di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli uffici speciali per la ricostruzione di cui agli articoli 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e 67-

ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovvero tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali ricompresi o operanti nei crateri del sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sul fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. ».

38.0.2

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;”;

b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla pre-

sente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione." ».

38.0.3

ZAFFINI, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di professione forense)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

“Art. 23-bis.

(Avvocato mono committente)

1. È avvocato mono committente l'avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.

2. La disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al precedente comma 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Ministero della giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell'incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 prevede:

a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato mono committente;

b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;

c) il compenso dovuto all'avvocato mono committente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

d) il diritto per entrambe le parti di recedere dal rapporto di collaborazione professionale, stabilendone i termini ed i modi;

e) un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambi le parti, stabilendone i termini ed i modi, prevedendo il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

f) il divieto dell'esercizio del diritto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione di un figlio, di malattia e/o di infortunio dell'avvocato mono committente, stabilendone i termini ed i modi;

g) la possibilità di stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione professionale, stabilendone i termini ed i modi;

h) l'obbligo di riservatezza, stabilendone i termini e i modi;

i) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;

j) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 147;

k) la possibilità dell'avvocato mono committente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista.”. ».

38.0.4

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Prepensionamento)

1. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: “sessanta” è sostituita con la seguente: “ottantaquattro”;

b) le parole da: “Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata” fino a: “contribuzione figurativa” sono sostituite con le seguenti: “Il datore di lavoro versa anche

i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto, per lo stesso periodo, di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa”;

c) dopo le parole: “l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni” sono inserite le seguenti: “L'estensione a 84 mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate possono trovare applicazione, nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento, anche a quei contratti di espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa.”. ».

38.0.5

CAMUSSO, ZAMPA, MAZZELLA, MAGNI, FURLAN, GUIDOLIN, PIRRO, ZAMBITO, MANCA, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di opzione donna)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole “commi 1 e 1-bis” sono sostituite dalle seguenti “comma 1”;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2

milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente Capo:

« Capo IV-bis

MISURE PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI ».

38.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo 38, aggiungere la seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle PMI)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4,

1) al primo periodo, le parole: “Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato ‘Previdenza Italia’, istituito in data 21 febbraio 2011” sono sostituite dalla seguente: “Assoprevidenza”;

2) al secondo periodo, le parole: “Al predetto Comitato”, sono sostituite dalle seguenti: “Ad Assoprevidenza”;

3) al terzo periodo, le parole: “Al Comitato” sono sostituite dalle seguenti: “Ad Assoprevidenza”;

b) al comma 5, le parole: “del Comitato” sono sostituite dalle seguenti: “di Assoprevidenza”.

2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di

ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023 ».

Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: « e di lavoro », inserire le seguenti: « e della previdenza complementare ».

38.0.7

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Massofisioterapisti)

1. Al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, da parte dell'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 31 agosto 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.”.

38.0.8

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valo-

rizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

38.0.9

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: “nonché i principi generali” a: “personale tecnico amministrativo”, e da: “in ragione della partecipazione” a: “della terza missione” e le parole: “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo” sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: “nonché i principi generali” a: “personale tecnico amministrativo”, da: “in ragione della partecipazione” a: “nell'am-

bito della ricerca” e le parole: “integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo” sono soppresse. ».

38.0.10

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore)

1. Anche al fine di alimentare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2023 i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, assicurano ai partecipanti ai percorsi formativi da essi promossi o finanziati il rilascio di documenti, anche digitali, contenenti la certificazione o l'attestazione delle competenze acquisite. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati l'ambito oggettivo, le modalità, i criteri applicativi e gli obiettivi in termini di percentuali dei corsi di cui certificare o attestare le competenze acquisite.

2. Gli enti di cui al comma 1 inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sulle iniziative formative finanziate secondo linee guida emanate dallo stesso Ministero.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

38.0.11

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Diritti del convivente)

1. All'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo il comma 46, è inserito il seguente:

“46-bis. Il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ai sensi dell'articolo 230-ter

del codice civile, ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL e ha diritto ad essere iscritto, ai fini previdenziali e assistenziali, presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi dell'INPS.”. ».

38.0.12

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: “all'Istituto nazionale della previdenza sociale” sono inserite le seguenti: “e all'INAIL” ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.

38.0.13

SILVESTRO

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole “all'Istituto nazionale della previdenza sociale” sono aggiunte le seguenti “e all'INAIL”.

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa. ».

38.0.14

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Riduzione contributiva nel settore edile)

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole “all'Istituto nazionale della previdenza sociale” sono aggiunte le seguenti “e all'INAIL” ».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

38.0.15

SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea”;

b) al comma 1-ter, sostituire le parole: “lettere a) e c)”, con le seguenti: “lettere a), c) e i-bis)”. ».

38.0.16

OCCHIUTO, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 38-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quater* le parole: “negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” sono sostituite con le se-

guenti: “nelle sezioni A e B dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;

b) al comma 2-*quinquies*, al secondo periodo, le parole: “agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,” sono sostituite con le seguenti: “alle sezioni A e B dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. ».

38.0.17

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all’anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021. ».

38.0.18

BERRINO, RUSSO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

1. All’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

“*i-bis*) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall’ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extra-comunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;” ».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1-ter, sostituire le parole: « lettere a) e c) » con le seguenti: « lettere a), c) e i-bis) ».

38.0.19

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole: “per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole: “sino ad un massimo di tre anni” e delle parole: “e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall'anno 2023 la spesa di 6.688.424 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. ».

38.0.20

SIGISMONDI, LIRIS, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di giustizia)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti

dinnanzi ai tribunali ordinari, la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo è incrementata di due giudici.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

38.0.21

BERRINO, RUSSO, SATTÀ, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un decreto ministeriale correttivo del decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal decreto ministeriale n. 171 del 2022 si intendono annullati ».

38.0.22

SILVESTRO

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un decreto ministeriale correttivo del decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal decreto ministeriale n. 171 del 2022 si intendono annullati. ».

38.0.23

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 38-bis.**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un decreto ministeriale correttivo del decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo di cui al periodo precedente, gli effetti già prodotti dal decreto ministeriale n. 171 del 2022 si intendono annullati. ».

38.0.24

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 38-bis.**

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

“*i-bis*) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;”

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1-ter, sostituire le parole: “lettere a) e c)”, con le seguenti: “lettere a), c) e i-bis)” ».

38.0.25

PUCCIARELLI, MURELLI, MINASI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***« Art. 38-bis.**

(Norma in materia di indennità indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole: “nelle Forze armate,” sono aggiunte le seguenti: “ovvero ai richiamati

alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare.”.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

38.0.26

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

1. All'articolo 4, comma 2, del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

“*f*) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera *a*), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

38.0.27

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*), secondo periodo, le parole: “di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento” sono sostituite dalle

seguenti: “di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all’11 per cento”;

b) alla lettera *b)*, le parole: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “le menomazioni di grado pari o superiore all’11 per cento”.

2. Agli oneri derivati dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

38.0.28

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Modificazioni alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. All’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: “deceduti” sono soppresse le seguenti: “di lavoro,” e dopo le parole: “di servizio” sono soppresse le seguenti: “e di lavoro”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.”. ».

38.0.29

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:***« Art. 38-bis.**

1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono soppresse le parole: “per causa di lavoro” e: “e di lavoro”.

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1”. »

38.0.30

MINASI, MURELLI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 38-bis.***(Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)*

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

“1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Na-

zionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

38.0.31

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

« Art. 38-bis.

1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

“1-*ter*. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.” »

38.0.32

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Flessibilità nell'utilizzo del fondo bilaterale per la formazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro delle politiche e delle misure stabilite

dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, in considerazione dei cambiamenti del mercato del lavoro nonché della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l’utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 12. ».

38.0.33

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell’ambito delle operazioni portuali”;

b) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

“*d-bis)* Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

38.0.34

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Registro dei lavoratori dei call e dei contact center)

1. Al fine di garantire maggiore professionalità delle operatrici e degli operatori dei *call* e *contact center* e maggiore qualità del servizio pre-

stato agli utenti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il registro dei lavoratori dei *call* e dei *contact center*.

2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritti i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ovvero come definite dai documenti tecnico-normativi UNI.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso, il mantenimento e la cancellazione al registro di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

38.0.35

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

« Art. 38-bis.

1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: “di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento”;

b) alla lettera b) le parole: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento” ».

38.0.36

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), dopo le parole: “ai relativi albi professionali” inserire le

seguenti: “nonché i soggetti di cui all’articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4” ».

38.0.37

RONZULLI, TERNULLO, SILVESTRO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

1. Nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 è inserita la seguente voce: “7281 – Produzione pavimentazioni ceramiche, sanitari, stoviglie e vasellame, lavorazioni artistiche” ».

38.0.38

BIZZOTTO, MURELLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

(Modificazioni all’articolo 115 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

1. All’articolo 115, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “sessantotto anni”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “settanta anni”. ».

38.0.39

NICITA

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

« Art. 38-bis.

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, dopo le parole: "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti: "tecnico informatico e gli psicologi". ».

Art. 39.**39.1**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento". »;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis. »;

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

« Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti

regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. ».

39.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. »;

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis. ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

« Art. 44-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento". »

39.3

TURCO, GUIDOLIN

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All’articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”. »;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis. ».

39.4

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: « dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 » *con le seguenti:* « a decorrere dal 1° luglio 2023 » *e le parole:* « 4 punti percentuali » *con le seguenti:* « 7 punti percentuali ».

39.5

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Al comma 1, dopo la parola: « lavoratore » *inserire le seguenti:* « , anche autonomo ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.079 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.007 milioni di euro per l’anno 2024, che

aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

b) quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44;

c) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

39.6

LOMBARDO, SBROLLINI

Al comma 1, dopo la parola: « lavoratore » inserire le seguenti: « , anche autonomo, »

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la parola: « 4.064 » con la seguente: « 4.079 »;*

b) *sostituire la parola: « 992 » con la seguente: « 1.007 »;*

c) *sostituire la parola: « 1.156 » con la seguente: « 1.171 »;*

d) *sostituire la parola: « 232 » con la seguente: « 247 ».*

39.7

SATTA, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, ZULLO

Al comma 1, dopo la parola: « lavoratore » inserire le seguenti: « anche autonomo, ».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « 4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « 4.079 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.007 milioni di euro per l'anno 2024 »;

sostituire le parole: « 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « 1.171 milioni di euro per l'anno 2023 e 247 milioni di euro per l'anno 2024 ».

39.8

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la parola: « lavoratore, » inserire le seguenti: « anche autonomo, ».

39.9

SATTA, LEONARDI, RUSSO, BERRINO, ZULLO

Al comma 1, dopo le parole: « sul rateo di tredicesima » inserire le seguenti: « Per i lavoratori dipendenti da imprese del settore alberghiero, l'incremento di cui al periodo precedente è di 8 punti percentuali. »

39.10

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. »

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della

compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; *welfare*; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e

le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie. ».

39.11

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS. »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento". »;

c) *al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis. ».

39.12

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero

sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula $E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$, ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata. »

39.0.1

TURCO, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

“6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia”.

“6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.”.

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

39.0.2

PATUANELLI, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

39.0.3

PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 2, del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

39.0.4

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, sono inseriti i seguenti:

“182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rin-

novo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182”.

“182-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” ».

39.0.5

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: “in ottemperanza a disposizioni di legge” sono inserite le seguenti: “nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 4,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

39.0.6

RONZULLI, SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 39-bis.

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giu-

gno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2023, 230 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

39.0.7

MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro. ».

39.0.8

BERRINO, ZULLO, RUSSO, SATTA, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro. ».

39.0.9

SBROLLINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 39-bis.

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro. »

39.0.10

SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 39-bis.

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".

2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023. »

39.0.11

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 39-bis.

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

1. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, dopo le parole: “in ottemperanza a disposizioni di legge” sono aggiunte le seguenti: “nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale”. ».

39.0.12

MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

39.0.13

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 39-bis.***(Opzione donna)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e, al comma 3, le parole: "entro il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2023".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. ».

39.0.14

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA, ZAMPA, MAGNI, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 39-bis.***(APE sociale)*

1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

39.0.15

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “32 anni” sono sostituite dalle seguenti: “30 anni”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

39.0.16

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile)

1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni”.

“1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” ».

39.0.17

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Esonero dai minimi contributivi Enasarco)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore del risparmio è riconosciuto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 1, comma 5-*septies*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'esonero dal versamento del contributo previdenziale alla Fondazione Enasarco in misura pari alla quota del minimale contributivo annuo posta a loro carico dalla Fondazione Enasarco per i primi dodici mesi di attività, ove dovuta e al netto di eventuali agevolazioni da questa previste in favore dei giovani agenti, a condizione che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: *a)* non abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento dell'avvio del contratto di agenzia con un soggetto abilitato di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; *b)* non abbiano già svolto in passato il medesimo incarico; *c)* risultino regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; *d)* abbiano stipulato un contratto di agenzia, comunicato alla Fondazione, nel quale sia previsto l'impegno del soggetto abilitato preponente a non recedere dal rapporto almeno nei primi dodici mesi di attività se non per giusta causa.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

39.0.18

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

1. La lettera *f)*, comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

“*f)* trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche,

laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

39.0.19

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

1. La lettera f), comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

“f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210”.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

39.0.20

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Decontribuzione lavoro domestico)

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per

cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

39.0.21

RUSSO, BERRINO, SATTA, ZULLO, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

1. Le maggiorazioni spettanti ai dipendenti delle imprese alberghiere per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno e nelle festività individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell'anno precedente. »

39.0.22

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 39-bis.

(Contratto applicabile)

1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni

dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente." ».

39.0.23

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Inquadramento nei ruoli del personale in posizione di comando, o distacco)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle amministrazioni, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato. »

39.0.24

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito.

Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180:

a) al primo capoverso, dopo le parole: “non possono essere ceduti” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.”;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie” ».

39.0.25

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

1. All'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: “non superiore a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a sei anni”. ».

39.0.26

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, SATTA, ZULLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui commi 5 e 7, dell'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza di un familiare con disabilità in situazione di gravità, al compimento del settimo anno continuativo di servizio nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso

riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione. ».

39.0.27

BERGESIO, MURELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 39-bis.

(Disposizioni sullo stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

1. All'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Relativamente ai debiti di cui al presente comma nonché ai debiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dovuti nei confronti degli enti pubblici previdenziali, i corrispondenti periodi contributivi sono considerati comunque utili per la maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici." ».

Art. 40.**40.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 40.

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. ».

40.2

MURELLI, MINASI, CANTÙ

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 40.***(Misure fiscali per il welfare aziendale)*

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica nella misura di euro 900 per ciascun lavoratore dipendente con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, fermo restando quanto indicato dall'articolo 12, comma 4-ter del medesimo articolo.

3. Nel caso il lavoratore dipendente sia l'unico genitore titolare di reddito di lavoro dipendente che può fruire della misura tale limite è incrementato a 1.800 euro.

4. Il lavoratore dipendente è tenuto a rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui attesta il possesso delle condizioni di cui ai precedenti commi da produrre per eventuali controlli della amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44. ».

40.3

TURCO, CROATTI, PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 40.***(Misure fiscali per il welfare aziendale)*

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44. ».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* « determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024 » *con le seguenti:* « determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024 »;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:*

« *b-bis*) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

40.4

SBROLLINI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 premettere il seguente:*

« 01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a: "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro". »;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« *1-bis*. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai be-

neficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il *voucher* di cui al periodo precedente. ».

40.5

DAMIANI, SILVESTRO

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46. ».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: « 142,2 milioni di euro », con le seguenti: « 154,4 milioni di euro » e le parole: « 12,4 milioni », con le seguenti: « 15 milioni »;

all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,6 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

40.6

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

« 1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito ai sensi dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro nel 2023 e 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

40.7

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44. ».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* « determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024 » *con le seguenti:* « determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024 »;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:*

« *b-bis*) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

40.8

SILVESTRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole da:* « con figli » *a:* « delle imposte sui redditi », *nonché il secondo periodo, sono soppressi;*

b) *i commi 2 e 3 sono soppressi;*

c) *al comma 4, le parole:* « 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 », *sono sostituite con le seguenti:*

« 286,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,4 milioni di euro per l'anno 2024 ».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4:

a) *le parole: « 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024 », sono sostituite con le seguenti: « 3.859,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.077,2 milioni di euro per l'anno 2024 »;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« a-bis) quanto a 144 milioni di euro per il 2023 e 26,4 milioni per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

40.9

SATTA, ZULLO, BERRINO, RUSSO, LEONARDI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi »;*

b) *al comma 1 sopprimere il secondo periodo;*

c) *sopprimere i commi 2 e 3.*

40.10

MUSOLINO, UNTERBERGER

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: « con figli » a: « delle imposte sui redditi » e, al secondo periodo, le parole da: « I datori di lavoro », fino alla fine del comma.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

40.11

RUSSO, SATTA, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* « con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi »;

b) *sopprimere i commi 2 e 3.*

40.12

SBROLLINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi. ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

40.13

NATURALE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* « citato testo unico delle imposte sui redditi, » *inserire le seguenti:* « ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro, »;

b) *Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.*

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* « determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024 » *con le seguenti:* « determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024 »;

b) *dopo la lettera b), inserire il seguente:*

« *b-bis*) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

40.14

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:* « Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ».

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« *1-bis*. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di *coworking* messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68. ».

40.15

CANTALAMESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* « Analogo beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 15.000 euro »;

b) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede quanto a 7,8 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44. ».

40.16

SBROLLINI

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità. ».

40.17

DAMIANI, SILVESTRO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

40.18

ZULLO, BERRINO, RUSSO, SATTA, LEONARDI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 2.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas

naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. »;

b) *dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

« 2-*bis*. Il superamento dei limiti di cui ai commi precedenti non determina l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore ai medesimi limiti, ma solo di quella eccedente.

2-*ter*. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. Le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. ».

40.19

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, prima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. ».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44;

b) quanto a 86,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

40.20

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. ».

40.21

DAMIANI, SILVESTRO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000. ».

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: « 142,2 milioni di euro », con le seguenti: « 166,2 milioni di euro » e le parole: « 12,4 milioni », con le seguenti: « 16 milioni »;

all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« c-bis) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

40.22

RUSSO, SATTÀ, ZULLO, BERRINO, LEONARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo:

a) la parola: “sconto” è sostituita dalla seguente: “riferimento”;

b) le parole: “al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. ».

40.23

SBROLLINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;”. ».

40.0.1

MURELLI, MINASI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 40-bis.***(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale)*

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

“*b-bis*) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h*) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali

non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.".

2. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*)," sono inserite le seguenti: "i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50,".

3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

40.0.2

MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 40-bis.

(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;".

2. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter*);", sono aggiunte le seguenti: "i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;". ».

40.0.3

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 40-bis.

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente.". ».

40.0.4

SBROLLINI

Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

« Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 600".

2. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito." sono sostituite dalle seguenti: "se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.". ».

40.0.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche, le parole: "a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 600".

2. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche, le parole: "se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito." sono sostituite dalle seguenti: "se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.". ».

40.0.6

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 40-bis.

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera *b*), primo periodo, le parole da: "sconto" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data. ».

40.0.7

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 40-bis.

(Prestiti ai dipendenti)

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: “sconto” è sostituita dalla parola: “riferimento”;

b) dopo la parola: “vigente”, le parole: “al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” sono sostituite dalle seguenti: “al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. ».

40.0.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 40-bis.

1. All'articolo 51, comma 4, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

a) la parola: “sconto” è sostituita con la parola: “riferimento”;

b) dopo la parola: “vigente”, sostituire le parole: “al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi” con le seguenti: “al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. ».

40.0.9

GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA, BEVILACQUA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all’assistenza personale o familiare)

1. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i-septies*), le parole: “2.100 euro” sono sostituite dalle seguenti: “6.000 euro”;

b) dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente:

“*i-septies.1*) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all’assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico”.

2. All’onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

40.0.10

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 40-bis.***(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

"2-*quinqües*. L'opzione di cui al comma 2-*bis* può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione *post lauream*.

2-*sexies*. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-*quinqües*, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-*quinqües*, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.". ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

40.0.11

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 40-bis.***(Misura per il sostegno al lavoro femminile)*

1. Limitatamente all'anno 2023 e 2024 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICEF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a

quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro tremila annui.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Art. 41.

41.0.1

MURELLI, MINASI, CANTÙ

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 41-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: “presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” di cui alla lettera *a*) e le parole: “promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio” di cui alla lettera *b*) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all’articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

b) ai soggetti di cui alla lettera *a*), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

41.0.2

SBROLLINI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

« Art. 41-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: “presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” di cui alla lettera *a*) e le parole: “promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio” di cui alla lettera *b*) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »

Art. 42.**42.1**

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 42.

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la

conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: *a)* i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; *b)* le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44. ».

42.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) dopo le parole: « Al fine di sostenere le famiglie » *inserire le seguenti:* « anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli »;

b) dopo le parole: « da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, » *inserire le seguenti:* « ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, »;

c) aggiungere in fine le seguenti parole: « , incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in

condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM. »;

2) *al comma 2 sostituire la parola: « novanta » con la seguente: « quarantacinque ».*

42.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « Al fine di sostenere le famiglie » inserire le seguenti: « anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli »;*

b) *dopo le parole: « da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, » inserire le seguenti: « , ivi compresi gli enti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, »;*

c) *dopo le parole: « e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori » inserire le seguenti: « , incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM. ».*

Conseguentemente al comma 2, alinea, sostituire la parola: « novanta » con la seguente: « quarantacinque ».

42.4

SBROLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole: « da attuare anche in » aggiungere le seguenti: « coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e »;*

2) *in fine, aggiungere le seguenti parole: « garantendo l’inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità. »;*

b) *al comma 2, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole:* « richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità. ».

42.5

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, MANCA, MISIANI

Al comma 1, dopo le parole: « da attuare anche in » *inserire le seguenti:* « coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e » *e in fine sono aggiunte le seguenti:* « garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità. ».

Conseguentemente al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: « richiedendo che almeno il 30 per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità. ».

42.6

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Al comma 1, dopo le parole: « da attuare anche in » *inserire le seguenti:* « coprogettazione e in convenzione con enti del Terzo settore e ».

42.7

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023. ».

42.8

BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma:

« 3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023. »

42.0.1

SBROLLINI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

« Art. 42-bis.

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge. ».

42.0.2

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 42-bis.

1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dal 30 giugno 2023, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un *voucher* di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di *baby sitting* nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

2. Il *voucher* di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

42.0.3

PAITA, SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 42-bis.

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

42.0.4

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 42-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole: “e 1-bis” sono soppresse ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 296 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353 milioni di euro per l'anno 2025, a 168 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 43.**43.1**

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

c) la modifica dell'oggetto sociale;

d) lo scioglimento della società;

e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali. ».

43.2

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

« 2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali. ».

43.0.1

TURCO, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 43-bis.

(Aliquota IRES agevolata)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy* e del Ministro del

lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

43.0.2

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 43-bis.

(Definizione agevolata)

1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Le imprese interessate dovranno presentare agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ovvero quelli concernenti gli addebiti contributivi del coobbligato in solido riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, si provvede, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

43.0.3

MINASI, MURELLI, CANTÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 43-bis.

(Definizione agevolata)

1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e

premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese interessate presentano agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

43.0.4

BERRINO, SATTA, ZULLO, RUSSO, LEONARDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 43-bis.

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

43.0.5

SILVESTRO

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

« Art. 43-bis.

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

43.0.6

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 43-bis.

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'articolo 1 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi. ».

43.0.7

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

« Art.43-bis.

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le

parole: “fino al 31 dicembre giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 dicembre 2023”.

2. Il termine previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 37.320.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

43.0.8

GIACOBBE

Dopo l’articolo 43 inserire il seguente:

« Art. 43-bis.

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: “al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota.” ».

43.0.9

PATTON, DURNWALDER, UNTERBERGER, MUSOLINO, SPAGNOLLI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 43-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ».

Art. 44.

44.1

SILVESTRO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 220 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

44.2

GUIDI

Sopprimere il comma 2.

44.3

SPINELLI, BERRINO, LEONARDI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Sopprimere il comma 2.

44.4

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; ».

COORD. 1

LA RELATRICE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2:*

al comma 2:

all'alinea, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera a), numero 1), dopo la parola: « Unione » è inserita la seguente: « europea »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « citato regolamento di cui al decreto »;

al numero 2), al terzo periodo, le parole: « di cui all'articolo 12 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 12 » e, al quarto periodo, la parola: « sommati » è sostituita dalle seguenti: « al medesimo reddito familiare sono sommati »;

al numero 3), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « ai fini IMU » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) »;

al numero 4), le parole: « ai fini ISEE » e « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

alla lettera c), numero 2), le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo » e le parole: « Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 » sono sostituite dalle seguenti: « codice della navigazione »;

alla lettera d), le parole: « a misura cautelare personale, a misura » sono sostituite dalle seguenti: « a misura cautelare personale o a misura » e le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 3, le parole: « con gli obblighi indicati » sono sostituite dalle seguenti: « sottoposto agli obblighi di cui »;

al comma 6, lettera b), le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 10, primo periodo, le parole: « assenza dal territorio italiano un periodo » sono sostituite dalle seguenti: « assenza dal territorio italiano per un periodo »;

b) *all'articolo 3:*

al comma 1, secondo periodo, le parole: « contratto in locazione » sono sostituite dalle seguenti: « contratto di locazione » e le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 2, dopo le parole: « Il beneficio » è inserita la seguente: « economico »;

al comma 5, sesto periodo, le parole: « che tale obbligo non è ottemperato » sono sostituite dalle seguenti: « che non si sia ottemperato a tale obbligo » e le parole: « la prestazione decade » sono sostituite dalle seguenti: « il diritto alla prestazione decade »;

al comma 8, le parole: « al suo mantenimento » sono sostituite dalle seguenti: « per il suo mantenimento »;

al comma 10, le parole: « da parte di INPS » sono sostituite dalle seguenti: « da parte dell'INPS ».

c) all'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « dei requisiti e delle condizioni previste » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti e delle condizioni previsti » e le parole: « dall' articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 7 »;

al comma 5, terzo periodo, le parole: « da quando i componenti vengono avviati » sono sostituite dalle seguenti: « dall'avvio dei componenti »;

al comma 7, le parole: « nucleo familiare, sono definite » sono sostituite dalle seguenti: « nucleo familiare sono definiti »;

d) all'articolo 5:

al comma 2, le parole: « sulle offerte di lavoro, corsi » sono sostituite dalle seguenti: « su offerte di lavoro, corsi »;

al comma 3, le parole: « l'INPS, l'ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « l'INPS e l'ANPAL » e le parole: « sono individuate » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuati »;

al comma 4, capoverso d-ter), le parole: « d-ter): Piattaforma » sono sostituite dalle seguenti: « d-ter) la piattaforma »;

e) all'articolo 6:

al comma 1, le parole: « percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa » sono sostituite dalle seguenti: « percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa »;

al comma 2, le parole: « svolta attraverso una équipe » sono sostituite dalle seguenti: « svolta da un'équipe »;

al comma 3, le parole: « Piano nazionale per la ripresa e resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

al comma 5:

all'alinea, dopo le parole: « I componenti » sono inserite le seguenti: « del nucleo familiare »;

alla lettera d), le parole: « indicati nell'allegato 3 del » sono sostituite dalle seguenti: « definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al »;

al comma 6, le parole: « di cui al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disciplinati dal codice di cui al decreto »;

al comma 7, le parole: « sia effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « siano effettuate »;

f) all'articolo 7:

al comma 1, le parole: « di seguito INL » sono sostituite dalla seguente: « (INL), »;

g) all'articolo 8:

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 444 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 444 e seguenti »;

al comma 7, le parole: « “Fondo per il sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per il sostegno » e le parole: « n. 197.” » sono sostituite dalle seguenti: « n. 197. »;

al comma 10, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 11, le parole: « ai fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE »;

al comma 13, dopo le parole: « e il lavoro » sono aggiunte le seguenti: « di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 »;

al comma 14, le parole: « oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi »;

al comma 16, dopo le parole: « Nel primo atto » sono inserite le seguenti: « del procedimento »;

h) all'articolo 10:

al comma 3, le parole: « sistema informativo SIISL » sono sostituite dalle seguenti: « sistema informativo di cui all'articolo 5 »;

al comma 5, le parole: « e agli enti del terzo settore » sono sostituite dalle seguenti: « agli enti del Terzo settore » e le parole: « arti-

colo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 9, dopo le parole: « dall'articolo 13 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

i) all'articolo 11:

al comma 3, dopo le parole: « presente articolo » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

l) all'articolo 12:

al comma 1, le parole: « misure di Supporto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « misure del Supporto »;

al comma 4, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e le parole: « il relativo proscioglimento » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa esenzione »;

al comma 6, le parole: « lavoro, servizi » sono sostituite dalle seguenti: « lavoro e servizi »;

al comma 7, dopo le parole: « di cui al comma 6 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 11, le parole: « e dei componenti » sono sostituite dalle seguenti: « e per i componenti » e le parole: « di ANPAL e di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi »;

al comma 12, le parole: « di Anpal Servizi » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Anpal Servizi »;

al comma 13, le parole: « della NASPI » sono sostituite dalle seguenti: « della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) »;

m) all'articolo 13:

al comma 2, le parole: « 1 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio »;

al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 8, lettera a), le parole: « e articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « e all'articolo 10 »;

al comma 9, alinea, le parole: « relativi incentivi di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « relativi incentivi di cui all'articolo 10 »;

al comma 11, dopo le parole: « stabilito dal comma 13 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 12, le parole: « entro il 10 di ciascun mese » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 10 di ciascun mese »;

n) *all'articolo 14:*

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « decreto legislativo.” » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo” » e le parole: « articolo 28; » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 28 »;

alla lettera h), alle parole: « e dell'articolo 73 » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;

o) *all'articolo 15:*

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto »;

al comma 3, dopo le parole: « commi 1 e 2 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

p) *all'articolo 17:*

al comma 1, le parole: « delle scuole o istituti » sono sostituite dalle seguenti: « delle scuole o degli istituti » e le parole: « Ministero del lavoro delle politiche sociali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto »;

al comma 4, alinea, dopo le parole: « All'articolo 1 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, lettera a), le parole: « l'eventuale » sono sostituite dalle seguenti: « all'eventuale » e le parole: « l'orientamento“” » sono sostituite dalle seguenti: « l'orientamento” »;

q) *all'articolo 18:*

al comma 1, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico di cui al decreto »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « comma 1, n. 5, del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma, numero 5), del testo unico di cui

al decreto » e le parole: « le seguenti categorie » sono sostituite dalle seguenti: « gli appartenenti alle seguenti categorie »;

alla lettera f), le parole: « (IFTS) e dei » sono sostituite dalle seguenti: « (IFTS), dei » e le parole: « istituzioni di alta formazione » sono sostituite dalle seguenti: « istituzioni dell'alta formazione »;

al comma 3, le parole: « per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, »;

r) all'articolo 19:

al comma 1, le parole: « risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « risorse rinvenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro » e le parole: « Sistemi per le politiche attive e l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Sistemi di politiche attive per l'occupazione »;

s) all'articolo 22:

al comma 3, le parole: « si provvede ai sensi dell'articolo mediante » sono sostituite dalle seguenti: « , si provvede mediante »;

t) all'articolo 24:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 19 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: « istituti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « da istituti pubblici »;

u) all'articolo 25:

al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: « 1-quater: Fino » sono sostituite dalle seguenti: « 1-quater. Fino »;

v) all'articolo 26:

al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: « le materie.”. » sono sostituite dalle seguenti: « le materie”»; »;

z) all'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: « 1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali »;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « apposita procedura telematica » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, le parole: « da ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ANPAL » e le parole: « che costituisce » sono sostituite dalle seguenti: « che costituiscono »;

al comma 6, le parole: « di euro 4.466 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 4.466 milioni di euro »;

aa) all'articolo 28:

al comma 1, le parole: « articolo 4 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 4 del codice di cui al decreto » e le parole: « decreto legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge »;

bb) all'articolo 29:

al comma 1, le parole: « decreto legislativo 30 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio »;

cc) all'articolo 30:

al comma 2, quarto periodo, le parole: « pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, »;

dd) all'articolo 31:

al comma 2, le parole: « art. 42 del D.Lgs. » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 42 del decreto legislativo »;

alla rubrica, le parole: « attività liquidatoria Alitalia » sono sostituite dalle seguenti: « attività liquidatoria dell'Alitalia »;

ee) all'articolo 32:

al comma 1, le parole: « a fini ISEE, affidate ai medesimi centri » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE, affidate ai centri »;

al comma 2, le parole: « a fini ISEE » sono sostituite dalle seguenti: « ai fini dell'ISEE » e le parole: « come modificato dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « come incrementate dal comma 1 »;

al comma 3, le parole: « risorse di cui al Fondo » sono sostituite dalle seguenti: « risorse del Fondo »;

ff) all'articolo 33:

al comma 1, dopo le parole: « codice dell'ordinamento militare » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 » e le parole: « per l'anno 2024. » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024. »;

al comma 2, dopo le parole: « comma 1 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

gg) all'articolo 34:

al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), dopo le parole: « periodi precedenti » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e

le parole: « citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. » *sono sostituite dalle seguenti:* « citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, »;

al comma 3, lettera a):

al capoverso 503, le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.?”; » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. »;

al capoverso 503-bis, le parole: « “503-bis. Il credito » *sono sostituite dalle seguenti:* « 503-bis. Il credito » *e le parole:* « costo sostenuto. » *sono sostituite dalle seguenti:* « costo sostenuto”»; »;

hh) *all'articolo 35:*

al comma 1, le parole: « risorse di cui al Fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse del Fondo »;

ii) *all'articolo 36:*

al comma 1, le parole da: « può derogarsi » *fino a:* « comma 1-ter » *sono sostituite dalle seguenti:* « si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter, »;

ll) *all'articolo 38:*

al comma 1, le parole: « Atenei statali partecipanti.”. » *sono sostituite dalle seguenti:* « Atenei statali partecipanti.”; »;

mm) *all'articolo 41:*

alla rubrica, le parole: « Rifinanziamento Fondo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Rifinanziamento del Fondo »;

nn) *all'articolo 42:*

al comma 2, alinea, le parole: « Conferenza Stato, città » *sono sostituite dalle seguenti:* « Conferenza Stato-città »;

oo) *all'articolo 43:*

al comma 2, alinea, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo »;

pp) *all'articolo 44:*

al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: « articolo 3 » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 4, lettera b), le parole: « 2024 mediante » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2024, mediante »;

al comma 6, le parole: « legge 30 dicembre 2020, n.178 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 29 dicembre 2022, n. 197 »;

al comma 7, le parole: « del decreto-legge 11/01/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e del decreto-legge 11 gennaio 2023 »;

qq) all'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: « Allegato 1 (articolo 44, comma 5) » e le parole: « a carico dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « a carico dello Stato ».

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 30 maggio 2023

Plenaria

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

Interviene Guido Crosetto, Ministro della difesa.

La seduta inizia alle ore 11,20.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.

Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (A-IV-RE), Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI) e Marco PELLEGRINI (M5S), ai quali risponde Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Crosetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,25.